

ACCORDO DI FINANZIAMENTO E CONTRO-GARANZIA
relativo allo sviluppo di una piattaforma di garanzia a supporto delle organizzazioni di
produttori di olio d'oliva e delle relative associazioni

CUP J58H17000010001

TRA

- (1) Il **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 20, (il "**Ministero**" o il "**Mipaaf**"), in persona di Dr. Pietro Gasparri, nato a Roma il 4 settembre 1961, C.F. GSPPTR61P04H501A, autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in forza della Direttiva Direttoriale n. 21876 del 27/03/2018, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio al numero 184 in data 04/04/2018, domiciliato per la carica per la sede del Ministero;

E

- (2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Roma, via Goito n. 4, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 80199230584, CCIAA di Roma n. REA 1053767, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, Codice Fiscale 80199230584, Partita IVA 07756511007 ("**CDP**" e, collettivamente con il Ministero, le "**Parti**"), in persona del dott. Andrea Nuzzi, nato a Genova il 25 novembre 1974, C.F. NZZNDR74S25D969W, in qualità di Responsabile dell'Area Imprese e Istituzioni Finanziarie di CDP, autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del 20 settembre 2017 ed in forza di delega di cui alla comunicazione di servizio n. 17/2018 dell'8 giugno 2018.

PREMESSO CHE:

- (A) ai sensi dell'art. 4 (*Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario*), comma 1, del D.L. 5 maggio 2015, n. 51 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2015, n. 9 (il "**DL**"), al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, alla luce delle particolari criticità produttive del settore e in relazione alle crescenti necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività delle aziende olivicole, nonché per perseguire il miglioramento della qualità del prodotto anche ai fini della certificazione e della lotta alla contraffazione, è stato istituito presso il Ministero un fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario (il "**Fondo**"). L'art. 4, comma 1, del DL ha demandato al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il compito di adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, un decreto per definire i criteri e le modalità di attuazione del piano degli interventi del Fondo, stabilendo, alla lettera e), che tale decreto prevedesse, tra gli altri obiettivi da perseguirsi, quello di "*incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera olivicola, in conformità alla*

disciplina delle trattative contrattuali nel settore dell'olio di oliva prevista dal regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;

- (B) *l'art. 4, comma 2, del DL ha disposto che “Il contributo dello Stato alle azioni di cui al comma 1 soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006”;*
- (C) *con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 24 marzo 2016, è stato approvato il nuovo “Piano di settore olivicolo-oleario 2016”, previsto dal suddetto art. 4 del DL, volto a ridefinire gli obiettivi strategici per tale settore e le misure operative da attuare per l'incremento della produzione nazionale di olive e olio extravergine di oliva, la promozione e valorizzazione dei prodotti e una più forte organizzazione della filiera nazionale, prevedendo, tra l'altro, al paragrafo 7.7 (“Obiettivo E – organizzazione ed aggregazione economica”), l'attuazione di strumenti che agevolino l'accesso al credito delle imprese associate, soprattutto delle organizzazioni di produttori di olio di oliva e delle relative associazioni, tra i quali “l'erogazione di una garanzia accessoria sul prestito a costi agevolati”;*
- (D) *con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 3048 del 22 luglio 2016 (di seguito, il “Decreto”), sono stati adottati i criteri e le modalità di attuazione del piano degli interventi del Fondo, come previsto dall'art. 4 del DL. In particolare, l'art. 1, comma 1, lett. e), del Decreto, in conformità all'art. 4, comma 1, lett. e) del DL, prevede, tra gli obiettivi da perseguire, quello di “incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera olivicola, in conformità alla disciplina delle trattative contrattuali nel settore dell'olio di oliva prevista dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”. L'art. 8, comma 1, del Decreto dispone che gli interventi volti al perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), sono, tra l'altro, “misure di sostegno all'accesso al credito per favorire la concentrazione della produzione attraverso le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute” che possono assumere, tra l'altro, la forma di “aiuti al finanziamento del rischio, ai sensi dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 ovvero nei limiti del “de minimis” alle condizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013”;*
- (E) *ai sensi del Decreto, beneficiari finali dell'intervento potranno essere, fra gli altri, “le organizzazioni di produttori del settore olivicolo e le associazioni di organizzazioni di produttori del settore olivicolo riconosciute ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte II,*

Titolo II, Capo III, articoli 152, 153 e 156 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”;

- (F) l'art. 1, comma 3, del Decreto prevede che gli interventi sono attuati dal Ministero con provvedimenti che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, nonché le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti;
- (G) con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 617 del 13 febbraio 2018 recante *“Nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni”* (il **“Decreto Beneficiari Finali”**), è stata aggiornata la disciplina in materia di riconoscimento, controllo e revoca delle organizzazioni di produttori che operano nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola e delle loro associazioni;
- (H) le misure che soddisfano le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *“de minimis”* (**“Regolamento De Minimis”**) ovvero, a seconda dei casi, dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (**“Regolamento di Esenzione”**), sono esentate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi, dell'art. 3 del Regolamento De Minimis e dell'Articolo 3 del Regolamento di Esenzione;
- (I) il Regolamento De Minimis, al considerando n. 19, prevede che, nel caso in cui il regime di aiuti *«de minimis»* sia attuato tramite intermediari finanziari, occorre assicurarsi che questi non ricevano alcun aiuto di Stato, e tale obiettivo può essere raggiunto, tra l'altro, tramite l'integrale trasferimento di qualsiasi vantaggio dagli intermediari finanziari ai beneficiari finali;
- (J) come evidenziato dalla Comunicazione della Commissione Europea 2016/C 276/01 (recante *“Orientamenti per gli Stati membri sui criteri di selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari”*), *“L'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici non dovrebbe tuttavia interferire con la libertà delle autorità pubbliche di svolgere i compiti di servizio pubblico affidati loro utilizzando le loro stesse risorse, compresa la possibilità di cooperare con altre autorità pubbliche”* e *“In tale contesto, un'autorità di gestione, organismo intermedio o organismo che attua un fondo di fondi, che è un'amministrazione aggiudicatrice, ha la facoltà di avvalersi della cooperazione interamministrativa per affidare compiti di esecuzione di uno strumento finanziario, purché le condizioni di tale cooperazione siano soddisfatte”*;
- (K) l'articolo 12, par. 4, della Direttiva 2014/24/UE, recepito in Italia con l'articolo 5, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (il **“Codice Appalti”**), ha previsto che l'obbligo di esperire procedure di gara per l'assegnazione di pubblici affidamenti non trova applicazione con riferimento ad un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte le seguenti tre condizioni:

- (i) il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
 - (ii) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - (iii) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;
- (L)** CDP è una società per azioni partecipata per circa l'83% dal Ministero dell'economia e delle finanze, la cui missione istituzionale è promuovere lo sviluppo del Paese attraverso molteplici tipi di interventi. Ai sensi dell'articolo 5, comma 7, secondo periodo, del decreto legge 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dell'art. 3, co. 4-bis, del decreto legge n. 5/2009 e dell'articolo 3, comma 1, lettera (A2) (i) (ii) e (iv) del proprio Statuto, CDP può concedere finanziamenti, tra l'altro:
- (i) a favore delle imprese per finalità di sostegno dell'economia attraverso l'intermediazione di enti creditizi ovvero di intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del decreto legislativo 13 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche;
 - (ii) a favore di soggetti aventi natura pubblica o privata dotati di soggettività giuridica, con esclusione delle persone fisiche, destinati a operazioni di interesse pubblico promosse, fra gli altri, dallo Stato e dalle Regioni;
 - (iii) a favore di soggetti aventi natura privata dotati di soggettività giuridica, con esclusione delle persone fisiche, per *“operazioni nei settori di interesse generale”*;
- (M)** l'art. 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”*) (la **“Legge di Stabilità 2016”**), ha attribuito a CDP la qualifica di Istituto Nazionale di Promozione, come definito dall'articolo 2, numero 3), del Regolamento (UE) 2015/1017, relativo al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (**“FEIS”**), secondo quanto previsto nella Comunicazione della Commissione Europea COM (2015) 361 final del 22 luglio 2015;
- (N)** in ragione di tale qualifica, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, CDP:
- (i) è abilitata a svolgere le attività degli istituti nazionali di promozione previste dal Regolamento (UE) 2015/1017, nonché i compiti previsti dal Regolamento SIE (*i.e.*, Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013), recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), e dal Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
 - (ii) può impiegare le risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 novembre 2003, n. 326, per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS (tra i quali vi è il sostegno alle piccole e medie imprese), tra l'altro, mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1017, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato;

- (O) Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. (di seguito, "**BMTI**"), costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, esclusivamente da organismi di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del D.M. 174/06 come modificato dal D.M. 97/12, svolge, in esclusiva a livello nazionale, funzioni di interesse generale garantendo l'unicità di funzionamento della piattaforma telematica per la contrattazione dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici. In particolare BMTI esercita, tra gli altri, i seguenti compiti: *"fornisce ai soggetti abilitati all'intermediazione, agli operatori accreditati, alle loro associazioni e organizzazioni di rappresentanza, agli altri organismi di diritto pubblico e privato interessati a promuovere l'utilizzo della Borsa Merci Telematica Italiana e a diffondere i prezzi dei prodotti transabili sulla stessa, servizi di formazione, promozione, accessori alle contrattazioni telematiche (servizi informativi, assicurativi e finanziari), supporto organizzativo, tecnico e tecnologico, finalizzati al corretto ed efficiente utilizzo della Borsa Merci Telematica Italiana stessa; realizza progetti sperimentali per l'attivazione di nuovi mercati telematici anche a livello internazionale"*;
- (P) al fine di promuovere la concentrazione dell'offerta di olio di oliva sul mercato e l'operatività delle organizzazioni di produttori e delle relative associazioni, il Ministero ha promosso la costituzione di un tavolo di lavoro congiunto con CDP e la BMTI con la finalità di avviare un'iniziativa diretta alla costituzione, mediante utilizzo delle risorse stanziato a valere sul Fondo, di una piattaforma di garanzia in favore di intermediari finanziari finalizzata a favorire l'accesso al credito delle organizzazioni di produttori di olio di oliva e delle relative associazioni, in coerenza al disposto degli art. 1, comma 1, lett. e) e art. 8, comma 1, del Decreto (la "**Piattaforma**");
- (Q) il dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero, ha trasmesso la lettera prot. n. 0002488 del 4 luglio 2017, con la quale il Ministero, tra l'altro, (i) ha confermato a CDP il proprio interesse a valutare, in collaborazione con CDP, l'attivazione della Piattaforma a valere sulle risorse di cui alla lettera e) dell'art. 2 e all'art. 8 del Decreto, e (ii) ha chiesto la disponibilità di CDP a partecipare a un gruppo di lavoro di approfondimento coordinato dal Ministero, anche con la BMTI, per effettuare uno studio di fattibilità sulla possibile attivazione della Piattaforma;
- (R) con lettera prot. n. 2077427 del 13 luglio 2017, CDP ha confermato la propria disponibilità a partecipare a un tavolo di lavoro al fine di valutare la possibilità di attivare la Piattaforma;
- (S) all'esito del suindicato tavolo di lavoro è emersa la concreta disponibilità e possibilità di avviare un'iniziativa congiunta diretta alla costituzione della Piattaforma e pertanto a consentire il rilascio di una garanzia da parte di CDP, interamente contro-garantita dalle risorse messe a disposizione dal Ministero a valere su quelle stanziato a valere sul Fondo ai sensi della lettera e) dell'art. 2 e dell'art. 8 del Decreto, su una quota pari

all'80% dell'ammontare di un portafoglio di nuove esposizioni originate da intermediari finanziari (banche e confidi vigilati), con un limite massimo alle prime perdite pari al 7%, della suddetta quota, al fine di favorire l'accesso al credito alle organizzazioni di produttori di olio di oliva e alle relative associazioni;

- (T) sulla base di tali considerazioni il Ministero, CDP e la BMTI, in data 4 ottobre 2017, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con la finalità di avviare una più stretta collaborazione, nell'ambito delle attività di propria competenza istituzionale, volto alla valutazione del possibile sviluppo e avvio della Piattaforma;
- (U) l'intervento in esame rappresenta un intervento di sostegno pubblico alle imprese anche ai fini dell'eventuale applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 123/1998, in quanto compatibili;
- (V) il dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero, con lettera prot. n. 76565 del 20 ottobre 2017 ha richiesto a CDP di presentare una proposta progettuale in relazione alla strutturazione, nonché al possibile avvio della Piattaforma;
- (W) in data 5 dicembre 2017, CDP ha trasmesso la propria proposta progettuale relativa alla strutturazione della Piattaforma, da delinearsi in dettaglio attraverso la sottoscrizione: (i) di un accordo di cooperazione interamministrativa e di un accordo di finanziamento tra il Ministero e CDP; e (ii) di sottostanti accordi di garanzia tra CDP e gli intermediari finanziari selezionati per la costruzione dei portafogli di nuove esposizioni oggetto della Piattaforma;
- (X) il Ministero, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Codice Appalti e la conformità dell'iniziativa di cui alla Piattaforma - anche con riferimento alle commissioni spettanti a CDP - con la normativa applicabile, ivi inclusa la normativa europea sugli aiuti di Stato, ha sottoscritto con CDP in data 6 dicembre 2017, un accordo di cooperazione amministrativa ai sensi della suddetta norma di legge (**"Accordo di Cooperazione"**); in particolare, con nota prot. n. 87092 del 1 dicembre 2017, il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto lo schema di Accordo di Cooperazione coerente con il dettato normativo di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, anche in relazione al ristoro dei costi sostenuti da CDP;
- (Y) con decreto del Ministero n. 93388 del 27 dicembre 2017 e registrato presso la Corte dei Conti con provvedimento n. 1-37 del 26 gennaio 2018, adottato anche ai sensi ed in attuazione dell'art. 1, comma 3, del Decreto al fine di individuare l'ammontare delle risorse disponibili nonché le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti, è stato approvato l'Accordo di Cooperazione;
- (Z) ai sensi dell'Accordo di Cooperazione, le Parti hanno definito i principi generali disciplinanti la costituzione ed il funzionamento della Piattaforma ed in particolare, tra l'altro:
 - (i) il Ministero ha affidato a CDP la gestione della Piattaforma ed ha assegnato alla stessa, a supporto dell'operatività della Piattaforma, un importo (così come rideterminato dal Ministero successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di Cooperazione, con comunicazione del 30 gennaio 2018 prot. 6175) pari a

complessivi Euro 8.109.100,00 (di seguito, le “**Risorse Mipaaf**”) da utilizzarsi: (a) quanto ad una porzione fino ad un importo massimo di Euro 7.834.879,23 (le “**Risorse Mipaaf Iniziali**”), al fine di contro-garantire l'integrale esposizione di CDP derivante dall'emissione delle Garanzie CDP in favore degli Intermediari Ammessi e a garanzia dei Rapporti Garantiti (ciascuno di tali termini come di seguito definiti); e (b) quanto ad una porzione fino ad un importo massimo di Euro 274.220,77 (la “**Porzione Remunerazione**”), al fine di corrispondere a CDP le commissioni di strutturazione e gestione previste nell'Accordo di Cooperazione e nel presente Accordo, a fronte della relativa attività di strutturazione e gestione della Piattaforma;

- (ii) le Parti hanno convenuto le modalità e le tempistiche di versamento ed utilizzo delle Risorse Mipaaf in favore di CDP;
 - (iii) CDP ha assunto alcuni obblighi nei confronti del Ministero in relazione alla gestione della Piattaforma, ivi inclusi, tra gli altri, l'obbligo di porre in essere procedure - da definirsi in collaborazione con il Ministero - aperte, trasparenti e non discriminatorie per la selezione degli Intermediari Ammessi (come di seguito definiti), l'obbligo di sottoscrivere con ciascun Intermediario Ammesso il relativo Accordo di Garanzia (come di seguito definito) ed alcuni obblighi di rendicontazione in favore del Ministero;
 - (iv) il Ministero si è impegnato a corrispondere a CDP, a fronte dell'attività di strutturazione e gestione della Piattaforma, le commissioni previste dall'Articolo 7 dell'Accordo di Cooperazione;
 - (v) le Parti hanno convenuto i principi generali regolanti l'operatività ed i limiti delle Garanzie CDP (come di seguito definite); e
 - (vi) le Parti hanno rimandato ad un successivo accordo di finanziamento la definizione dei termini e delle condizioni di dettaglio di funzionamento della Piattaforma, nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo di Cooperazione;
- (AA)** il Ministero ha incaricato la BMTI di svolgere, tra le altre, le seguenti attività in relazione alla Piattaforma: (i) supporto nella definizione dei requisiti oggettivi per l'accesso alla Piattaforma e nella predisposizione delle procedure di richieste di finanziamento da inviarsi agli intermediari selezionati; (ii) supporto e assistenza tecnica ai Beneficiari Finali nelle fasi di richiesta e di esecuzione dei finanziamenti agli intermediari selezionati; (iii) supporto nella formazione ed assistenza tecnica ai Beneficiari Finali nelle procedure di iscrizione a SAI (Soggetto Abilitato all'Intermediazione) e a valere sui contratti telematici scambiati sulla piattaforma gestita dalla BMTI; e (iv) redazione di report periodici sugli esiti delle richieste di finanziamento dei Beneficiari Finali a valere sulla Piattaforma e sul relativo numero di contratti telematici e dei relativi prezzi e quantità scambiate;
- (BB)** ai sensi dell'articolo 112, comma 5, del TUB (come di seguito definito), “*i confidi iscritti nell'albo [di cui all'articolo 106] possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività: a) (...); b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione; e c) stipula, ai sensi dell'articolo 47,*

comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione”;

- (CC) le Parti prendono atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE, ha abrogato l'art. 169 del Regolamento (UE) 1308/2013 (che conteneva la disciplina delle trattative contrattuali nel solo settore dell'olio d'oliva) e ha modificato l'art. 152 del Regolamento (UE) 1308/2013 disciplinando le trattative contrattuali per tutte le organizzazioni di produttori (inclusi quelli operanti nel settore dell'olio d'oliva); e
- (DD) in esecuzione di quanto previsto nell'Accordo di Cooperazione, con il presente accordo di finanziamento e contro-garanzia (di seguito, l'“**Accordo**”), tra l'altro: (i) le Parti intendono pattuire e definire i termini e le condizioni di dettaglio di funzionamento della Piattaforma; e (ii) il Ministero intende concedere la Controgaranzia (come di seguito definita) in favore di CDP, secondo i termini e le condizioni di seguito previsti.

TUTTO CIO' PREMESSO, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 (Definizioni, Interpretazione, Premesse e Allegati)

1.1. Nel presente Accordo:

- (a) salvo ove diversamente specificato, qualsiasi riferimento a un “Allegato”, a un “Articolo” o a una “Premessa” dovrà intendersi, rispettivamente, come un riferimento a un allegato, a un articolo o a una premessa del presente Accordo;
- (b) i termini definiti al singolare includono il plurale e viceversa;
- (c) i titoli degli Articoli sono inseriti al solo fine di agevolare la lettura e non possono essere utilizzati a fini interpretativi delle disposizioni contrattuali;
- (d) qualsiasi riferimento a un contratto, atto o documento dovrà intendersi come un riferimento a tale contratto, atto o documento, come di volta in volta modificato o integrato dalle parti dello stesso;
- (e) ciascuna Garanzia CDP deve intendersi come “emessa”, “concessa” e/o “in essere” ove i relativi Rapporti Garantiti sottostanti siano di volta in volta inclusi nel Portafoglio CDP ai sensi di ciascun Accordo di Garanzia; e
- (f) qualora un qualsiasi termine del presente Accordo cada in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, tale termine scadrà il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

1.2. Le Premesse e gli Allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

1.3. Salvo ove altrimenti definiti nel presente Accordo, i termini con le iniziali in lettera maiuscola avranno il significato agli stessi qui di seguito attribuito:

“**Accordo**” ha il significato di cui alla Premessa (DD) al presente Accordo.

“Accordo di Cooperazione” ha il significato di cui alla Premessa (X) al presente Accordo.

“Accordo di Garanzia” indica ciascun accordo di garanzia o di contro-garanzia, a seconda dei casi, da sottoscrivere tra CDP e ciascun Intermediario Ammesso secondo il testo di cui all'Allegato A (*Modello di Accordo di Garanzia*) al presente Accordo e nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo, ai sensi del quale CDP presterà ciascuna Garanzia CDP in favore del relativo Intermediario Ammesso a garanzia dei relativi Rapporti Garantiti.

“Attività di Recupero” indica l'attività di recupero giudiziale e/o stragiudiziale dei crediti vantati dal Ministero nei confronti del relativo Beneficiario Finale a seguito dell'escussione, da parte di CDP, della Controgaranzia e della conseguente surroga del Ministero nei diritti vantati da CDP derivanti, a loro volta, dall'escussione di una Garanzia CDP e dalla conseguente surroga di CDP nei diritti degli Intermediari Ammessi, ivi inclusi eventuali accordi transattivi e/o dilazioni nel rientro del credito.

“Attività di Recupero ESL” ha il significato di cui all'Articolo 8.3 del presente Accordo.

“Avviso” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 5 (*Procedura di Selezione*) del presente Accordo.

“Banche” indica ciascuna banca autorizzata all'esercizio in Italia dell'attività bancaria ai sensi del TUB.

“Banche Ammesse” indica ciascuna Banca che: (i) sia stata selezionata ai sensi della Procedura di Selezione; e (ii) sia in possesso degli applicabili Requisiti Intermediari.

“Beneficiari Finali” indica le organizzazioni di produttori del settore olivicolo e le associazioni di organizzazioni di produttori del settore olivicolo riconosciute ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo III, articoli 152, 153 e 156 del regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (così come modificato dall'articolo 4 del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio n. 2393/2017) e del Decreto Beneficiari Finali, che siano in possesso dei Requisiti Beneficiari.

“BMTI” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (O) al presente Accordo.

“Cap Prime Perdite” indica un importo massimo complessivo non eccedente Euro 7.834.879,23, e cioè pari al 7% della Quota Complessiva Massima di Copertura CDP.

“CDP” ha il significato di cui in epigrafe.

“Codice Appalti” ha il significato di cui alla Premessa (K) al presente Accordo.

“Commissione di Gestione” ha il significato di cui al successivo Articolo 7.1.

“Commissione di Strutturazione” ha il significato di cui al successivo Articolo 7.1.

“Comunicazione di Recesso” ha il significato di cui all'Articolo 11.1 del presente Accordo.

“Comunicazione di Rendicontazione” indica ciascuna comunicazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato B (*Modello di comunicazione di rendicontazione*) al presente Accordo, da inviarsi da parte di CDP al Ministero ai sensi di quanto previsto nel presente Accordo al fine, tra l'altro, di rendicontare l'andamento del Portafoglio.

“Confidi” indica i confidi iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB.

“Confidi Ammessi” indica ciascun Confidi: (i) selezionato ai sensi della Procedura di Selezione; e (ii) che sia in possesso degli applicabili Requisiti Intermediari.

“Conto CDP” indica il conto corrente intestato a CDP che sarà comunicato da CDP al Ministero entro 20 Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente Accordo, (ovvero il diverso conto corrente che sarà eventualmente comunicato da CDP al Ministero) attraverso il quale transiteranno, tra l'altro, gli importi della Remunerazione CDP, e gli importi da corrispondersi da parte di CDP in favore dei propri sub-fornitori in relazione al presente Accordo, in conformità con quanto previsto nell'Allegato E (*Conti*).

“Conto Intermediario Ammesso” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 4.4 del presente Accordo.

“Conto Ministero” indica il conto di tesoreria intestato al Tesoro dello Stato che sarà di volta in volta comunicato dal Ministero a CDP.

“Conto Piattaforma” indica il conto corrente intestato a CDP, esclusivamente dedicato alla Piattaforma, che sarà comunicato entro 20 Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente Accordo, ovvero il diverso conto corrente che sarà eventualmente comunicato da CDP al Ministero.

“Contratto di Finanziamento” indica ciascun contratto relativo alla concessione di un Finanziamento Garantito.

“Controgaranzia” ha il significato attribuito a tale termine nel successivo Articolo 3.1 (*Controgaranzia*).

“Data di Attivazione” indica la data in cui CDP abbia sottoscritto il primo Accordo di Garanzia con un Intermediario Ammesso.

“Data di Efficacia” indica la data in cui il Ministero abbia comunicato a CDP, tramite PEC e fornendo idonea evidenza, l'avvenuta approvazione e registrazione del presente Accordo da parte degli organi competenti ai sensi di legge.

“Data di Inclusione” indica ciascuna Data di Rendicontazione ricompresa tra la Data di Attivazione e l'Ultima Data di Inclusione (incluse).

“Data di Recesso” ha il significato di cui all'Articolo 11.1 del presente Accordo.

“Data di Rendicontazione” indica il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre di ciascun anno, a decorrere dalla Data di Rendicontazione immediatamente successiva alla Data di Riferimento in cui termina il Periodo di Riferimento durante il quale si verifichi la Data di Attivazione.

“Data di Rendicontazione Commissione di Gestione” indica ciascuna Data di Inclusione che cade il 31 gennaio ed il 31 luglio ed in ogni caso l’Ultima Data di Inclusione.

“Data di Riferimento” indica l’ultimo giorno di ciascun Periodo di Riferimento.

“Data di Scadenza Finale” indica la Data di Riferimento immediatamente precedente alla data che cade 48 mesi dopo la prima Data di Rendicontazione.

“Decreto” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (D) al presente Accordo.

“Decreto Beneficiari Finali” ha il significato di cui alla Premessa (G) al presente Accordo.

“Deposito Intermediari Ammessi” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 4.4 del presente Accordo.

“Deposito Vincolato” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 4.1 del presente Accordo.

“Dichiarazione di Conformità” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6.1 (d) del presente Accordo.

“DL” ha il significato di cui alla Premessa (A) al presente Accordo.

“Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)” indica, conformemente a quanto previsto dai paragrafi 22 ss. della decisione del 6 luglio 2010 (aiuto di Stato N. 182/2010 – Italia, Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI, GU C 226 del 21.08.2010) della Commissione Europea (ovvero ove applicabile, alla Decisione SA.43296 (2015/N) del 28 aprile 2016, pubblicata in OJ C 241, 1.7.2016, p. 1–8, relativa all’Italia, sulla metodologia di calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Lordo per gli aiuti di Stato che riguardano imprese "mid-cap", valida dal 29.04.2016 al 29.04.2022), il valore attualizzato dell’agevolazione concessa ai Beneficiari Finali alla luce della concessione della Controgaranzia e della Garanzia CDP, al lordo della tassazione, rapportato all’intero ammontare del Finanziamento Garantito, con attualizzazione dei flussi, da calcolarsi, in relazione a ciascun Beneficiario Finale, sulla base del Modulo ESL.

“Esclusione” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 3.4 del presente Accordo.

“Evento di Escussione della Controgaranzia” indica, di volta in volta, l’avvenuta escussione di una Garanzia CDP Inclusa da parte di un Intermediario Ammesso, entro il

Termine Ultimo di Escussione CDP, ai sensi di quanto previsto nel relativo Accordo di Garanzia e a seguito di un Inadempimento del Beneficiario Finale.

“Evento Perdita Agevolazione” indica il verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- (a) il relativo Beneficiario Finale non risulti in possesso *ab initio* o perda successivamente i Requisiti Beneficiario Finale (restando inteso, a scopo di chiarezza, che la perdita, successivamente all'inclusione del relativo Rapporto Garantito nel Portafoglio CDP, dei Requisiti Beneficiari Finali di cui all'Allegato C, Parte I, Paragrafi (iii) (b), (iii) (c) e (v), non costituirà un Evento Perdita Agevolazione); e/o
- (b) il relativo Beneficiario Finale abbia utilizzato il relativo Finanziamento Garantito per scopi diversi da quelli previsti al Paragrafo (iv) dell'Allegato C (Requisiti), Parte III (*Requisiti Finanziamenti Garantiti*) del presente Accordo.

“FEIS” ha il significato di cui alla Premessa (M) al presente Accordo.

“Finanziamenti Garantiti” indica ciascun finanziamento in possesso dei Requisiti Finanziamenti Garantiti che sarà concesso, a seconda dei casi, da una Banca Ammessa o da un Finanziatore Sottostante in favore di un Beneficiario Finale.

“Finanziatori Sottostanti” indica i soggetti che: (i) abbiano erogato Finanziamenti Garantiti coperti da una Garanzia Confidi a favore dei Beneficiari Finali e (ii) siano in possesso degli applicabili Requisiti Intermediari.

“Fondo” ha il significato di cui alla Premessa (A) al presente Accordo.

“Garanzia CDP” indica, singolarmente o collettivamente, a seconda dei casi:

- (i) ciascuna garanzia, autonoma e a prima domanda, che sarà rilasciata ai sensi del relativo Accordo di Garanzia da parte di CDP, nell'interesse dei relativi Beneficiari Finali e direttamente in favore di ciascuna Banca Ammessa, a garanzia dell'esposizione di quest'ultima derivante dai relativi Finanziamenti Garantiti; e/o
- (ii) ciascuna contro-garanzia, autonoma e a prima domanda, che sarà rilasciata da parte di CDP ai sensi del relativo Accordo di Garanzia direttamente in favore di ciascun Confidi Ammesso a garanzia dell'esposizione di quest'ultimo derivante dalle relative Garanzie Confidi,

nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo.

“Garanzie CDP Incluse” indica le Garanzie CDP tempo per tempo incluse nel Portafoglio e contro-garantite dalla Controgaranzia ai sensi di quanto previsto nel presente Accordo.

“Garanzia Confidi” indica ciascuna garanzia che: (i) sarà prestata dal relativo Confidi Ammesso direttamente in favore di ciascun Finanziatore Sottostante e nell'interesse di ciascun Beneficiario Finale, a garanzia delle obbligazioni di quest'ultimo derivanti dai relativi Finanziamenti Garantiti; e (ii) sia in possesso dei Requisiti Garanzie Confidi.

“Giorno Lavorativo” indica un qualsiasi giorno (ad eccezione del sabato e della domenica) (i) nel quale le istituzioni finanziarie sono generalmente aperte a Roma; e (ii) in cui il Sistema Target 2 (*Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System*) è operativo per le istituzioni finanziarie.

“Importi Recuperati” indica ciascuno e qualsiasi importo, al netto delle relative spese di recupero (ove sostenute), recuperato e/o ricevuto da CDP, dal relativo Intermediario Ammesso e/o da un Finanziatore Sottostante, a qualsiasi titolo, in relazione agli importi dovuti da un Beneficiario Finale ai sensi di un Finanziamento Garantito coperto (direttamente o indirettamente, a seconda dei casi) da una Garanzia CDP Inclusa in relazione alla quale si sia verificata una Perdita CDP e, di conseguenza, l'escussione della Controgaranzia per un pari importo.

“Importi Recuperati ESL” indica ciascuno e qualsiasi importo, al netto delle relative spese di recupero (ove sostenute), recuperato e/o ricevuto da CDP e/o dal relativo Intermediario Ammesso in relazione all'ESL applicabile al relativo Beneficiario Finale e dallo stesso dovuto al Ministero a seguito del verificarsi di un Evento Perdita Agevolazione.

“Importo Massimo del Portafoglio CDP” indica un importo massimo pari ad Euro 139.908.558,00.

“Inadempimento del Beneficiario Finale” indica il verificarsi di un inadempimento o altro simile evento a seguito del quale:

- (i) la relativa Banca Ammessa abbia esercitato il proprio diritto, ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento o per legge, di risolvere il, o recedere dal, relativo Contratto di Finanziamento e/o di dichiarare il relativo Beneficiario Finale decaduto dal beneficio del termine e/o in ogni caso di richiedere il rimborso anticipato integrale del relativo Finanziamento Garantito; ovvero, a seconda dei casi
- (ii) il relativo Finanziatore Sottostante abbia esercitato il proprio diritto, ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento o per legge, di risolvere il, o recedere dal, relativo Contratto di Finanziamento e/o di dichiarare il relativo Beneficiario Finale decaduto dal beneficio del termine e/o in ogni caso di richiedere il rimborso anticipato integrale del relativo Finanziamento Garantito ed abbia escusso la relativa Garanzia Confidi concessa a garanzia di tale Finanziamento Garantito.

“Intermediari” indica le Banche e i Confidi.

“Intermediari Ammessi” indica, collettivamente o singolarmente, a seconda dei casi, le Banche Ammesse e i Confidi Ammessi.

“Legge di Stabilità 2016” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (M) al presente Accordo.

“Ministero” ha il significato di cui in epigrafe.

“Modulo ESL” indica il modulo da predisporre e fornirsi da parte del Ministero ai fini del calcolo dell'ESL riferibile a ciascun Beneficiario Finale in relazione al relativo Finanziamento Garantito.

“Parti” ha il significato di cui in epigrafe.

“Perdita CDP” indica ciascuna somma pagata da CDP in favore di ciascun Intermediario Ammesso a seguito dell'escussione di una Garanzia CDP.

“Perdita Intermediari Ammessi” indica, a seconda dei casi:

- (i) ciascun importo non rimborsato o corrisposto dal relativo Beneficiario Finale in favore della relativa Banca Ammessa ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento a seguito del verificarsi di un Inadempimento del Beneficiario Finale di cui al Paragrafo (i) della relativa definizione; ovvero
- (ii) ciascuna somma pagata da un Confidi Ammesso in favore del relativo Finanziatore Sottostante a seguito del verificarsi di un Inadempimento del Beneficiario Finale di cui al Paragrafo (ii) della relativa definizione.

“Periodo di Ramp-Up” indica il periodo decorrente dalla Data di Attivazione fino alla data antecedente tra: (i) il 31 dicembre 2020; (ii) la data in cui l'ammontare del Portafoglio abbia raggiunto l'Importo Massimo del Portafoglio; e (iii) la Data di Recesso.

“Periodo di Riferimento” indica ciascun periodo trimestrale compreso, a seconda dei casi, tra:

- (i) il 1° gennaio ed il 31 marzo;
- (ii) il 1° aprile ed il 30 giugno;
- (iii) il 1° luglio ed il 30 settembre; e
- (iv) il 1° ottobre ed il 31 dicembre,

(estremi inclusi) di ciascun anno di calendario, restando inteso che il primo Periodo di Riferimento decorrerà dalla Data di Attivazione fino alla Data di Riferimento immediatamente successiva.

“Piattaforma” ha il significato di cui alla Premessa (P) al presente Accordo.

“Plafond Individuale” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 5.5 del presente Accordo.

“Portafoglio” indica il portafoglio di Garanzie CDP di volta in volta contro-garantite dal Ministero ai sensi della Controgaranzia nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo.

“Portafoglio CDP” indica il portafoglio di Rapporti Garantiti tempo per tempo garantiti da CDP ai sensi delle Garanzie CDP.

“Porzione Remunerazione” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (Z) al presente Accordo.

“Procedura di Selezione” ha il significato attribuito a tale termine nel successivo articolo 5 (*Procedura di Selezione*).

“Quota Complessiva Massima di Copertura CDP” indica un importo massimo aggregato pari ad Euro 111.926.846,00 e cioè pari all'80% dell'Importo Massimo del Portafoglio CDP.

“Quota Individuale Massima di Copertura CDP” indica, in relazione a ciascun Intermediario Ammesso, un importo massimo pari all'80% del relativo Plafond Individuale.

“Rapporti Garantiti” indica, collettivamente o singolarmente, a seconda dei casi: (i) le Garanzie Confidi; e (ii) i Finanziamenti Garantiti concessi da una Banca Ammessa.

“Regolamento De Minimis” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (H) al presente Accordo.

“Regolamento di Esenzione” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (H) al presente Accordo.

“Remunerazione CDP” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 7.1.

“Requisiti” indica, congiuntamente, i Requisiti Intermediari, i Requisiti Garanzie Confidi, i Requisiti Finanziamenti Garantiti ed i Requisiti Beneficiari Finali.

“Requisiti Beneficiari Finali” indica i requisiti indicati nell'Allegato C (*Requisiti*), Parte I (*Requisiti Beneficiari Finali*), che dovranno essere rispettati da ciascun Beneficiario Finale al fine di poter accedere alla Piattaforma.

“Requisiti Finanziamenti Garantiti” indica i requisiti indicati nell'Allegato C (*Requisiti*), Parte III (*Requisiti Finanziamenti Garantiti*), che dovranno essere rispettati da ciascun Finanziamento Garantito al fine di poter accedere alla Piattaforma.

“Requisiti Garanzie Confidi” indica i requisiti indicati nell'Allegato C (*Requisiti*), Parte IV (*Requisiti Finanziamenti Garantiti*), che dovranno essere rispettati da ciascuna Garanzia Confidi al fine di poter accedere alla Piattaforma.

“Requisiti Intermediari” indica i requisiti indicati nell'Allegato C (*Requisiti*), Parte II (*Requisiti Intermediari*), che dovranno essere rispettati da ciascun Intermediario Ammesso (e, ove applicabili, da ciascun Finanziatore Sottostante) al fine di poter accedere alla Piattaforma.

“Risorse Mipaaf” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (Z) al presente Accordo.

“Risorse Mipaaf Aggiuntive” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.3 del presente Accordo.

“Risorse Mipaaf Iniziali” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (Z) al presente Accordo.

“Termine Ultimo di Escussione CDP” indica, in relazione a ciascuna singola Garanzia CDP, la data antecedente tra: (i) la data che cade 18 mesi dopo la data di inclusione del relativo Rapporto Garantito sottostante nel Portafoglio CDP; e (ii) la Data di Scadenza Finale.

“TUB” indica il D.Lgs. n. 385/1993, come di volta in volta modificato e/o integrato.

“Ultima Data di Inclusione” indica la Data di Rendicontazione immediatamente successiva alla Data di Riferimento che cade 3 mesi dopo la scadenza del Periodo di Ramp-Up, restando inteso che: (i) qualora l'ultimo giorno del Periodo di Ramp-Up sia la Data di Recesso, l'Ultima Data di Inclusione coinciderà con la Data di Recesso stessa; e (ii) qualora l'ultimo giorno del Periodo di Ramp-Up sia la Data di Inclusione in cui il Portafoglio abbia raggiunto l'Importo Massimo del Portafoglio, l'Ultima Data di Inclusione sarà tale Data di Inclusione.

“Ultima Data di Rendicontazione” indica la Data di Rendicontazione immediatamente successiva alla Data di Scadenza Finale.

Articolo 2 (Affidamento a CDP)

- 2.1.** Con il presente Accordo, in esecuzione di (ed in conformità a) quanto previsto nell'Accordo di Cooperazione, il Ministero affida a CDP, che accetta, la gestione della Piattaforma e delle Risorse Mipaaf, secondo i termini e le condizioni (e nei limiti) di seguito previsti.
- 2.2.** In particolare, le Parti convengono che le Risorse Mipaaf Iniziali saranno rese disponibili dal Ministero a supporto della Piattaforma e (per il tramite di CDP e degli Intermediari Ammessi) dei Beneficiari Finali, mediante il rilascio della Controgaranzia da parte del Ministero in favore di CDP, a garanzia dell'esposizione di quest'ultima derivante dalle Garanzie CDP Incluse, il tutto secondo i termini e le condizioni qui di seguito meglio previsti.
- 2.3.** Resta inteso che, anche in esecuzione di quanto previsto nell'articolo 12 dell'Accordo di Cooperazione, il Ministero potrà, in accordo con CDP, rendere disponibili a servizio della Piattaforma nuove risorse, aggiuntive alle Risorse Mipaaf, ed in tal caso le Parti concorderanno le eventuali ed opportune modifiche al presente Accordo, in relazione all'utilizzo di tali risorse aggiuntive (le **“Risorse Mipaaf Aggiuntive”**).

Articolo 3 (Controgaranzia del Ministero)

3.1. Controgaranzia

- (a) Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Ministero presta, con effetto automatico a decorrere dalla Data di Efficacia, in favore di CDP, che accetta, una

contro-garanzia autonoma, diretta, incondizionata, irrevocabile, a prima richiesta, ogni eccezione rimossa o rinunciata, comprese quelle fondate sui rapporti tra CDP e ciascun Intermediario Ammesso, a garanzia di tutte le obbligazioni che saranno assunte da CDP nei confronti di ciascun Intermediario Ammesso ai sensi di ciascuna Garanzia CDP tempo per tempo emessa ed inclusa nel Portafoglio ai sensi del presente Accordo (la “**Controgaranzia**”).

- (b) La Controgaranzia viene emessa, anche ai fini di cui all'Articolo 1938 del codice civile, nei limiti di un importo massimo garantito ed escutibile non eccedente, in aggregato per tutte le Garanzie CDP Incluse, il Cap Prime Perdite (*i.e.*, per un importo pari alle Risorse Mipaaf Iniziali).
- (c) Le Parti riconoscono e si danno atto che, trattandosi di garanzia autonoma e non di fideiussione, gli articoli 1939, 1941, 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile non sono applicabili alla Controgaranzia.
- (d) La Controgaranzia viene rilasciata dal Ministero a titolo gratuito e pertanto in relazione alla stessa nessuna commissione di garanzia o analoga remunerazione sarà dovuta da CDP.

3.2. Inclusione delle Garanzie CDP nel Portafoglio

- (a) Ai fini dell'inclusione di ciascuna Garanzia CDP nel Portafoglio e pertanto dell'ammissione della stessa al beneficio della Controgaranzia, CDP indicherà nella relativa sezione di ciascuna Comunicazione di Rendicontazione inviata in concomitanza con ciascuna Data di Inclusione, le Garanzie CDP dalla stessa emesse nel Periodo di Riferimento avente scadenza alla Data di Riferimento immediatamente precedente, suddivise per ciascun Intermediario Ammesso e con dettaglio delle informazioni a tali fini richieste ai sensi del modello di Comunicazione di Rendicontazione.
- (b) Le relative Garanzie CDP di volta in volta emesse ed indicate in ciascuna Comunicazione di Rendicontazione si intenderanno automaticamente incluse nel Portafoglio e contro-garantite dalla Controgaranzia, a decorrere retroattivamente dalla data di efficacia di tali Garanzie CDP ai sensi dell'Accordo di Garanzia.
- (c) Resta in ogni caso inteso che:
 - (i) senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente Articolo 3.1 (b) e nei successivi Paragrafi (ii) e (iii), le Garanzie CDP potranno essere incluse nel Portafoglio fino a concorrenza di un importo massimo non eccedente: (x) in aggregato, la Quota Complessiva Massima di Copertura CDP (restando inteso, a scopo di chiarezza, che la stessa CDP, a sua volta, sarà responsabile in relazione a tutte le Garanzie CDP dalla stessa emesse, per un importo massimo pari al minore tra: (1) il Cap Prime Perdite; e (2) un ammontare pari al 7% dell'importo nominale delle Garanzie CDP complessivamente emesse fino alla relativa data, al netto degli importi già oggetto di escussione); e (y) in relazione a ciascun Intermediario Ammesso, la Quota Individuale Massima di Copertura CDP (restando inteso, a scopo di

chiarezza, che la stessa CDP, a sua volta, sarà responsabile in relazione a tutte le Garanzie CDP dalla stessa emesse in favore di un singolo Intermediario Ammesso per un importo massimo pari al minore tra: (1) il 7% della relativa Quota Individuale Massima di Copertura; e (2) il 7% dell'importo nominale delle Garanzie CDP complessivamente emesse fino alla relativa data in favore del relativo Intermediario Ammesso, al netto degli importi già oggetto di escussione);

- (ii) fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 3.2 (b), le Garanzie CDP di volta in volta emesse potranno essere incluse nel Portafoglio solamente in concomitanza con una Data di Inclusione; e
- (iii) potranno essere incluse nel Portafoglio esclusivamente le Garanzie CDP che siano state emesse entro il termine ultimo indicato nel relativo Accordo di Garanzia.

3.3. Escussione della Controgaranzia

- (a) La Controgaranzia potrà essere escussa da CDP, in più soluzioni, ai sensi di quanto previsto nel presente Articolo 3.3 (*Escussione della Controgaranzia*) e secondo le modalità di cui al successivo Articolo 4.5, al verificarsi di ciascun Evento di Escussione della Controgaranzia.
- (b) A tal riguardo: (i) CDP, sulla base dell'analogia rendicontazione predisposta dagli Intermediari Ammessi ai sensi del relativo Accordo di Garanzia, dovrà indicare nella relativa sezione di ciascuna Comunicazione di Rendicontazione inviata in concomitanza con una Data di Rendicontazione e fino all'Ultima Data di Rendicontazione (inclusa) tutte le Perdite CDP occorse nel Periodo di Riferimento avente scadenza alla Data di Riferimento immediatamente precedente la relativa Data di Rendicontazione (senza pregiudizio per quanto previsto al successivo Paragrafo (d)); e (ii) il Ministero si impegna, a prima domanda e senza eccezioni, a contro-garantire CDP, fino a concorrenza di un ammontare massimo pari - in aggregato per tutte le Garanzie CDP Incluse - al Cap Prime Perdite, per l'integrale importo di ciascuna Perdita CDP. L'adempimento da parte del Ministero al proprio suddetto obbligo di controgaranzia avverrà in prima istanza mediante utilizzo delle Risorse Mipaaf Iniziali depositate sul Conto Piattaforma e sui relativi Conti Intermediario Ammesso ed automaticamente secondo il meccanismo previsto ai sensi del successivo Articolo 4.5.
- (c) Resta inteso che la Controgaranzia potrà essere escussa solamente con riferimento a Garanzie CDP Incluse in relazione alle quali il relativo Evento di Escussione della Controgaranzia si sia verificato entro e non oltre il Termine Ultimo di Escussione CDP.
- (d) Si precisa a scopo di chiarezza che, ferme restando le ulteriori previsioni e limiti di cui al presente Accordo e a ciascun Accordo di Garanzia, ove a seguito del verificarsi di una Perdita Intermediari Ammessi:

- (i) una Garanzia CDP (e per l'effetto la Controgaranzia) non sia escutibile da parte del relativo Intermediario Ammesso ovvero sia escutibile solamente in parte dallo stesso, a causa del raggiungimento del relativo Cap Prime Perdite (come definito nell'Accordo di Garanzia) maturato a tale data ai sensi del relativo Accordo di Garanzia; e
- (ii) nei successivi Periodi di Riferimento, il Cap Prime Perdite (come definito nell'Accordo di Garanzia) applicabile al relativo Intermediario Ammesso sia aumentato per effetto dell'inclusione di nuovi Rapporti Garantiti nel Portafoglio CDP ai sensi del relativo Accordo di Garanzia,

L'Intermediario Ammesso in questione potrà richiedere il pagamento a valere sulla relativa Garanzia CDP non escutibile ovvero sulla rimanente porzione di tale Garanzia CDP anche nei Periodi di Riferimento successivi a quello in cui si sia verificata la relativa Perdita Intermediari Ammessi (nei limiti in ogni caso del Cap Prime Perdite effettivamente disponibile a seguito del relativo aumento) e CDP a sua volta potrà escutere la Controgaranzia per un pari importo per la connessa Perdita CDP.

3.4. Esclusione di una Garanzia CDP dal Portafoglio

Resta inteso che nel caso in cui uno o più Rapporti Garantiti siano esclusi dal Portafoglio CDP ai sensi di quanto previsto nell'articolo 2.3 dell'Accordo di Garanzia (di seguito, l'“**Esclusione**”): (i) CDP ne darà comunicazione al Ministero nella Comunicazione di Rendicontazione da inviarsi alla Data di Rendicontazione immediatamente successiva alla Data di Riferimento in cui termina il Periodo di Riferimento in cui si sia verificata ciascuna Esclusione; e, per l'effetto (ii) le Garanzie CDP prestate a garanzia dei Rapporti Garantiti in relazione ai quali si sia verificata l'Esclusione si intenderanno escluse dal Portafoglio, con conseguente ripristino (nei casi di cui al suddetto articolo 2.3 dell'Accordo di Garanzia e secondo quanto ivi previsto) della disponibilità dell'Importo Massimo del Portafoglio e del Cap Prime Perdite per i relativi importi (ai termini e subordinatamente alle condizioni di cui al presente Accordo).

Articolo 4 (Modalità di Utilizzo del Conto Piattaforma e Deposito Vincolato)

- 4.1.** A garanzia e ad integrale copertura delle obbligazioni assunte dal Ministero ai sensi del precedente Articolo 3 (*Controgaranzia*) e del successivo Articolo 7 (*Remunerazione CDP*), il Ministero si impegna a versare tempestivamente in favore di CDP ed in ogni caso entro e non oltre la Data di Attivazione (esclusa), sul Conto Piattaforma, l'intero ammontare delle Risorse Mipaaf (di seguito, il “**Deposito Vincolato**”).
- 4.2.** Salvo ove diversamente previsto in via espressa nel presente Accordo, il Deposito Vincolato rimarrà irrevocabilmente in essere: (i) per quanto riguarda le Risorse Mipaaf Iniziali, fino alla data che cade 15 giorni di calendario successivi all'Ultima Data di Rendicontazione (inclusa); e (ii) per quanto riguarda la Porzione Remunerazione, fino alla data che cade 30 Giorni Lavorativi successivi all'Ultima Data di Inclusione (inclusa). Successivamente allo scadere di tali termini (ed in ogni caso subordinatamente all'avvenuto utilizzo delle relative somme da parte di CDP ai fini dei pagamenti alla stessa

dovuti in concomitanza con tali date in relazione all'escussione della Controgaranzia ovvero, a seconda dei casi, al pagamento della Commissione di Gestione), gli importi residui e non utilizzati delle relative porzioni delle Risorse Mipaaf saranno restituiti al Ministero entro 3 mesi dai termini sopra indicati, fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 13.3 (*Limitazione di Responsabilità*).

- 4.3.** Le Parti si danno atto e convengono che, in virtù del mandato di gestione conferito dal Ministero a CDP ai sensi dell'Accordo di Cooperazione e del presente Accordo, CDP svolgerà (ed è con il presente Accordo irrevocabilmente ed incondizionatamente autorizzata a svolgere) direttamente le attività di movimentazione ed utilizzo del Conto Piattaforma e delle Risorse Mipaaf nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo, con facoltà di sub-delega di tali attività, in tutto o in parte, in favore degli Intermediari Ammessi, nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo e negli Accordi di Garanzia e comunque nei limiti delle risorse oggetto del relativo Deposito Intermediari Ammessi ai sensi del successivo Articolo 4.4.
- 4.4.** Al fine di agevolare le meccaniche di escussione delle Garanzie CDP da parte degli Intermediari Ammessi e di favorire pertanto l'implementazione della Piattaforma nell'interesse ultimo dei Beneficiari Finali, con il presente Accordo, le Parti convengono che CDP, con riferimento a ciascun Accordo di Garanzia sottoscritto: (i) utilizzerà (e viene con il presente Accordo irrevocabilmente autorizzata dal Ministero ad utilizzare) le Risorse Mipaaf Iniziali al fine di versare su un conto corrente intestato a CDP, aperto presso un istituto bancario di gradimento della stessa e dedicato esclusivamente alla Piattaforma (il **"Conto Intermediario Ammesso"**), secondo le tempistiche meglio precisate nel relativo Accordo di Garanzia, una porzione delle Risorse Mipaaf Iniziali oggetto del Deposito Vincolato fino ad un importo massimo non eccedente il 7% della relativa Quota Individuale Massima di Copertura CDP, al fine di costituire, a sua volta, in favore di ciascun Intermediario Ammesso, un ulteriore deposito vincolato (il **"Deposito Intermediari Ammessi"**) a garanzia e ad integrale copertura di tutte le obbligazioni di CDP nei confronti di tali Intermediari Ammessi derivanti dalle Garanzie CDP che saranno tempo per tempo emesse in favore del relativo Intermediario Ammesso ai sensi del relativo Accordo di Garanzia; e (ii) conferirà (e viene con il presente Accordo irrevocabilmente autorizzata dal Ministero a conferire) al relativo Intermediario Ammesso un mandato relativo alla gestione delle Risorse Mipaaf Iniziali oggetto del relativo Deposito Intermediari Ammessi e del Conto Intermediario Ammesso, il tutto ai termini e subordinatamente alle condizioni previsti nel relativo Accordo di Garanzia. Le Parti si danno atto che, su richiesta del relativo Intermediario Ammesso, CDP costituirà un pegno in favore dello stesso sul relativo Conto Intermediario Ammesso, a garanzia delle obbligazioni di CDP derivanti dal relativo Accordo di Garanzia, mediante la sottoscrizione di un contratto di pegno secondo il modello allegato all'Accordo di Garanzia.
- 4.5.** Alla luce di quanto precede, le Parti convengono che:
- (a) senza pregiudizio per quanto previsto nel successivo Articolo 6.1 (*Garanzie CDP*) e ai termini e subordinatamente alle condizioni previsti nel relativo Accordo di Garanzia, ciascun Intermediario Ammesso, al verificarsi di un Inadempimento del Beneficiario Finale, potrà escutere ciascuna Garanzia CDP mediante: (i) invio a CDP di una comunicazione di escussione da inviarsi a CDP su base trimestrale ed

attestante il verificarsi di uno o più Inadempimenti del Beneficiario Finale durante ciascun trimestre e il relativo importo delle Garanzie CDP oggetto di escussione; e (ii) decorsi 30 giorni dalla data della relativa comunicazione trimestrale di escussione, prelievo direttamente dal relativo Conto Intermediario Ammesso di una porzione del relativo Deposito Intermediario Ammesso non eccedente l'80% della relativa Perdita Intermediari Ammessi (in ogni caso nei limiti di un importo aggregato non eccedente il minore tra: (i) il 7% della relativa Quota Individuale di Copertura CDP; e (ii) il 7% dell'importo delle Garanzie CDP complessivamente emesse fino alla relativa data in favore del relativo Intermediario Ammesso, al netto degli importi già oggetto di escussione) e, in conseguenza di tale utilizzo del relativo Deposito Intermediari Ammessi, le obbligazioni di CDP di cui alle relative Garanzie CDP oggetto di escussione si intenderanno integralmente adempiute; e

- (b) per effetto dell'intervenuta escussione della Garanzia CDP secondo le modalità che precedono e senza pregiudizio per le altre previsioni del presente Accordo, la Controgaranzia si intenderà automaticamente a propria volta escussa per un pari importo e l'obbligo del Ministero di cui al precedente Articolo 3.3 (b) di contro-garantire la relativa Perdita CDP si intenderà pertanto integralmente adempiuto.

4.6. Resta inteso che, così come ivi meglio previsto, ciascun Accordo di Garanzia dovrà contenere, tra l'altro, l'impegno del relativo Intermediario Ammesso:

- (i) in caso di risoluzione dell'Accordo di Garanzia per qualsiasi motivo ai sensi di quanto ivi previsto (ivi incluso in caso di recesso dal presente Accordo ai sensi del successivo Articolo 11 (*Recesso*)); e/o
- (ii) alla scadenza del termine ultimo di inclusione dei Rapporti Garantiti nel Portafoglio CDP previsto nel relativo Accordo di Garanzia,

a versare a CDP l'importo residuo del relativo Deposito Intermediari Ammessi, fatta eccezione per un importo pari al 7% dell'ammontare delle Garanzie CDP complessivamente emesse fino a tale data in favore del relativo Intermediario Ammesso (al netto degli importi già oggetto di escussione da parte dello stesso).

4.7. Il Conto Piattaforma e ciascun Conto Intermediario Ammesso saranno auspicabilmente fruttiferi. A tal riguardo: (i) fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 13.3 (*Limitazione di responsabilità*), CDP si impegna a restituire al Ministero gli interessi eventualmente maturati sulle somme di volta in volta depositate sul Conto Piattaforma entro 45 Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta scritta da parte del Ministero ed in ogni caso (per la porzione fino a tale data maturata) in concomitanza con l'Ultima Data di Rendicontazione; e (ii) ciascun Intermediario Ammesso si impegnerà a sua volta nel relativo Accordo di Garanzia a trasferire a CDP, mediante accredito sul Conto Piattaforma, entro 30 Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta scritta da parte di CDP ed in ogni caso entro il termine ultimo indicato nell'Accordo di Garanzia, gli interessi eventualmente maturati sulle somme di volta in volta depositate sul relativo Conto Intermediario Ammesso (che dovranno essere retrocessi al Ministero ai sensi del precedente Paragrafo (i)).

- 4.8. Resta inteso che: (i) i costi di gestione del Conto Piattaforma saranno sostenuti dal Ministero e saranno trattenuti da CDP a valere sugli importi di volta in volta da retrocedersi dalla stessa al Ministero; e (ii) i costi di gestione di ciascun Conto Intermediario Ammesso resteranno a carico del relativo Intermediario Ammesso.

Articolo 5 (Procedura di Selezione)

- 5.1. CDP si obbliga a porre in essere ed avviare, entro 3 (tre) mesi dalla Data di Efficacia, con modalità conformi alla normativa applicabile, procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie per l'individuazione e la selezione di uno o più Intermediari Ammessi (la "**Procedura di Selezione**"), secondo i termini e le modalità di cui allo schema di avviso per la selezione degli Intermediari Ammessi allegato al presente Accordo quale Allegato D (*Avviso per la selezione degli Intermediari Ammessi*) comunemente concordato e approvato tra le Parti (l'**"Avviso"**). Copia dell'Avviso sarà pubblicata sui siti internet di CDP e del Ministero. CDP verificherà la possibilità di pubblicare un estratto dell'Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che rimandi ai siti internet sopra indicati per la consultazione dell'Avviso stesso.
- 5.2. Come meglio dettagliato nell'Avviso, gli Intermediari Ammessi dovranno essere in possesso degli applicabili Requisiti Intermediari. In caso di perdita, da parte degli Intermediari Ammessi, degli applicabili Requisiti Intermediari, troveranno applicazione le previsioni del relativo Accordo di Garanzia.
- 5.3. CDP e ciascun Intermediario Ammesso dovranno sottoscrivere, entro 15 Giorni Lavorativi dalla data di selezione del relativo Intermediario Ammesso, il relativo Accordo di Garanzia. Le Parti si danno atto che ciascun Accordo di Garanzia sarà sottoscritto solo dopo la verifica del possesso da parte dei relativi Intermediari Ammessi dei Requisiti Intermediari. In via del tutto eccezionale, nel caso in cui tale verifica - per ragioni che non dipendono dalla volontà di CDP e degli Intermediari Ammessi - richieda un tempo superiore a 30 giorni, l'Accordo di Garanzia potrà essere sottoscritto in pendenza del completamento della verifica medesima, restando inteso che, nel caso in cui la verifica dovesse avere esito negativo, la relativa Garanzia CDP si intenderà immediatamente revocata e l'Accordo di Garanzia integralmente risolto con efficacia *ex tunc*.
- 5.4. Le Parti si danno atto che, come meglio previsto nell'Avviso, le Risorse Mipaaf Iniziali saranno suddivise in 2 (due) lotti finanziari ciascuno di importo pari a Euro 3.917.439,62.
- 5.5. In rapporto al lotto/i finanziario/i affidato/i a ciascun Intermediario Ammesso, CDP allocherà una determinata porzione dell'Importo Massimo del Portafoglio CDP (di seguito, ciascuna di tali porzioni, un "**Plafond Individuale**") (e della connessa porzione del CAP Prime Perdite) ad utilizzo esclusivo del relativo Intermediario Ammesso. Resta inteso che CDP, nelle ipotesi meglio dettagliate nell'articolo 3.9 dell'Accordo di Garanzia, potrà, a sua discrezione, revocare in tutto o in parte il Plafond Individuale affidato a ciascun Intermediario Ammesso e dallo stesso non utilizzato ed in tal caso, al fine di raggiungere l'Importo Massimo del Portafoglio CDP, la stessa avrà la facoltà, previo accordo con il Ministero e con il relativo Intermediario Ammesso beneficiario, di riallocare tra gli Intermediari Ammessi l'ammontare del relativo Plafond Individuale oggetto di revoca,

secondo un principio di premialità, a partire dall'Intermediario Ammesso che abbia incluso Rapporti Garantiti nel Portafoglio CDP per un maggior importo aggregato.

- 5.6.** CDP si impegna: (i) a comunicare al Ministero l'avvio della Procedura di Selezione; e (ii) a fornire al Ministero l'elenco degli Intermediari Ammessi, con indicazione del relativo Plafond Individuale (e connessa porzione del Cap Prime Perdite massimo).
- 5.7.** Resta inteso che: (i) qualora all'esito della conclusione della Procedura di Selezione, non sia stato selezionato alcun Intermediario Ammesso (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per la mancanza di uno o più Requisiti Intermediari in capo agli Intermediari partecipanti e/o per la mancata partecipazione di Intermediari alla Procedura di Selezione), CDP non incorrerà in alcuna responsabilità e le Parti si impegnano a valutare eventuali modalità alternative di attuazione della Piattaforma, anche eventualmente mediante l'implementazione di una nuova procedura di selezione; e (ii) ove, a seguito della conclusione della Procedura di Selezione, non dovessero essere assegnati uno o più dei lotti finanziari messi a disposizione nell'ambito della Procedura di Selezione, CDP: (a) offrirà tali risorse residue in favore degli Intermediari Ammessi sulla base dell'ordine di graduatoria raggiunto dagli stessi nella Procedura di Selezione; e, nel caso in cui gli Intermediari Ammessi non fossero disponibili ad utilizzare tale importo aggiuntivo (b) avrà la facoltà di esperire una nuova procedura di selezione per l'allocazione di tali risorse, secondo criteri e modalità da concordarsi con il Ministero.
- 5.8.** Resta altresì inteso, a scopo di chiarezza, che l'avvenuta selezione degli Intermediari Ammessi nell'ambito della Procedura di Selezione (o della diversa procedura posta in essere nei casi previsti dal precedente Articolo 5.7) legittimerà gli stessi ad accedere anche all'utilizzo delle Risorse Mipaaf Aggiuntive, previo accordo con il relativo Intermediario Ammesso e sulla base di quanto sarà convenuto tra il Ministero e CDP in relazione all'utilizzo di tali Risorse Mipaaf Aggiuntive.

Articolo 6 (Garanzie CDP)

6.1. Garanzie CDP

- (a) Come meglio dettagliato in ciascun Accordo di Garanzia, al fine di poter essere inclusa nel Portafoglio, ciascuna Garanzia CDP dovrà essere dalla stessa emessa:
- (i) ai sensi e nel rispetto del relativo Accordo di Garanzia;
 - (ii) in favore di un Intermediario Ammesso che rispetti gli applicabili Requisiti Intermediari;
 - (iii) a garanzia di un Finanziamento Garantito ovvero di una Garanzia Confidi che rispettino, a seconda dei casi e rispettivamente, i Requisiti Finanziamenti Garantiti ovvero i Requisiti Garanzie Confidi;
 - (iv) fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo (v), per un importo massimo garantito pari all'80% dell'ammontare iniziale in linea capitale, a seconda dei casi: (a) garantito ai sensi della relativa Garanzia Confidi; ovvero

- (b) erogato in favore di un Beneficiario Finale dalla relativa Banca Ammessa ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento;
- (v) in ogni caso, fino ad un importo massimo escutibile non eccedente: (a) in aggregato per tutte le Garanzie CDP, il minore tra: (x) il Cap Prime Perdite; e (y) il 7% dell'ammontare di tutte le Garanzie CDP complessivamente emesse fino alla relativa data (al netto degli importi già oggetto di escussione); e (b) per ciascun Intermediario Ammesso, un ammontare pari al minore tra: (x) il 7% della relativa Quota Individuale di Copertura CDP; e (y) il 7% dell'importo di tutte le Garanzie CDP complessivamente emesse fino alla relativa data in favore del relativo Intermediario Ammesso (al netto degli importi già oggetto di escussione); e
- (vi) per una durata non eccedente il relativo Termine Ultimo di Escussione.
- (b) Ciascun Rapporto Garantito di volta in volta in essere potrà essere incluso nel Portafoglio CDP, secondo i termini, le condizioni e le modalità previsti in ciascun Accordo di Garanzia.
- (c) Fermo restando quanto previsto al precedente Paragrafo (a) (v), resta inteso che l'importo aggregato in linea capitale dei Rapporti Garantiti che saranno inclusi nel Portafoglio CDP non potrà eccedere: (i) in aggregato, l'Importo Massimo del Portafoglio CDP; e (ii) in relazione a ciascun Intermediario Ammesso, l'importo del relativo Plafond Individuale. A tal riguardo, si precisa che nel caso in cui, successivamente all'inclusione di un Rapporto Garantito nel Portafoglio CDP, il relativo Finanziamento Garantito non sia stato, in tutto o in parte, erogato entro il trimestre immediatamente successivo, CDP ne darà notizia al Ministero in ciascuna Comunicazione di Rendicontazione sulla base dell'analoga rendicontazione da fornirsi da parte degli Intermediari Ammessi ed il relativo Rapporto Garantito e la relativa Garanzia CDP si intenderanno pertanto automaticamente esclusi (integralmente o in relazione alla relativa porzione non erogata), rispettivamente, dal Portafoglio CDP e dal Portafoglio a decorrere da tale Data di Rendicontazione, con l'effetto di ripristinare la disponibilità in precedenza impegnata dell'Importo Massimo del Portafoglio e dei Plafond Individuali per i relativi ammontari. Resta altresì inteso che l'importo complessivo delle Garanzie CDP contemporaneamente in essere a garanzia di ciascun singolo Beneficiario Finale non potrà superare, di volta in volta, un importo massimo pari ad Euro 2.500.000,00.
- (d) Così come meglio previsto nell'Accordo di Garanzia, la verifica della conformità di ciascun Rapporto Garantito (e di ciascun Finanziamento Garantito concesso da un Finanziatore Sottostante) con i Requisiti sarà effettuata da ciascun Intermediario Ammesso e l'inclusione di ciascun Rapporto Garantito nel Portafoglio CDP sarà subordinata, tra l'altro, alla ricezione da parte di CDP di una dichiarazione del relativo Intermediario Ammesso, redatta secondo il testo contenuto nel modello di comunicazione di rendicontazione di cui all'Allegato A all'Accordo di Garanzia (di seguito, la **"Dichiarazione di Conformità"**), attestante, tra l'altro, quanto segue:

- (i) che il relativo Intermediario Ammesso rispetti gli applicabili Requisiti Intermediari;
 - (ii) che il Beneficiario Finale del relativo Finanziamento Garantito rispetti i Requisiti Beneficiari Finali, fermo restando che il Requisito Beneficiari Finali di cui al Paragrafo (viii) dell'Allegato C (*Requisiti*), Parte I (*Requisiti Beneficiari Finali*), al presente Accordo sarà verificato dal Ministero con il supporto di BMTI ai sensi del successivo Paragrafo (iii);
 - (iii) di aver ricevuto una dichiarazione, tramite PEC, da parte del Ministero, per il tramite della BMTI, attestante: (1) di aver ricevuto le dovute evidenze dai competenti uffici circa il rispetto del Requisito Beneficiari Finali di cui al Paragrafo (viii) dell'Allegato C (*Requisiti*), Parte I (*Requisiti Beneficiari Finali*), al presente Accordo; ovvero (2) di aver avviato il procedimento di verifica di tale Requisito Beneficiari Finali e assolto tutti i connessi obblighi procedurali, restando inteso, a scopo di chiarezza, che ove l'autorità competente rilevi la mancanza di tale Requisito Beneficiari Finali, tale evento costituirà un Evento Perdita Agevolazione; e
 - (iv) che, ove il relativo Intermediario Ammesso sia un Confidi Ammesso:
 - (1) la relativa Garanzia Confidi rispetti i Requisiti Garanzie Confidi;
 - (2) il relativo Finanziatore Sottostante rispetti gli applicabili Requisiti Intermediari; e
 - (3) il Finanziamento Garantito concesso dal Finanziatore Sottostante garantito dalla relativa Garanzia Confidi rispetti i Requisiti Finanziamenti Garantiti; e
 - (v) che, ove il relativo Intermediario Ammesso sia una Banca Ammessa, il relativo Finanziamento Garantito rispetti i Requisiti Finanziamenti Garantiti.
- (e) In aggiunta, l'inclusione del relativo Rapporto Garantito nel Portafoglio CDP sarà subordinata:
- (i) all'indicazione, da parte del relativo Intermediario Ammesso, dell'ESL applicabile al relativo Beneficiario Finale in relazione al relativo Finanziamento Garantito, che dovrà essere calcolato dal relativo Intermediario Ammesso sulla base del Modulo ESL; e
 - (ii) alla ricezione di una comunicazione da parte del relativo Intermediario Ammesso attestante che il relativo Beneficiario Finale si sia impegnato direttamente nei confronti del Ministero e CDP (ai sensi di una lettera di impegno separata sottoscritta dal relativo Beneficiario Finale secondo il testo allegato all'Accordo di Garanzia) a rimborsare al Ministero (eventualmente per il tramite di CDP e degli Intermediari Ammessi in virtù delle deleghe conferite ai sensi degli Articoli 8.3 ed 8.4 che seguono) un importo pari al

relativo ESL applicabile immediatamente al verificarsi di un qualsiasi Evento Perdita Agevolazione.

- (f) Fatto salvo per gli obblighi espressamente previsti nel presente Accordo, resta inteso che CDP svolgerà solamente una verifica formale della sussistenza dei Requisiti e della conformità dei Rapporti Garantiti al presente Accordo ed alla normativa applicabile, sulla base del contenuto della Dichiarazione di Conformità e della ulteriore documentazione da fornirsi da parte degli Intermediari Ammessi ai sensi dell'Accordo di Garanzia.
- (g) Resta altresì inteso che l'istruttoria economico-finanziaria relativa ai Beneficiari Finali e ai relativi Rapporti Garantiti sarà effettuata dagli Intermediari Ammessi nella loro assoluta autonomia e discrezionalità senza alcuna ingerenza da parte di (e/o responsabilità in capo a) CDP e/o al Ministero.
- (h) In caso di mancato rispetto o perdita, in relazione ai Rapporti Garantiti, di un qualsiasi Requisito troveranno applicazione le relative disposizioni dell'Accordo di Garanzia restando fin da ora inteso, a scopo di chiarezza, che tali eventi non determineranno in alcun caso il venir meno della Controgaranzia da parte del Ministero, fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 3.4 e all'articolo 2.3 dell'Accordo di Garanzia.
- (i) Fermo restando quanto previsto al precedente Paragrafo (a) (v) e così come meglio previsto nell'Accordo di Garanzia, ciascuna Garanzia CDP potrà essere escussa da parte del relativo Intermediario Ammesso: (i) al verificarsi di un Inadempimento del Beneficiario Finale; (ii) entro il Termine Ultimo di Escussione CDP; (iii) per un importo non eccedente l'80% dell'ammontare di ciascuna Perdita Intermediari Ammessi di volta in volta occorsa; e (iv) secondo le modalità indicate nel precedente Articolo 4.5.
- (j) In esecuzione di quanto previsto nell'Accordo di Cooperazione e nella normativa applicabile, ciascuna Garanzia CDP dovrà essere concessa senza alcuna remunerazione a carico del relativo Intermediario Ammesso, di ciascun Finanziatore Sottostante e/o di ciascun Beneficiario Finale. A tal riguardo, in ciascun Accordo di Garanzia, dovrà essere previsto l'impegno del relativo Intermediario Ammesso a retrocedere integralmente il beneficio finanziario derivante dall'utilizzo delle Risorse Mipaaf Iniziali in favore dei Beneficiari Finali, in conformità con quanto previsto dal Regolamento De Minimis ovvero, a seconda dei casi, dal Regolamento di Esenzione.

Articolo 7 (Remunerazione CDP)

- 7.1.** A fronte dell'attività svolta e da svolgersi da CDP in relazione alla strutturazione e gestione della Piattaforma, fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 7.2, il Ministero si impegna a corrispondere a CDP, a valere sulla Porzione Remunerazione delle Risorse Mipaaf e a titolo di rimborso delle spese e dei costi dalla stessa sostenuti:

- (i) una commissione di strutturazione per un ammontare pari all'1,5% dell'importo delle Risorse Mipaaf Iniziali, da corrispondersi *una tantum* entro 10 Giorni Lavorativi dall'avvenuta selezione del primo Intermediario Ammesso (di seguito, la "**Commissione di Strutturazione**"); e
 - (ii) entro 30 Giorni Lavorativi decorrenti da ciascuna Data di Rendicontazione Commissione di Gestione, una commissione di gestione per un ammontare pari allo 0,14% (corrispondente al 2% dell'ammontare di Risorse Mipaaf Iniziali impegnate a fronte delle Garanzie CDP concesse) dell'importo di ciascuna Garanzia CDP Inclusa emessa da CDP durante i due Periodi di Riferimento immediatamente precedenti la relativa Data di Data di Rendicontazione Commissione di Gestione (ovvero, per quanto riguarda la prima Data di Rendicontazione Commissione di Gestione, durante il periodo compreso tra la Data di Attivazione e la Data di Rendicontazione Commissione di Gestione immediatamente successiva), così come indicato da CDP nella relativa Comunicazione di Rendicontazione e sulla base delle informazioni ivi specificate (la "**Commissione di Gestione**" e, collettivamente con la Commissione di Strutturazione, la "**Remunerazione CDP**").
- 7.2.** Resta in ogni caso inteso che l'ammontare complessivo della Remunerazione CDP non potrà superare il 3,5% dell'ammontare aggregato delle Risorse Mipaaf Iniziali (*i.e.*, un importo non eccedente la Porzione Remunerazione).
- 7.3.** Ai fini del pagamento della Remunerazione CDP, in virtù del mandato di cui al precedente Articolo 4, CDP potrà prelevare dal Conto Piattaforma e trasferire sul Conto CDP, in concomitanza con le relative date di pagamento, le relative somme a valere sulla Porzione Remunerazione delle Risorse Mipaaf, previo nulla-osta del Ministero che sarà concesso previa verifica formale subordinatamente: (i) per quanto riguarda la Commissione di Gestione, all'indicazione del relativo importo dovuto nella Comunicazione di Rendicontazione da inviarsi alla relativa Data di Pagamento Commissione di Gestione insieme con la rendicontazione dei costi sostenuti da CDP (ivi inclusi, tra gli altri, i costi connessi alla negoziazione, sottoscrizione, esecuzione, gestione ed implementazione del presente Accordo e i costi delle eventuali consulenze esterne attivate anche a tali fini da CDP); e (ii) per quanto riguarda la Commissione di Strutturazione, all'invio al Ministero di evidenza scritta dell'avvenuta selezione del primo Intermediario Ammesso e all'indicazione dei costi sostenuti da CDP (ivi inclusi, tra gli altri, i costi connessi alla strutturazione della Piattaforma e alla negoziazione, sottoscrizione, esecuzione, gestione ed implementazione del presente Accordo e i costi delle eventuali consulenze esterne attivate anche a tali fini da CDP).
- 7.4.** Ai fini della fatturazione, le Parti riconoscono e convengono che le attività poste in essere da CDP ai sensi del presente Accordo e in relazione all'operatività della Piattaforma, oggetto della Remunerazione CDP, costituiscono, in base all'articolo 10, paragrafo 1, del D.P.R. 633/1972, prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Articolo 8 (Recuperi)

- 8.1.** CDP si impegna:

- (i) sulla base delle analoghe comunicazioni da inviarsi a CDP da parte degli Intermediari Ammessi ai sensi degli Accordi di Garanzia, ad includere, nell'apposita sezione di ciascuna Comunicazione di Rendicontazione da inviarsi in concomitanza con ciascuna Data di Rendicontazione (per chiarezza, anche successiva all'Ultima Data di Rendicontazione) l'indicazione di tutti gli Importi Recuperati (nonché degli Importi Recuperati ESL, ove applicabile) durante il Periodo di Riferimento avente scadenza alla Data di Riferimento immediatamente precedente la relativa Data di Rendicontazione;
 - (ii) a corrispondere al Ministero tutti gli Importi Recuperati e gli Importi Recuperati ESL (ove applicabile), dalla stessa effettivamente incassati entro 30 Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta scritta da parte del Ministero ed in ogni caso entro 30 Giorni Lavorativi dall'Ultima Data di Rendicontazione (restando inteso che, successivamente a tale data, CDP retrocederà di volta in volta al Ministero gli Importi Recuperati e gli Importi Recuperati ESL (ove applicabile) dalla stessa incassati su base semestrale);
 - (iii) a fare sì che, in ciascun Accordo di Garanzia e come ivi meglio previsto, il relativo Intermediario Ammesso si impegni: (a) a comunicare a CDP gli Importi Recuperati dallo stesso di volta in volta incassati; (b) a corrispondere a CDP, mediante accredito sul Conto Piattaforma, una porzione pari all'80% di tali Importi Recuperati; e (c) in caso di esercizio del diritto di sub-delega di cui al successivo Articolo 8.4, ad esercitare con la diligenza richiesta ad un soggetto qualificato e comunque secondo le proprie *policy* interne le Azioni di Recupero e (se del caso) le Azioni di Recupero ESL in nome e per conto di CDP e del Ministero; e
 - (iv) a fare sì che che ciascun Confidi Ammesso si impegni a fare sì che ciascun Finanziatore Sottostante a sua volta si obblighi (a) a comunicare al relativo Confidi Ammesso gli Importi Recuperati dallo stesso di volta in volta incassati; (b) a corrispondere al relativo Confidi Ammesso una percentuale di tali Importi Recuperati pari alla percentuale di copertura della relativa Garanzia Confidi; e (c) in caso di esercizio del diritto di sub-delega di cui al successivo Articolo 8.4, ad esercitare con la diligenza richiesta ad un soggetto qualificato e comunque secondo le proprie *policy* interne le Azioni di Recupero, in nome e per conto di CDP e del Ministero.
- 8.2.** Resta inteso che ciascun Importo Recuperato di volta in volta versato sul Conto Piattaforma ovvero altrimenti incassato dal Ministero, da CDP e/o dagli Intermediari Ammessi e/o dai Finanziatori Sottostanti non avrà l'effetto di ripristinare la disponibilità delle Risorse Mipaaf a servizio della Piattaforma.
- 8.3.** In virtù del più ampio mandato di gestione delle Risorse Mipaaf conferito a CDP ai sensi del presente Accordo, il Ministero irrevocabilmente delega a CDP (con facoltà di sub-delega ai sensi del successivo Articolo 8.4): (i) l'attivazione e la gestione delle Attività di Recupero; e (ii) l'attivazione e la gestione delle attività di recupero non giudiziale dell'ESL allo stesso dovuto nel caso si verifichi un Evento Perdita Agevolazione (le "**Attività di Recupero ESL**"), rimanendo inteso che, decorsi 12 mesi dal verificarsi del relativo Evento Perdita Agevolazione, tale delega relativa alle Attività di Recupero ESL si

intenderà automaticamente revocata e le eventuali ulteriori attività, anche giudiziali, di recupero dell'ESL saranno svolte dal Ministero in via esclusiva.

- 8.4.** Resta inteso che CDP, a sua volta, potrà sub-delegare al relativo Intermediario Ammesso (con espressa facoltà dei Confidi Ammessi di ulteriore sub-delega al relativo Finanziatore Sottostante, fatta eccezione per le Attività di Recupero ESL, che non saranno sub-delegabili da parte del relativo Confidi Ammesso), l'attivazione e la gestione delle Attività di Recupero e delle Attività di Recupero ESL (nei limiti di quanto sopra previsto).

Articolo 9 (Dichiarazioni e garanzie delle Parti)

- 9.1.** Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce all'altra Parte:

- (a) di avere validamente approvato e deliberato la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Accordo, nonché di avere posto in essere tutte le attività e avere ottenuto tutti i permessi, le licenze e le autorizzazioni, ivi inclusi i relativi impegni di spesa, eventualmente necessari al fine di (i) concludere ed eseguire il presente Accordo e (ii) assicurare che le obbligazioni assunte con il presente Accordo siano per essa legittime, valide e vincolanti; e
- (b) che la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Accordo e dei relativi Allegati non violano né costituiscono inadempimento rispetto a leggi e regolamenti vigenti ad essa applicabili, contratti, atti, accordi o altri documenti per essa vincolanti, ovvero eventuali ordinanze, citazioni, sentenze, lodi arbitrali, decreti, altri atti giudiziali o provvedimenti amministrativi per essa vincolanti.

Articolo 10 (Impegni delle Parti)

10.1. Impegni di CDP

In aggiunta agli ulteriori impegni a carico di CDP previsti altrove nel presente Accordo, con la sottoscrizione del presente Accordo, CDP si impegna nei confronti del Ministero a:

- (a) inviare al Ministero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato al successivo Articolo 13.7 (*Comunicazioni*), in concomitanza con ciascuna Data di Rendicontazione, una Comunicazione di Rendicontazione, da redigersi sulla base delle informazioni contenute nelle analoghe rendicontazioni da trasmettersi da parte degli Intermediari Ammessi a CDP ai sensi dell'Accordo di Garanzia, al fine di rendicontare al Ministero l'andamento del Portafoglio e le Risorse Mipaaf tempo per tempo disponibili.

Ciascuna Comunicazione di Rendicontazione conterrà le informazioni di dettaglio relative al Portafoglio previste nel presente Accordo e nell'Allegato B, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti informazioni: (i) solamente in concomitanza con una Data Inclusione, l'elenco delle Garanzie CDP Incluse secondo quanto previsto nel precedente Articolo 3.2 (*Inclusione delle Garanzie CDP nel Portafoglio*); (ii) in concomitanza con ciascuna Data di Rendicontazione fino all'Ultima Data di Rendicontazione (inclusa), gli importi della Controgaranzia tempo per tempo oggetto di escussione secondo quanto previsto nel precedente Articolo 3.3 (*Escussione della*

Controgaranzia); (iii) in concomitanza con ciascuna Data di Rendicontazione Commissione di Gestione, l'importo della Commissione di Gestione dovuta; e (iv) in concomitanza con ciascuna Data di Rendicontazione (a scopo di chiarezza, anche successiva all'Ultima Data di Rendicontazione), l'ammontare di ciascun Importo Recuperato e di ciascun Importo Recuperato ESL (ove applicabile), secondo quanto previsto al precedente Articolo 8 (*Recuperi*);

- (b) prevedere, in ciascun Accordo di Garanzia, l'impegno del relativo Intermediario Ammesso a retrocedere integralmente a CDP mediante accredito sul Conto Piattaforma e secondo la periodicità indicata nel relativo Accordo di Garanzia, gli Importi Recuperati ESL eventualmente incassati dal relativo Intermediario Ammesso in virtù della delega conferita ai sensi del precedente Paragrafo 8.4;
- (c) prevedere in ciascun Accordo di Garanzia impegni di rendicontazione a carico degli Intermediari Ammessi in linea e compatibili con gli obblighi di rendicontazione di CDP ai sensi del presente Accordo;
- (d) partecipare a incontri pubblici, in collaborazione con il Ministero, per la divulgazione dell'avvio della Piattaforma e dei relativi risultati conseguiti;
- (e) fare sì che il relativo Intermediario Ammesso si impegni, nell'Accordo di Garanzia, a promuovere la Piattaforma e, su base c.d. *best effort*, ad impegnare integralmente il relativo Plafond Individuale;
- (f) fare sì che ciascun Intermediario Ammesso si impegni a cooperare con CDP ed il Ministero ai fini dell'implementazione della Piattaforma e nella raccolta di tutti i dati richiesti dalla normativa e dalle linee guida comunitarie e nazionali applicabili, ai fini del monitoraggio (finanziario, fisico e procedurale) dell'utilizzo delle Risorse Mipaaf Iniziali, garantendo l'archiviazione elettronica e la disponibilità della relativa documentazione, sulla base delle indicazioni del Ministero e degli obblighi previsti in ciascun Accordo di Garanzia;
- (g) mantenere, e a far sì che ciascun Intermediario Ammesso si impegni a mantenere, presso la propria sede, i documenti di rispettiva competenza relativi alla gestione della Piattaforma per un periodo di almeno 10 anni, in modo, tra l'altro, da permettere alla Commissione Europea di svolgere gli eventuali controlli previsti dall'articolo 12 del Regolamento di Esenzione e dall'Articolo 6, comma 5, del Regolamento De Minimis;
- (h) esercitare diligentemente i propri diritti ai sensi degli Accordi di Garanzia;
- (i) consentire, previo congruo preavviso e durante i normali orari di lavoro, le necessarie verifiche di conformità da parte del Ministero delle prestazioni eseguite da CDP in esecuzione del presente Accordo, mediante proprio personale; e
- (j) fare sì che gli Intermediari Ammessi si impegnino, nell'Accordo di Garanzia, agli adempimenti previsti per i "Soggetti Concedenti" ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, co. 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 come successivamente modificata o integrata), in particolare per

quanto riguarda la registrazione dei singoli Finanziamenti Garantiti e le verifiche ivi previste.

10.2. Impegni del Ministero

In aggiunta agli ulteriori impegni a carico del Ministero previsti altrove nel presente Accordo, con la sottoscrizione del presente Accordo, il Ministero si impegna nei confronti di CDP a:

- (a) cooperare con CDP in relazione all'implementazione della Piattaforma, fornendo, tra l'altro, i necessari chiarimenti, indicazioni ed istruzioni di volta in volta richiesti da CDP, e sottoscrivere e/o porre in essere qualsiasi documento e/o attività necessaria e/o utile al fine di consentire a CDP la gestione della Piattaforma nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo;
- (b) mettere a disposizione di CDP e degli Intermediari Ammessi il Modulo ESL;
- (c) adempiere agli obblighi esistenti a proprio carico ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- (d) espletare tutti gli adempimenti di propria competenza necessari ai fini della corretta applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, ed in particolare:
 - (i) ove applicabile, a comunicare alla Commissione europea le informazioni sintetiche sulla misura di aiuto di cui al presente Accordo esentata ai sensi del Regolamento di Esenzione, entro 20 giorni lavorativi dalla Data di Attivazione, nelle modalità indicate dall'art. 11, lett. a) del Regolamento di Esenzione; e
 - (ii) ad iscrivere la misura di aiuto di cui al presente Accordo nel Registro nazionale aiuti, attraverso la procedura informatica disponibile sul web il più presto possibile, e comunque non oltre entro 60 giorni dalla Data di Attivazione ai sensi dell'art. 8, co. 1 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, co. 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 come successivamente modificata o integrata);
- (e) pubblicare un avviso per la ricezione di manifestazioni di interesse da parte dei Beneficiari Finali a beneficiare della agevolazione di cui alla Controgaranzia, contenente le istruzioni operative per la presentazione della domanda e per il soddisfacimento dei Requisiti dei Beneficiari Finali, anche al fine di porre in essere le verifiche di cui al successivo Paragrafo (f); e
- (f) richiedere, con il supporto di BMTI, la documentazione antimafia e verificare la sussistenza del Requisito Beneficiari Finali di cui al paragrafo (viii) dell'Allegato C (*Requisiti*), Parte I (*Requisiti Beneficiari Finali*), al presente Accordo.

Articolo 11 (Recesso)

- 11.1.** Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo mediante lettera raccomandata A/R, anticipata via PEC (la "**Comunicazione di Recesso**"). Resta inteso che il recesso di una delle Parti ai sensi del presente Articolo 11 (**Recesso**) diverrà efficace a decorrere dalla prima Data di Rendicontazione successiva alla Data di Riferimento in cui termina il Periodo di Riferimento durante il quale sia inviata la Comunicazione di Recesso (la "**Data di Recesso**").
- 11.2.** L'esercizio del diritto di recesso ai sensi del presente Articolo 11 (**Recesso**) avrà efficacia *ex nunc* e, pertanto, a decorrere dalla Data di Recesso:
- (a) CDP non potrà più includere nel Portafoglio nuove Garanzie CDP;
 - (b) tutti gli obblighi delle Parti assunti ai sensi del presente Accordo rimarranno validi e vincolanti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli obblighi di controgaranzia del Ministero, gli obblighi di rendicontazione di cui all'Articolo 10.1 e gli obblighi di retrocessione degli Importi Recuperati), in relazione esclusivamente alle Garanzie CDP Incluse in essere alla data di efficacia del recesso dal presente Accordo;
 - (c) la disponibilità delle Risorse Mipaaf Iniziali e la Controgaranzia resteranno valide ed efficaci tra le Parti, con pieno e immutato diritto di CDP di escutere la Controgaranzia in relazione alle Garanzie CDP Incluse in essere alla data di efficacia del recesso dal presente Accordo;
 - (d) l'eventuale recesso dal presente Accordo non pregiudicherà, né limiterà in alcun modo l'operatività della Controgaranzia in relazione alle Garanzie CDP Incluse in essere alla data di efficacia del recesso medesimo, che resterà, pertanto, pienamente valida ed efficace conformemente ai relativi originari termini e condizioni; e
 - (e) CDP dovrà restituire al Ministero gli importi residui delle Risorse Mipaaf oggetto del Deposito Vincolato non utilizzate a tale data, al netto: (a) di una porzione pari al 7% dell'ammontare delle Garanzie CDP complessivamente emesse fino a tale data (al netto degli importi già oggetto di escussione); e (b) degli importi spettanti eventualmente a CDP a titolo di Remunerazione CDP e/o di escussione della Controgaranzia maturati in concomitanza con la Data di Recesso, rimanendo inteso che CDP non incorrerà in alcuna responsabilità nel caso in cui tale restituzione non sia possibile a causa dell'inadempimento da parte del relativo Intermediario Ammesso al proprio conseguente obbligo, previsto nell'Accordo di Garanzia, di restituire e/o versare i corrispondenti ammontari oggetto del relativo Deposito Intermediari Ammessi.
- 11.3.** Senza pregiudizio per quanto previsto al successivo Articolo 13.3, resta fermo, a scopo di chiarezza, il diritto di ciascuna Parte al risarcimento dei danni subiti in caso di inadempimento dell'altra Parte ovvero di non veridicità o correttezza delle dichiarazioni e garanzie dalla stessa rese o ripetute alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Accordo.

Articolo 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

12.1. Ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*) e agli artt. 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 (*"Misure urgenti in materia di sicurezza"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, CDP, così come meglio indicato nell'Allegato E (*Conti*), si obbliga:

- (i) ad utilizzare, al fine di effettuare o ricevere i pagamenti previsti dal presente Accordo relativi alla Remunerazione CDP, il Conto CDP o il Conto Piattaforma, a seconda dei casi secondo quanto previsto nel presente Accordo, quali conti dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa di cui al presente Accordo;
- (ii) a comunicare al Ministero le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul Conto CDP e sul Conto Piattaforma entro 20 Giorni Lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo;
- (iii) a comunicare gli estremi identificativi di qualsiasi conto corrente che dovesse sostituire il Conto CDP e/o il Conto Piattaforma aperto successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo entro sette giorni dalla relativa accensione;
- (iv) ad utilizzare, al fine di effettuare o ricevere i pagamenti previsti dal presente Accordo, lo strumento del bonifico, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- (v) così come meglio precisato nell'Allegato E (*Conti*), ad inserire, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Accordo connesse con la Remunerazione CDP, ove applicabile, il Codice Identificativo di Gara ("**CIG**") attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Codice Unico di Progetto ("**CUP**") (i.e., J58H17000010001); e
- (vi) ad inserire, nei contratti sottoscritti con la filiera delle imprese (come definita nell'Articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136), un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assuma gli applicabili obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

12.2. Gli applicabili obblighi di tracciabilità relativi ai flussi e ai rapporti tra CDP e gli Intermediari Ammessi sono previsti nell'Accordo di Garanzia.

12.3. Le Parti si impegnano in particolare a gestire le movimentazioni dei flussi finanziari relativi all'esecuzione del presente Accordo, anche ai fini del rispetto delle disposizioni di tracciabilità dei flussi finanziari, in conformità a quanto previsto nell'Allegato E (*Conti*).

Articolo 13 (Miscellanea)

13.1. Divieto di Cessione

Ciascuna parte non potrà cedere i propri diritti e/o obblighi ai sensi del presente Accordo, né i rispettivi crediti dallo stesso nascenti, salvo il preventivo consenso dell'altra Parte.

13.2. Pagamenti

- (a) Tutti i pagamenti dovuti dal Ministero ai sensi del presente Accordo saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso il Ministero procedere a compensare suoi debiti con qualunque credito da essa vantato nei confronti di CDP a qualsiasi titolo.
- (b) Tutti i pagamenti da eseguirsi da ciascuna Parte ai sensi del presente Accordo saranno effettuati senza alcuna deduzione o ritenuta relativa a tasse, imposte o altro, a meno che la deduzione o la ritenuta sia prevista per legge, nel qual caso la relativa Parte dovrà corrispondere all'altra Parte un importo aggiuntivo affinché l'importo ricevuto da quest'ultima sia pari all'importo che sarebbe stato dalla medesima ricevuto se la deduzione o la ritenuta non fosse stata effettuata.
- (c) Tutti i pagamenti di cui al presente Accordo dovranno essere effettuati secondo quanto previsto nell'Allegato E (*Conti*).

13.3. Limitazione di responsabilità

- (a) CDP non sarà in alcun modo responsabile nei confronti del Ministero in relazione a qualsiasi danno o costo dallo stesso sopportato (o per qualsiasi inadempimento di CDP ai propri obblighi di cui al presente Contratto verificatosi) a causa dell'inadempimento da parte degli Intermediari Ammessi e/o dei Beneficiari Finali ai propri obblighi ai sensi del relativo Accordo di Garanzia e della documentazione contrattuale inerente i Rapporti Garantiti e/o di legge (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, gli obblighi di restituire al Ministero le Risorse Mipaaf nei casi previsti dal presente Accordo), salvo dolo o colpa grave di CDP giudizialmente accertati.
- (b) Salvo ove altrimenti previsto in via espressa nel presente Accordo, il Ministero prende altresì atto che CDP svolgerà una verifica meramente formale dei flussi di rendicontazione e delle ulteriori informazioni che saranno di volta in volta forniti da ciascun Intermediario Ammesso e non sarà pertanto responsabile della veridicità delle informazioni di volta in volta fornite al Ministero, salvo dolo o colpa grave di CDP giudizialmente accertati.

13.4. Trattamento dei dati personali

- (a) Le Parti, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali e nell'esecuzione del presente Accordo, tratteranno i dati personali raccolti in qualità di autonomi Titolari del trattamento ciascuna per quanto di propria competenza, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 della relativa normativa nazionale di dettaglio, nonché degli applicabili provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali ("**Garante**") e più in generale della normativa privacy pro tempore vigente.
- (b) Le Parti, inoltre, prendono atto e consentono, ai sensi della normativa di volta in volta vigente in materia di privacy che i dati personali forniti possano essere oggetto di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dalle Autorità di Vigilanza.
- (c) Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti dichiarano di aver reciprocamente prestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità previste dal sopracitato Accordo.

13.5. Clausola anticorruzione

CDP si obbliga, nell'esecuzione del presente Accordo, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

13.6. Rinunzia e cumulabilità dei rimedi

- (a) L'eventuale mancato o ritardato esercizio da parte di ciascuna delle Parti di qualsiasi diritto, rimedio, potere o privilegio previsto ai sensi del presente Accordo di Finanziamento non potrà intendersi come rinunzia agli stessi, né l'esercizio isolato o parziale di qualsiasi diritto, rimedio, potere o privilegio ai sensi del presente Accordo di Finanziamento precluderà l'esercizio di altri o ulteriori diritti, rimedi, poteri o privilegi.
- (b) I diritti, rimedi, poteri e privilegi qui previsti sono cumulativi e non escludono altri diritti, rimedi, poteri e privilegi conferiti dalla legge.

13.7. Comunicazioni

Salvo ove diversamente previsto in via espressa nel presente Accordo, tutte le comunicazioni relative al presente Accordo devono essere effettuate mediante Raccomandata A/R con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificata ai seguenti recapiti:

Per il **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**

Via XX Settembre, 20

Alla c.a. di Ufficio PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione

e-mail: pgai2@politicheagricole.it

pec: saq2@pec.politicheagricole.it

Per **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito n. 4,

00185 ROMA

Alla c.a. di Area Istituzioni Finanziarie – Servizio Finanza Strutturata

pec: cdpspa@pec.cdp.it

13.8. Modifiche

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata e approvata per iscritto dalle Parti.

13.9. Invalidità parziale

- (a) Fatta salva qualsiasi altra disposizione del presente Accordo, nel caso in cui una o più disposizioni dello stesso fossero o divenissero illegali, invalide o inefficaci sotto qualsivoglia aspetto ai sensi di legge, tale illegalità, invalidità o inefficacia non renderà illegali, invalide o inefficaci le rimanenti disposizioni del presente Accordo.
- (b) Nei limiti del possibile e nella più ampia misura consentita da qualsiasi legge applicabile, le disposizioni ritenute illegali, invalide o inefficaci saranno interpretate

o sostituite in maniera tale da riflettere il più fedelmente possibile l'intento contrattuale delle Parti.

13.10. Accordo negoziato

Il presente Accordo è stato negoziato in ogni sua clausola tra le Parti. Gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile non sono pertanto applicabili al presente Accordo.

13.11. Accordo di Cooperazione

Le Parti si danno atto che gli accordi tra gli stessi in merito alla Piattaforma sono regolati dal combinato disposto dell'Accordo di Cooperazione e del presente Accordo, rimanendo inteso che, in caso di conflitto, il presente Accordo prevarrà in ogni caso.

13.12. Trattamento Fiscale

Il presente Accordo e ogni formalità, garanzia personale e reale connessa, sono esenti dall'applicazione dell'imposta di registro e da qualsiasi altra imposta indiretta ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge (con modifiche) tramite la Legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto relativo ad un'operazione inclusa nella gestione separata di "Cassa depositi e prestiti società per azioni".

13.13. Efficacia

Nonostante ogni altra previsione contenuta nel presente Accordo, le Parti si danno atto che le pattuizioni del presente Accordo diverranno efficaci a decorrere dalla Data di Efficacia, restando inteso che ove la Data di Efficacia non si verifichi entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, quest'ultimo, salvo diversi accordi scritti tra le Parti, si intenderà definitivamente inefficace, fermo restando il diritto di CDP al rimborso dei costi sostenuti in relazione alla strutturazione e sottoscrizione del presente Accordo.

Articolo 14 (Scadenza dell'Accordo)

Il presente Accordo cesserà di essere efficace alla Data di Scadenza Finale restando inteso che: (i) gli articoli 8 (*Recuperi*), 10.1 (a) (iv), 10.1 (g), 10.1 (h), 10.2 (a), 12, 13 (*Miscellanea*), 14 (*Scadenza dell'Accordo*) e 15 (*Composizione bonaria – Foro competente*) rimarranno pienamente in vigore ed efficaci anche dopo la Data di Scadenza Finale; e (ii) in concomitanza con l'Ultima Data di Rendicontazione, CDP dovrà inviare al Ministero l'ultima Comunicazione di Rendicontazione relativa al Periodo di Riferimento che scade alla Data di Scadenza Finale (che potrà includere l'ultima richiesta di escussione della Controgaranzia ai sensi del precedente Articolo 3.3 (*Escussione della Controgaranzia*)).

Resta inteso che, entro 30 Giorni Lavorativi successivi all'Ultima Data di Rendicontazione, qualsiasi importo residuo delle Risorse Mipaaf che risulti a tale data depositato sul Conto Piattaforma e su ciascun Conto Intermediario Ammesso (come indicati nella relativa Comunicazione di Rendicontazione), dovrà essere restituito al Ministero, rimanendo inteso che CDP non incorrerà in alcuna responsabilità nel caso in cui tale restituzione non sia possibile a causa dell'inadempimento da parte del relativo Intermediario Ammesso al proprio conseguente

obbligo, previsto nell'Accordo di Garanzia, di restituire i corrispondenti ammontari oggetto del relativo Deposito Intermediari Ammessi.

Articolo 15 (Composizione bonaria – Foro competente)

- (i) Il presente Accordo è governato dalla legge italiana e sarà interpretato ai sensi della stessa.
- (ii) Le Parti si impegnano a comporre bonariamente ogni eventuale controversia dovesse tra le stesse insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente e, solo in caso di infruttuoso esperimento di tale tentativo di composizione bonaria, la lite sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria.
- (iii) Ai fini del presente Accordo, ciascuna parte elegge domicilio presso la sede legale indicata in epigrafe.

Allegati:

- *Allegato A - Modello di Accordo di Garanzia*
- *Allegato B – Modello di comunicazione di Rendicontazione*
- *Allegato C – Requisiti*
- *Allegato D – Avviso per la selezione degli Intermediari Ammessi*
- *Allegato E - Conti*

* * * * *

Roma, 19 giugno 2018

Per il **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**

Nome: Pietro Gasparri

Qualifica: Dirigente PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione

Per **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Nome: Andrea Nuzzi

Qualifica: Responsabile dell'Area Imprese e Istituzioni Finanziarie

**ALLEGATO A ALL'ACCORDO DI
FINANZIAMENTO E CONTRO-
GARANZIA**

MODELLO DI ACCORDO DI GARANZIA

ACCORDO DI GARANZIA

**relativo alla piattaforma di garanzia a supporto delle organizzazioni di produttori di olio
d'oliva e delle relative associazioni**

(CUP J58H17000010001) – (CIG [●]¹)

TRA

- (1) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Roma, via Goito n. 4, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 80199230584, CCIAA di Roma n. REA 1053767, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, Codice Fiscale 80199230584, Partita IVA 07756511007 (“**CDP**”), in persona di [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del 20 settembre 2017 ed in forza di delega di cui alla comunicazione di servizio n. [●] del [●];

E

- (2) [●]² (di seguito, l’**Intermediario Garantito**”).

PREMESSO CHE:

- (A) ai sensi dell'art. 4 (*Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario*), comma 1, del D.L. 5 maggio 2015, n. 51 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2015, n. 9 (il “**DL**”), al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, alla luce delle particolari criticità produttive del settore e in relazione alle crescenti necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività delle aziende olivicole, nonché per perseguire il miglioramento della qualità del prodotto anche ai fini della certificazione e della lotta alla contraffazione, è stato istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 20 (il “**Ministero**” o il “**Mipaaf**”) un fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario (il “**Fondo**”). L'art. 4, comma 1, del DL ha demandato al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il compito di adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, un decreto per definire i criteri e le modalità di attuazione del piano degli interventi del Fondo, stabilendo, alla lettera e), che tale decreto prevedesse, tra gli altri obiettivi da perseguirsi, quello di *“incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera olivicola, in conformità alla disciplina delle trattative contrattuali nel settore*

¹ Inserire il CIG acquisito dall'ANAC in relazione all'avviso per la Procedura di Selezione degli Intermediari Ammessi.

² Inserire comparizione completa della relativa Banca Ammessa o Confidi Ammesso.

dell'olio di oliva prevista dal regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

- (B) l'art. 4, comma 2, del DL ha disposto che *"Il contributo dello Stato alle azioni di cui al comma 1 soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006*";
- (C) con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 24 marzo 2016, è stato approvato il nuovo *"Piano di settore olivicolo-oleario 2016"*, previsto dal suddetto art. 4 del DL, volto a ridefinire gli obiettivi strategici per tale settore e le misure operative da attuare per l'incremento della produzione nazionale di olive e olio extravergine di oliva, la promozione e valorizzazione dei prodotti e una più forte organizzazione della filiera nazionale, prevedendo, tra l'altro, al paragrafo 7.7 (*"Obiettivo E – organizzazione ed aggregazione economica"*) l'attuazione di strumenti che agevolino l'accesso al credito delle imprese associate, soprattutto delle organizzazioni di produttori di olio di oliva e delle relative associazioni, tra i quali *"l'erogazione di una garanzia accessoria sul prestito a costi agevolati"*;
- (D) con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 3048 del 22 luglio 2016 (di seguito, il **"Decreto"**), sono stati adottati i criteri e le modalità di attuazione del piano degli interventi del Fondo, come previsto dall'art. 4 del DL. In particolare, l'art. 1, comma 1, lett. e), del Decreto, in conformità con l'art. 4, comma 1, lett. e) del DL, prevede, tra gli obiettivi da perseguire, quello di *"incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera olivicola, in conformità alla disciplina delle trattative contrattuali nel settore dell'olio di oliva prevista dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013"*. L'art. 8, comma 1, del Decreto dispone che gli interventi volti al perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), sono, tra l'altro, *"misure di sostegno all'accesso al credito per favorire la concentrazione della produzione attraverso le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute"* che possono assumere, tra l'altro, la forma di *"aiuti al finanziamento del rischio, ai sensi dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 ovvero nei limiti del "de minimis" alle condizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013"*;
- (E) ai sensi del Decreto, beneficiari finali dell'intervento potranno essere, fra gli altri, *"le organizzazioni di produttori del settore olivicolo e le associazioni di organizzazioni di produttori del settore olivicolo riconosciute ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo III, articoli 152, 153 e 156 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013"*;

- (F) l'art. 1, comma 3, del Decreto prevede che gli interventi sono attuati dal Ministero con provvedimenti che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, nonché le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti
- (G) con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 617 del 13 febbraio 2018 recante *“Nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni”* (il **“Decreto Beneficiari Finali”**), è stata aggiornata la disciplina in materia di riconoscimento, controllo e revoca delle organizzazioni di produttori che operano nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola e delle loro associazioni;
- (H) le misure che soddisfano le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *“de minimis”* (**“Regolamento De Minimis”**) ovvero, a seconda dei casi, dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (**“Regolamento di Esenzione”**), sono esentate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi, dell'art. 3 del Regolamento De Minimis e dell'Articolo 3 del Regolamento di Esenzione;
- (I) il Regolamento De Minimis, al considerando n. 19, prevede che, nel caso in cui il regime di aiuti *«de minimis»* sia attuato tramite intermediari finanziari, occorre assicurarsi che questi non ricevano alcun aiuto di Stato, e tale obiettivo può essere raggiunto, tra l'altro, tramite l'integrale trasferimento di qualsiasi vantaggio dagli intermediari finanziari ai beneficiari finali;
- (J) Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. (di seguito, **“BMTI”**), costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, esclusivamente da organismi di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del D.M. 174/06 come modificato dal D.M. 97/12, svolge, in esclusiva a livello nazionale, funzioni di interesse generale garantendo l'unicità di funzionamento della piattaforma telematica per la contrattazione dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici. In particolare BMTI esercita, tra gli altri, i seguenti compiti: *“fornisce ai soggetti abilitati all'intermediazione, agli operatori accreditati, alle loro associazioni e organizzazioni di rappresentanza, agli altri organismi di diritto pubblico e privato interessati a promuovere l'utilizzo della Borsa Merci Telematica Italiana e a diffondere i prezzi dei prodotti transabili sulla stessa, servizi di formazione, promozione, accessori alle contrattazioni telematiche (servizi informativi, assicurativi e finanziari), supporto organizzativo, tecnico e tecnologico, finalizzati al corretto ed efficiente utilizzo della Borsa Merci Telematica Italiana stessa; realizza progetti sperimentali per l'attivazione di nuovi mercati telematici anche a livello internazionale”*;
- (K) al fine di promuovere la concentrazione dell'offerta di olio di oliva sul mercato e l'operatività delle organizzazioni di produttori e delle relative associazioni, il Ministero ha promosso la costituzione di un tavolo di lavoro congiunto con CDP e la BMTI con la finalità di avviare un'iniziativa diretta alla costituzione, mediante utilizzo delle risorse stanziare a valere sul Fondo, di una piattaforma di garanzia in favore di intermediari finanziari finalizzata a favorire l'accesso al credito delle organizzazioni di produttori di olio

di oliva e delle relative associazioni, in coerenza al disposto degli art. 1, comma 1, lett. e) e art. 8, comma 1, del Decreto (la "**Piattaforma**");

- (L) all'esito del suindicato tavolo di lavoro è emersa la concreta disponibilità e possibilità di avviare un'iniziativa congiunta diretta alla costituzione della Piattaforma e pertanto a consentire il rilascio di una garanzia da parte di CDP, interamente contro-garantita dalle risorse messe al disposizione dal Ministero a valere su quelle stanziare a valere sul Fondo ai sensi della lettera e) dell'art. 2 e dell'art. 8 del Decreto, su una quota pari all'80% dell'ammontare di un portafoglio di nuove esposizioni originate da intermediari finanziari (banche e confidi vigilati), con un limite massimo alle prime perdite pari al 7%, della suddetta quota, al fine di favorire l'accesso al credito alle organizzazioni di produttori di olio di oliva e alle relative associazioni;
- (M) sulla base di tali considerazioni il Ministero, CDP e la BMTI, in data 4 ottobre 2017, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con la finalità di avviare una più stretta collaborazione, nell'ambito delle attività di propria competenza istituzionale, volto alla valutazione del possibile sviluppo e avvio della Piattaforma;
- (N) l'intervento in esame rappresenta un intervento di sostegno pubblico alle imprese anche ai fini dell'eventuale applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 123/1998, in quanto compatibili;
- (O) il dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero, con lettera prot. n. 76565 del 20 ottobre 2017 ha richiesto a CDP di presentare una proposta progettuale in relazione alla strutturazione, nonché al possibile avvio della Piattaforma;
- (P) in data 5 dicembre 2017, CDP ha trasmesso la propria proposta progettuale relativa alla strutturazione della Piattaforma, da delinearsi in dettaglio attraverso la sottoscrizione: (i) di un accordo di cooperazione inter-amministrativa e di un accordo di finanziamento tra il Ministero e CDP; e (ii) di sottostanti accordi di garanzia tra CDP e gli intermediari finanziari selezionati per la costruzione dei portafogli di nuove esposizioni oggetto della Piattaforma;
- (Q) il Ministero, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (il "**Codice Appalti**") e la conformità dell'iniziativa di cui alla Piattaforma - anche con riferimento alle commissioni spettanti a CDP - con la normativa applicabile, ivi inclusa la normativa europea sugli aiuti di Stato, ha sottoscritto con CDP in data 6 dicembre 2017, un accordo di cooperazione amministrativa ai sensi della suddetta norma di legge relativo tra l'altro alla gestione della Piattaforma (l' "**Accordo di Cooperazione**");
- (R) con decreto del Ministero n. 93388 del 27 dicembre 2017 e registrato presso la Corte dei Conti con provvedimento n. 1-37 del 26 gennaio 2018, adottato anche ai sensi ed in attuazione dell'art. 1, comma 3, del Decreto al fine di individuare l'ammontare delle risorse disponibili nonché le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti, è stato approvato l'Accordo di Cooperazione;
- (S) in esecuzione di quanto previsto nell'Accordo di Cooperazione, il Ministero e CDP hanno sottoscritto in data [●], un accordo di finanziamento e controgaranzia (l' "**Accordo di Controgaranzia Ministero**") ai sensi del quale, tra l'altro, tali parti hanno definito i principi

generali disciplinanti la costituzione ed il funzionamento della Piattaforma ed in particolare, tra l'altro:

- (i) il Ministero ha affidato a CDP la gestione della Piattaforma ed ha assegnato alla stessa, a supporto dell'operatività della Piattaforma, un importo (così come rideterminato dal Ministero successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di Cooperazione, con comunicazione del 30 gennaio 2018 prot. 6175) pari a complessivi Euro 8.109.100,00 (di seguito, le **"Risorse Mipaaf"**) da utilizzarsi, quanto ad una porzione fino ad un importo massimo di Euro 7.834.879,23 (le **"Risorse Mipaaf Iniziali"**), al fine di contro-garantire l'integrale esposizione di CDP derivante dall'emissione delle Garanzie CDP in favore degli Intermediari Ammessi e a garanzia dei Rapporti Garantiti (ciascuno di tali termini come ivi definiti) (la **"Controgaranzia Ministero"**); e
 - (ii) CDP si è impegnata a selezionare gli Intermediari Ammessi (come definiti nell'Accordo di Controgaranzia Ministero) mediante procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie in conformità ai termini e alle condizioni convenuti tra il Ministero e CDP ai sensi dell'Accordo di Controgaranzia Ministero (la **"Procedura di Selezione"**);
- (T) il Ministero ha incaricato la BMTI di svolgere, tra le altre, le seguenti attività in relazione alla Piattaforma: (i) supporto nella definizione dei requisiti oggettivi per l'accesso alla Piattaforma e nella predisposizione delle procedure di richieste di finanziamento da inviarsi agli intermediari selezionati; (ii) supporto e assistenza tecnica ai Beneficiari Finali nelle fasi di richiesta e di esecuzione dei finanziamenti agli intermediari selezionati; (iii) supporto nella formazione ed assistenza tecnica ai Beneficiari Finali nelle procedure di iscrizione a SAI (Soggetto Abilitato all'Intermediazione) e a valere sui contratti telematici scambiati sulla piattaforma gestita dalla BMTI; e (iv) redazione di report periodici sugli esiti delle richieste di finanziamento dei Beneficiari Finali a valere sulla Piattaforma e sul relativo numero di contratti telematici e dei relativi prezzi e quantità scambiate;
- (U) ad esito dell'avvio e completamento della Procedura di Selezione, CDP ha ammesso l'Intermediario Garantito ai benefici della Piattaforma per una porzione delle Risorse Mipaaf Iniziali pari a complessivi Euro [●] (di seguito, le **"Risorse Intermediario"**), per un importo massimo del Portafoglio pertanto pari ad Euro [●]³ (di seguito, l'**"Importo Massimo del Portafoglio"**);
- (V) le Parti prendono atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Regolamento 13 dicembre 2017, n. 2017/2393/UE, ha abrogato l'art. 169 del Regolamento (UE) 1308/2013 (che conteneva la disciplina delle trattative contrattuali nel solo settore dell'olio d'oliva) e ha modificato l'art. 152 del Regolamento (UE) 1308/2013 disciplinando le trattative contrattuali per tutte le organizzazioni di produttori (inclusi quelli operanti nel settore dell'olio d'oliva);
- (W) l'Intermediario Garantito ha preso visione del (e dichiara con il presente Accordo di conoscere integralmente il) contenuto dell'Accordo di Controgaranzia Ministero; e

³ Da determinarsi sulla base dell'ammontare delle Risorse Intermediario, che rappresentano il 7% di un importo pari all'80% dell'Importo Massimo del Portafoglio.

- (X) con il presente accordo di garanzia (di seguito, l'“**Accordo**”), tra l'altro, CDP intende concedere la Garanzia in favore dell'Intermediario Garantito a garanzia dei Rapporti Garantiti (ciascuno di tali termini come di seguito definito), il tutto secondo i termini, le limitazioni e le condizioni di seguito previsti.

TUTTO CIO' PREMESSO, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 (Definizioni, Interpretazione, Premesse e Allegati)

1.1. Nel presente Accordo:

- (a) salvo ove diversamente specificato, qualsiasi riferimento a un “Allegato”, a un “Articolo” o a una “Premessa” dovrà intendersi, rispettivamente, come un riferimento a un allegato, a un articolo o a una premessa del presente Accordo;
- (b) i termini definiti al singolare includono il plurale e viceversa;
- (c) i titoli degli Articoli sono inseriti al solo fine di agevolare la lettura e non possono essere utilizzati a fini interpretativi delle disposizioni contrattuali;
- (d) qualsiasi riferimento a un contratto, atto o documento dovrà intendersi come un riferimento a tale contratto, atto o documento, come di volta in volta modificato o integrato dalle parti dello stesso; e
- (e) qualora un qualsiasi termine del presente Accordo cada in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, tale termine scadrà il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

1.2. Le Premesse e gli Allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

1.3. Salvo ove altrimenti definiti nel presente Accordo, i termini con le iniziali in lettera maiuscola avranno il significato agli stessi qui di seguito attribuito:

“**Accordo**” ha il significato di cui alla Premessa (X) al presente Accordo.

“**Accordo di Cooperazione**” ha il significato di cui alla Premessa (Q) al presente Accordo.

“**Accordo di Controgaranzia Ministero**” ha il significato di cui alla Premessa (S) al presente Accordo.

“**Attività di Recupero**” indica l'attività di recupero giudiziale e/o stragiudiziale dei crediti vantati dal Ministero nei confronti del relativo Beneficiario Finale a seguito dell'escussione, da parte di CDP, della Controgaranzia Ministero e della conseguente surroga del Ministero nei diritti vantati da CDP derivanti, a loro volta, dall'escussione della Garanzia e dalla conseguente surroga di CDP nei diritti dell'Intermediario Garantito, ivi inclusi eventuali accordi transattivi e/o dilazioni nel rientro del credito.

“**Attività di Recupero ESL**” ha il significato di cui all'Articolo 4.3 del presente Accordo.

[**"Banche"** indica ciascuna banca autorizzata all'esercizio in Italia dell'attività bancaria ai sensi del TUB.]⁴

"Beneficiari Finali" indica le organizzazioni di produttori del settore olivicolo e le associazioni di organizzazioni di produttori del settore olivicolo riconosciute ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo III, articoli 152, 153 e 156 del regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (così come modificato dall'articolo 4 del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio n. 2393/2017) e del Decreto Beneficiari Finali, che siano in possesso dei Requisiti Beneficiari Finali.

"BMTI" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (J) al presente Accordo.

"Cap Prime Perdite" indica un importo massimo complessivo non eccedente il minore tra: (i) le Risorse Intermediario; e (ii) un ammontare pari al 7% della Quota Effettiva di Copertura CDP di volta in volta in essere (al netto degli importi già oggetto di escussione).

"CDP" ha il significato di cui in epigrafe.

"Codice Etico CDP" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 5 (*Dichiarazioni e garanzie*) del presente Contratto.

"Comunicazione dei Recuperi" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 4 (*Recuperi*) del presente Accordo.

"Comunicazione di Esclusione" ha il significato di cui all'Articolo 2.3 del presente Accordo.

"Comunicazione di Rendicontazione" indica ciascuna comunicazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A (*Modello di comunicazione di rendicontazione*) al presente Accordo, da inviarsi da parte dell'Intermediario Garantito a CDP ai sensi di quanto previsto nel presente Accordo al fine, tra l'altro, di rendicontare l'andamento del Portafoglio.

[**"Confidi"** indica i confidi iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB.]⁵

"Conto Piattaforma" indica il seguente conto corrente intestato a CDP [●], ovvero il diverso conto corrente che sarà eventualmente comunicato da CDP all'Intermediario Garantito.

"Conto Intermediario" indica il conto corrente aperto da CDP a suo nome⁶ che sarà comunicato da CDP all'Intermediario Garantito entro 10 Giorni Lavorativi dalla Data di Sottoscrizione.

"Contratto di Finanziamento" indica ciascun contratto relativo alla concessione di un Finanziamento Garantito.

⁴ Da inserirsi nel caso in cui l'intermediario garantito sia una banca.

⁵ Da inserirsi nel caso in cui l'intermediario garantito sia un confidi.

⁶ Da aprirsi presso intermediario bancario di gradimento di CDP.

“Contratto di Pegno Conto Intermediario” indica un contratto di pegno da sottoscrivere, ove richiesto dall'Intermediario Garantito, tra le Parti secondo un testo sostanzialmente in linea con quello di cui all'Allegato F (*Contratto di Pegno Conto Intermediario*) e comunque di gradimento di CDP, ai sensi del quale CDP costituirà un pegno sul Conto Intermediario in favore dell'Intermediario Garantito a garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo.

“Controgaranzia Ministero” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (S) al presente Accordo.

“Data di Inclusione” indica ciascuna Data di Rendicontazione ricompresa tra la Data di Sottoscrizione e l'Ultima Data di Inclusione (includere).

“Data di Rendicontazione” indica il 15 gennaio, il 15 aprile, il 15 luglio ed il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dalla Data di Rendicontazione immediatamente successiva alla Data di Sottoscrizione.

“Data di Riferimento” indica l'ultimo giorno di ciascun Periodo di Riferimento.

“Data di Risoluzione” ha il significato di cui all'Articolo 7 (*Risoluzione/Recesso*) del presente Accordo.

“Data di Scadenza Finale”: indica [●]⁷.

“Data di Sottoscrizione” indica la data di sottoscrizione del presente Accordo da parte di entrambe le Parti.

“Decreto” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (D) al presente Accordo.

“Decreto 231/2001” indica il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come di volta in volta modificato.

“Decreto Beneficiari Finali” ha il significato di cui alla Premessa (G) al presente Accordo.

“Deposito Vincolato” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3 (*Deposito Vincolato*) del presente Accordo.

“Dichiarazione di Conformità” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.2 (*Inclusione dei Rapporti Garantiti nel Portafoglio*) del presente Accordo.

“DL” ha il significato di cui alla Premessa (A) al presente Accordo.

“Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)” indica, conformemente a quanto previsto dai paragrafi 22 ss. della decisione del 6 luglio 2010 (aiuto di Stato N. 182/2010 – Italia, Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI, GU C 226 del 21.08.2010) della Commissione Europea (ovvero ove applicabile, alla

⁷ Da inserirsi la Data di Riferimento immediatamente precedente alla data che cade 48 mesi dopo la prima data di rendicontazione ai sensi dell'Accordo di Controgaranzia Ministero.

Decisione SA.43296 (2015/N) del 28 aprile 2016, pubblicata in OJ C 241, 1.7.2016, p. 1–8, relativa all'Italia, sulla metodologia di calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo per gli aiuti di Stato che riguardano imprese "mid-cap", valida dal 29.04.2016 al 29.04.2022), il valore attualizzato dell'agevolazione concessa ai Beneficiari Finali alla luce della concessione della Controgaranzia Ministero e della Garanzia, al lordo della tassazione, rapportato all'intero ammontare del Finanziamento Garantito, con attualizzazione dei flussi, da calcolarsi, in relazione a ciascun Beneficiario Finale, sulla base del Modulo ESL.

“Evento Perdita Agevolazione” indica il verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- (a) il relativo Beneficiario Finale non risulti in possesso *ab initio* o perda successivamente i Requisiti Beneficiario Finale (restando inteso, a scopo di chiarezza, che la perdita, successivamente all'inclusione del relativo Rapporto Garantito nel Portafoglio CDP, dei Requisiti Beneficiari Finali di cui all'Allegato C, Parte I, Paragrafi (iii) (b), (iii) (c) e (v), non costituirà un Evento Perdita Agevolazione); e/o
- (b) il relativo Beneficiario Finale abbia utilizzato il relativo Finanziamento Garantito per scopi diversi da quelli previsti al Paragrafo (iv) dell'Allegato B (Requisiti), Parte III (Requisiti Finanziamenti Garantiti) del presente Accordo.

“Evento Rilevante” ha il significato di cui al successivo Articolo 7 (*Risoluzione/Recesso*).

“Finanziamenti Garantiti” indica ciascun finanziamento in possesso dei Requisiti Finanziamenti Garantiti che sarà concesso *[dall'Intermediario Garantito in favore di un Beneficiario Finale]*⁸/*[da un Finanziatore Sottostante in favore di un Beneficiario Finale]*⁹.

“Finanziatori Sottostanti” indica i soggetti che: (i) abbiano erogato Finanziamenti Garantiti coperti da una Garanzia Confidi a favore dei Beneficiari Finali; e (ii) siano in possesso degli applicabili Requisiti Intermediari.]¹⁰

“Fondo” ha il significato di cui alla Premessa (A) al presente Accordo.

“Garanzia” ha il significato di cui al successivo Articolo 2 (*Garanzia di CDP*).

“Garanzia Confidi” indica ciascuna garanzia che: (i) sarà prestata dall'Intermediario Garantito direttamente in favore di ciascun Finanziatore Sottostante e nell'interesse di ciascun Beneficiario Finale, a garanzia delle obbligazioni di quest'ultimo derivanti dai relativi Finanziamenti Garantiti; e (ii) sia in possesso dei Requisiti Garanzie Confidi.]¹¹

“Giorno Lavorativo” indica un qualsiasi giorno (ad eccezione del sabato e della domenica) (i) nel quale le istituzioni finanziarie sono generalmente aperte a Roma; e (ii) in cui il Sistema Target 2 (*Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System*) è operativo per le istituzioni finanziarie.

⁸ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia una banca.

⁹ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia un confidi.

¹⁰ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia un confidi.

¹¹ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia un confidi.

“Importi Recuperati” indica ciascuno e qualsiasi importo, al netto delle relative spese di recupero (ove sostenute), recuperato e/o ricevuto dall'Intermediario Garantito *[e/o da un Finanziatore Sottostante]*¹², a qualsiasi titolo (ivi incluso, a scopo di chiarezza, mediante compensazione e/o a seguito di azioni giudiziali di recupero e/o dell'escussione di eventuali garanzie reali o personali che assistano il relativo Finanziamento Garantito), in relazione agli importi dovuti da un Beneficiario Finale ai sensi di un Finanziamento Garantito coperto *[(indirettamente)]*¹³ dalla Garanzia, a seguito dell'escussione di quest'ultima ai sensi del presente Accordo.

“Importi Recuperati ESL” indica ciascuno e qualsiasi importo, al netto delle relative spese di recupero (ove sostenute), recuperato e/o ricevuto dall'Intermediario Garantito in relazione all'ESL applicabile al relativo Beneficiario Finale e dallo stesso dovuto al Ministero a seguito del verificarsi di un Evento Perdita Agevolazione.

“Importo Massimo del Portafoglio” ha il significato di cui alla Premessa (U) al presente Accordo.

“Inadempimento del Beneficiario Finale” indica il verificarsi di un inadempimento o altro simile evento a seguito del quale *[l'Intermediario Garantito abbia esercitato il proprio diritto, ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento o per legge, di risolvere il, o recedere dal, relativo Contratto di Finanziamento e/o di dichiarare il relativo Beneficiario Finale decaduto dal beneficio del termine e/o in ogni caso di richiedere il rimborso anticipato integrale del relativo Finanziamento Garantito]*¹⁴*[un Finanziatore Sottostante abbia esercitato il proprio diritto, ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento o per legge, di risolvere il, o recedere dal, relativo Contratto di Finanziamento e/o di dichiarare il relativo Beneficiario Finale decaduto dal beneficio del termine e/o in ogni caso di richiedere il rimborso anticipato integrale del relativo Finanziamento Garantito ed abbia escusso la relativa Garanzia Confidi concessa a garanzia di tale Finanziamento Garantito]*¹⁵.

“Intermediari Ammessi” indica ciascun intermediario selezionato o che sarà selezionato da CDP ai sensi della Procedura di Selezione (ivi incluso l'Intermediario Garantito) secondo quanto previsto nell'Accordo di Controgaranzia Ministero.

“Intermediario Garantito” ha il significato di cui in epigrafe.

“Mandato” ha il significato di cui al successivo Articolo 3.3.

“Ministero” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (A).

“Modulo ESL” indica il modulo da predisporre e fornirsi da parte del Ministero ai fini del calcolo dell'ESL riferibile a ciascun Beneficiario Finale in relazione al relativo Finanziamento Garantito.

“Parti” ha il significato di cui in epigrafe.

¹² Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia un confidi.

¹³ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia un confidi.

¹⁴ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia una banca.

¹⁵ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia un confidi.

“Perdita Intermediario Garantito” indica *[ciascun importo non rimborsato o corrisposto dal relativo Beneficiario Finale in favore dell'Intermediario Garantito ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento a seguito del verificarsi di un Inadempimento del Beneficiario Finale]*¹⁶*[ciascuna somma pagata dall'Intermediario Garantito in favore del relativo Finanziatore Sottostante a seguito del verificarsi di un Inadempimento del Beneficiario Finale]*¹⁷.

“Perdita Non Escutibile” ha il significato attribuito a tale termine nel Paragrafo 2.4 (d).

“Periodo di Ramp-Up” indica (fermo restando quanto previsto all'Articolo 7 (Risoluzione/Recesso) del presente Accordo) il periodo decorrente dalla Data di Sottoscrizione fino alla data antecedente tra: (i) il 31 dicembre 2020; e (ii) la data in cui l'ammontare del Portafoglio abbia raggiunto l'Importo Massimo del Portafoglio.

“Periodo di Riferimento” indica ciascun periodo trimestrale compreso, a seconda dei casi, tra:

- (i) il 1° gennaio ed il 31 marzo;
- (ii) il 1° aprile ed il 30 giugno;
- (iii) il 1° luglio ed il 30 settembre; e
- (iv) il 1° ottobre ed il 31 dicembre,

(estremi inclusi) di ciascun anno di calendario, restando inteso che il primo Periodo di Riferimento decorrerà dalla Data di Sottoscrizione fino alla Data di Riferimento immediatamente successiva.

“Piattaforma” ha il significato di cui alla Premessa (K) al presente Accordo.

“Portafoglio” indica il portafoglio di Rapporti Garantiti tempo per tempo garantiti da CDP ai sensi della Garanzia nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo.

“Prima Tranche” ha il significato di cui all'Articolo 3.2 del presente Accordo.

“Procedura di Selezione” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (S).

“Quota Effettiva di Copertura CDP” indica un importo massimo pari all'80% dell'importo iniziale in linea capitale dei Rapporti Garantiti complessivamente inclusi nel Portafoglio fino alla relativa data ed in relazione ai quali sia avvenuta l'erogazione del relativo Finanziamento Garantito.

“Rapporti Garantiti” indica *[ciascuna Garanzia Confidi]*¹⁸*[ciascun Finanziamento Garantito]*¹⁹.

“Rapporti Garantiti Inclusi” indica ciascun Rapporto Garantito tempo per tempo incluso nel Portafoglio ai sensi del presente Accordo.

¹⁶ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia una banca.

¹⁷ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia una confidi.

¹⁸ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia un confidi.

¹⁹ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia una Banca.

“Regolamento De Minimis” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (H) al presente Accordo.

“Regolamento di Esenzione” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (H) al presente Accordo.

“Requisiti” indica, congiuntamente, i Requisiti Intermediari, [*i Requisiti Garanzie Confidi,*]²⁰ i Requisiti Finanziamenti Garantiti ed i Requisiti Beneficiari Finali.

“Requisiti Beneficiari Finali” indica i requisiti indicati nell'Allegato B (*Requisiti*), Parte I (*Requisiti Beneficiari Finali*), che dovranno essere rispettati da ciascun Beneficiario Finale al fine di poter accedere alla Piattaforma.

“Requisiti Finanziamenti Garantiti” indica i requisiti indicati nell'Allegato B (*Requisiti*), Parte III (*Requisiti Finanziamenti Garantiti*), che dovranno essere rispettati da ciascun Finanziamento Garantito al fine di poter accedere alla Piattaforma.

[**“Requisiti Garanzie Confidi”** indica i requisiti indicati nell'Allegato B (*Requisiti*), Parte IV (*Requisiti Finanziamenti Garantiti*), che dovranno essere rispettati da ciascuna Garanzia Confidi al fine di poter accedere alla Piattaforma.]²¹

“Requisiti Intermediari” indica i requisiti indicati nell'Allegato B (*Requisiti*), Parte II (*Requisiti Intermediari*).

“Risorse Intermediario” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (U) al presente Accordo.

“Risorse Mipaaf” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (S) al presente Accordo.

“Risorse Mipaaf Iniziali” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (S) al presente Accordo.

“Seconda Tranche” ha il significato di cui all'Articolo 3.2 del presente Accordo.

“Termine di Sottoscrizione” indica il 31 marzo 2021.

“Termine Ultimo di Escussione CDP” indica, in relazione a ciascun Rapporto Garantito, la data antecedente tra: (i) la data che cade 18 mesi dopo la data di inclusione del relativo Rapporto Garantito nel Portafoglio; e (ii) la Data di Scadenza Finale.

“TUB” indica il D.Lgs. n. 385/1993, come di volta in volta modificato e/o integrato.

“Ultima Data di Inclusione” indica la Data di Rendicontazione immediatamente successiva alla Data di Riferimento che cade 3 mesi dopo la scadenza del Periodo di Ramp-Up, restando inteso che, qualora l'ultimo giorno del Periodo di Ramp-Up sia la Data di Inclusione in cui il Portafoglio abbia raggiunto l'Importo Massimo del Portafoglio, l'Ultima Data di Inclusione sarà tale Data di Inclusione.

²⁰ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia un confidi.

²¹ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia un confidi.

“Ultima Data di Rendicontazione” indica la Data di Rendicontazione immediatamente successiva alla Data di Scadenza Finale.

Articolo 2 (Garanzia di CDP)

2.1. Garanzia

- (a) Con la sottoscrizione del presente Accordo, CDP presta, con effetto immediato, in favore dell'Intermediario Garantito, che accetta, una [contro-garanzia]²²/[una garanzia]²³ autonoma, diretta, a prima richiesta e senza eccezioni (la “Garanzia”):
- (i) fermo restando quanto previsto ai successivi Paragrafi (ii) e (iii), a garanzia delle obbligazioni che saranno assunte *[dall'Intermediario Garantito nei confronti di ciascun Finanziatore Sottostante ai sensi di ciascun Rapporto Garantito di volta in volta incluso nel Portafoglio ai sensi del presente Accordo]²⁴/[da ciascun Beneficiario Finale nei confronti dell'Intermediario Garantito ai sensi di ciascun Rapporto Garantito di volta in volta incluso nel Portafoglio ai sensi del presente Accordo]²⁵;*
 - (ii) fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo (iii), per un importo massimo pari all'80% dell'ammontare iniziale in linea capitale *[garantito ai sensi di ciascuna Garanzia Confidi di volta in volta inclusa nel Portafoglio]²⁶/[di ciascun Finanziamento Garantito di volta in volta incluso nel Portafoglio]²⁷;*
 - (iii) anche ai fini di cui all'Articolo 1938 del codice civile e nonostante ogni altra previsione del presente Accordo, nei limiti di un importo massimo garantito ed escutibile non eccedente, in aggregato per tutti i Rapporti Garantiti Inclusi, il Cap Prime Perdite di volta in volta applicabile; e
 - (iv) per una durata non eccedente, in relazione a ciascun Rapporto Garantito Incluso, il relativo Termine Ultimo di Escussione.
- (b) Le Parti riconoscono e si danno atto che, trattandosi di garanzia autonoma e non di fideiussione, gli articoli 1939, 1941, 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile non sono applicabili alla Garanzia.
- (c) La Garanzia viene rilasciata da CDP a titolo gratuito e pertanto in relazione alla stessa nessuna commissione di garanzia o analoga remunerazione sarà dovuta a CDP da parte dell'Intermediario Garantito *[e/o dai Finanziatori Sottostanti]²⁸* e/o da ciascun Beneficiario Finale.

²² Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia un confidi.

²³ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia una banca.

²⁴ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia un confidi.

²⁵ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia una banca.

²⁶ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia un confidi.

²⁷ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia una banca.

²⁸ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia un confidi.

- (d) Alla luce di quanto previsto nel precedente Paragrafo (c), l'Intermediario Garantito si impegna a trasferire integralmente il beneficio finanziario derivante dall'utilizzo delle Risorse Mipaaf Iniziali e dalla Garanzia in favore dei Beneficiari Finali, in conformità con quanto previsto dal Regolamento De Minimis (Considerando 19) ovvero, a seconda dei casi, dal Regolamento di Esenzione (art. 21, c. 16).
- (e) La Garanzia è rilasciata nell'interesse ultimo dei Beneficiari Finali e nel rispetto (i) dei massimali previsti dal Regolamento De Minimis (art. 3, par. 2) e (ii) della norma sul cumulo degli aiuti (art. 5) ovvero, a seconda dei casi, dal Regolamento di Esenzione.
- (f) Ferme le altre previsioni del presente Accordo, l'Intermediario Garantito dovrà utilizzare la Garanzia esclusivamente a garanzia dei relativi Rapporti Garantiti e nei limiti di quanto previsto dal Regolamento De Minimis ovvero, a seconda dei casi, dal Regolamento di Esenzione.

2.2. Inclusione dei Rapporti Garantiti nel Portafoglio

- (a) Ai fini dell'inclusione di ciascun Rapporto Garantito nel Portafoglio e pertanto dell'ammissione dello stesso al beneficio della Garanzia, l'Intermediario Garantito potrà indicare nella relativa sezione di ciascuna Comunicazione di Rendicontazione inviata in concomitanza con ciascuna Data di Inclusione - ed in ogni caso entro e non oltre la seconda Data di Inclusione immediatamente successiva alla data di delibera da parte dell'Intermediario Garantito del relativo Rapporto Garantito - i Rapporti Garantiti che siano stati dallo stesso deliberati e sottoscritti [*ed in relazione ai quali sia stato sottoscritto il relativo Contratto di Finanziamento sottostante garantito*]²⁹, con dettaglio delle informazioni a tali fini richieste ai sensi del modello di Comunicazione di Rendicontazione.
- (b) I Rapporti Garantiti di volta in volta indicati in ciascuna Comunicazione di Rendicontazione si intenderanno automaticamente inclusi nel Portafoglio e garantiti dalla Garanzia a decorrere dalla relativa data di efficacia, fatto salvo quanto previsto al successivo Paragrafo (f).
- (c) Resta in ogni caso inteso che:
 - (i) senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente Articolo 2.1 (a) (iii) ed al successivo Paragrafo (ii), i Rapporti Garantiti potranno essere inclusi nel Portafoglio fino a concorrenza di un importo massimo iniziale in linea capitale non eccedente l'Importo Massimo del Portafoglio, restando inteso, a scopo di chiarezza, che eventuali rimborsi dei Finanziamenti Garantiti, in tutto o in parte, successivamente all'avvenuta inclusione dei relativi Rapporti Garantiti nel Portafoglio, non avranno l'effetto di ripristinare la disponibilità dell'Importo Massimo del Portafoglio per i relativi ammontari;
 - (ii) i Rapporti Garantiti potranno essere inclusi nel Portafoglio: (a) ove siano stati (1) deliberati dall'Intermediario Garantito entro il termine del Periodo di Ramp-Up e (2) sottoscritti entro il Termine di Sottoscrizione; (b) solamente in concomitanza con una Data di Inclusione; (c) entro la seconda Data di

²⁹ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia un confidi.

Inclusione immediatamente successiva alla data di delibera da parte dell'Intermediario Garantito del relativo Rapporto Garantito; [e (d) ove il sottostante Contratto di Finanziamento sia stato sottoscritto entro il Termine di Sottoscrizione]³⁰;

- (iii) ove, a seguito dell'inclusione di un Rapporto Garantito nel Portafoglio secondo quanto previsto nel presente Accordo, il relativo Finanziamento Garantito non sia stato erogato, in tutto o in parte, entro il Periodo di Riferimento avente scadenza alla Data di Riferimento immediatamente successiva alla Data di Inclusione del relativo Rapporto Garantito nel Portafoglio (ed in ogni caso entro il Termine di Sottoscrizione), così come risultante dalle informazioni contenute in ciascuna Comunicazione di Rendicontazione, tale Rapporto Garantito si intenderà automaticamente escluso dal Portafoglio (integralmente o in relazione alla relativa porzione non erogata), con conseguente ripristino della disponibilità in precedenza impegnata dell'Importo Massimo del Portafoglio per un corrispondente ammontare (nel rispetto dei termini e subordinatamente alle condizioni di cui al presente Accordo); e
 - (iv) ferme le altre previsioni del presente Accordo, la Garanzia potrà essere concessa, in relazione a ciascun singolo Beneficiario Finale, per un importo complessivo di volta in volta non eccedente Euro 2.500.000,00.
- (d) L'inclusione di ciascun Rapporto Garantito nel Portafoglio sarà subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive, in forma e sostanza soddisfacente per CDP:
- (i) ricezione da parte di CDP, di una dichiarazione sottoscritta dall'Intermediario Garantito e da includersi nel relativo Modello di Comunicazione di Rendicontazione di cui all'Allegato A (di seguito, la "**Dichiarazione di Conformità**"), attestante, tra l'altro, quanto segue:
 - (1) che l'Intermediario Garantito rispetti gli applicabili Requisiti Intermediari;
 - (2) che il Beneficiario Finale del relativo Finanziamento Garantito rispetti i Requisiti Beneficiari Finali, fermo restando che il Requisito Beneficiari Finali di cui al Paragrafo (viii) dell'Allegato B (*Requisiti*), Parte I (*Requisiti Beneficiari Finali*), al presente Accordo sarà verificato dal Ministero con il supporto della BMTI ai sensi del successivo Paragrafo (iv);
 - (3) [che la relativa Garanzia Confidi rispetti i Requisiti Garanzie Confidi;]³¹
 - (4) [che il relativo Finanziatore Sottostante rispetti gli applicabili Requisiti Intermediari;]³²
 - (5) che il relativo Finanziamento Garantito rispetti i Requisiti Finanziamenti Garantiti; e
 - (6) che il relativo Rapporto Garantito rispetti tutte le previsioni del presente Accordo e della normativa di riferimento applicabile;

³⁰ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia un confidi.

³¹ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia un confidi.

³² Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia un confidi.

- (ii) indicazione, da parte dell'Intermediario Garantito, dell'ESL applicabile al relativo Beneficiario Finale in relazione al relativo Finanziamento Garantito, che dovrà essere calcolato dall'Intermediario Garantito sulla base del Modulo ESL;
 - (iii) consegna a CDP di una conferma da parte dell'Intermediario Garantito attestante che il relativo Beneficiario Finale si sia impegnato direttamente nei confronti del Ministero e di CDP (ai sensi di una lettera di impegno separata sottoscritta dal relativo Beneficiario Finale redatta secondo il testo allegato al presente Accordo quale Allegato C (*Modello di dichiarazione di impegno*), a rimborsare al Ministero (eventualmente per il tramite dell'Intermediario Garantito in virtù della delega conferita ai sensi dell'Articolo 4.3 che segue) un importo pari al relativo ESL applicabile immediatamente al verificarsi di un qualsiasi Evento Perdita Agevolazione (restando inteso che tale lettera d'impegno sarà conservata in originale dall'Intermediario Garantito, per conto di CDP e del Ministero);
 - (iv) attestazione a CDP di aver ricevuto, tramite PEC, copia della dichiarazione da parte del Ministero, per il tramite della BMTI, attestante: (1) di aver ricevuto le dovute evidenze dai competenti uffici circa il rispetto del Requisito Beneficiari Finali di cui al Paragrafo (viii) dell'Allegato B (*Requisiti*), Parte I (*Requisiti Beneficiari Finali*), al presente Accordo; ovvero (2) di aver avviato il procedimento di verifica di tale Requisito Beneficiari Finali e assolto tutti i connessi obblighi procedurali, restando inteso, a scopo di chiarezza, che ove l'autorità competente rilevi la mancanza di tale Requisito Beneficiari Finali, tale evento costituirà un Evento Perdita Agevolazione;
 - (v) assenza di inadempimenti da parte dell'Intermediario Garantito ai propri obblighi ai sensi del presente Accordo;
 - (vi) veridicità, completezza e accuratezza delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall'Intermediario Garantito ai sensi del successivo Articolo 5 (*Dichiarazioni e garanzie*); e
 - (vii) non sia in essere un Evento Rilevante.
- (e) La verifica della conformità di ciascun Rapporto Garantito con i Requisiti sarà effettuata dall'Intermediario Garantito anche per conto del Ministero e di CDP e CDP svolgerà solamente una verifica formale della sussistenza dei Requisiti, della conformità dei Rapporti Garantiti al presente Accordo ed alla normativa applicabile e del verificarsi delle condizioni sospensive di cui al precedente Paragrafo (d), esclusivamente sulla base del contenuto della Dichiarazione di Conformità e della ulteriore documentazione da fornirsi da parte dell'Intermediario Garantito ai sensi del presente Accordo ai fini dell'inclusione dei Rapporti Garantiti nel Portafoglio.
- (f) Fermo restando quanto previsto al precedente Paragrafo (e), resta inteso che CDP, entro il termine di 15 giorni di calendario da ciascuna Data di Inclusione potrà: (i) ove a seguito delle proprie verifiche emergesse la mancanza di uno o più Requisiti ovvero il mancato verificarsi di una o più condizioni sospensive di cui al precedente Paragrafo (d) in relazione ad uno o più Rapporti Garantiti di cui si

richiede l'inclusione nel Portafoglio, comunicare all'Intermediario Garantito la mancata inclusione del relativo Rapporto Garantito nel Portafoglio; e/o in ogni caso (ii) richiedere informazioni e/o chiarimenti all'Intermediario Garantito in relazione ad uno o più Rapporti Garantiti, fermo restando che, in tal caso, quest'ultimo si impegna a fornire prontamente a CDP tali chiarimenti e/o informazioni aggiuntive ed i Rapporti Garantiti interessati si intenderanno comunque inclusi nel Portafoglio solamente a seguito di apposita comunicazione scritta da parte di CDP all'Intermediario Garantito. Resta inteso che, a scopo di chiarezza, fintantoché non sia decorso il suddetto periodo di 15 giorni di calendario e/o il relativo Rapporto Garantito sia stato comunque incluso nel Portafoglio a seguito del procedimento sopra-descritto, l'Intermediario Garantito non potrà escutere la Garanzia in relazione ai relativi Rapporti Garantiti.

- (g) Resta altresì inteso, a scopo di chiarezza, che l'istruttoria economico-finanziaria relativa ai Beneficiari Finali e ai relativi Rapporti Garantiti sarà effettuata dall'Intermediario Garantito nella propria assoluta autonomia e discrezionalità senza alcuna ingerenza da parte di (e/o responsabilità in capo a) CDP e/o al Ministero.

2.3. Esclusione di un Rapporto Garantito dal Portafoglio

- (a) Ferma restando la facoltà di CDP di verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei Requisiti in relazione ad un Rapporto Garantito, l'Intermediario Garantito si impegna nei confronti di CDP ad informare la stessa, entro 30 Giorni Lavorativi da quando ne sia venuto a conoscenza, del venir meno di un qualsiasi Requisito.
- (b) Qualora, successivamente all'avvenuta inclusione di un Rapporto Garantito nel Portafoglio, all'esito della comunicazione resa dall'Intermediario Garantito ovvero delle verifiche eventualmente svolte da CDP, risulti che un Rapporto Garantito non fosse ammissibile al beneficio della Garanzia per carenza *ab initio* di uno o più Requisiti ovvero per la mancata conformità del relativo Rapporto Garantito al presente Accordo e/o alla normativa applicabile, ove l'avvenuta concessione della Garanzia in relazione a tale Rapporto Garantito sia attribuibile alla mancata o erronea verifica di conformità dei Rapporti Garantiti da parte dell'Intermediario Garantito, CDP avrà il diritto, mediante invio all'Intermediario Garantito di una comunicazione secondo il testo di cui all'Allegato D (la "**Comunicazione di Esclusione**") di escludere i Rapporti Garantiti interessati dal Portafoglio.
- (c) In conseguenza dell'invio di una Comunicazione di Esclusione:
 - (i) il relativo Rapporto Garantito dovrà intendersi escluso dal Portafoglio a decorrere dalla data della Comunicazione di Esclusione (la "**Data di Esclusione**") e, pertanto, l'Intermediario Garantito non potrà inviare a CDP alcuna richiesta di escussione in relazione a tale Rapporto Garantito;
 - (ii) l'Intermediario Garantito dovrà restituire a CDP, entro 30 giorni dalla Data di Esclusione, eventuali importi corrisposti sino alla Data di Esclusione (inclusa) in relazione al Rapporto Garantito oggetto di esclusione, in conformità a quanto previsto dal presente Accordo, unitamente agli eventuali interessi, da calcolarsi in base al tasso di interesse legale;

- (iii) con effetto dalla Data di Esclusione, il valore complessivo del Portafoglio si intenderà ridotto di un importo pari al valore del Rapporto Garantito oggetto di esclusione e, solamente previa autorizzazione scritta di CDP secondo il suo insindacabile giudizio, l'esclusione di un Rapporto Garantito ai sensi del presente Articolo 2.3 (*Esclusione di un Rapporto Garantito dal Portafoglio*) avrà l'effetto di ripristinare la disponibilità dell'Importo Massimo del Portafoglio per i relativi ammontari (nel rispetto dei termini e subordinatamente alle condizioni di cui al presente Accordo); e
- (iv) ove la Comunicazione di Esclusione sia stata inviata a seguito dell'accertamento della mancanza, *ab initio*, di uno o più Requisiti Intermediari in capo all'Intermediario Garantito, il presente Accordo si intenderà integralmente risolto con efficacia *ex tunc* e l'Intermediario Garantito dovrà integralmente restituire a CDP ogni importo dallo stesso utilizzato a fronte dell'escussione della Garanzia, unitamente agli eventuali interessi, da calcolarsi in base al tasso di interesse legale ed il Mandato si intenderà per l'effetto automaticamente revocato.

2.4. Escussione della Garanzia

- (a) La Garanzia potrà essere escussa dall'Intermediario Garantito - in un'unica soluzione per ciascun singolo Rapporto Garantito Incluso (fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo (d)) - ai sensi di quanto previsto nel presente Articolo 2.4 (*Escussione della Garanzia*) e nel successivo Articolo 3 (*Deposito Vincolato*), al verificarsi di ciascun Inadempimento del Beneficiario Finale.
- (b) A tal riguardo: (i) l'Intermediario Garantito dovrà indicare nella relativa sezione di ciascuna Comunicazione di Rendicontazione inviata in concomitanza con una Data di Rendicontazione e fino all'Ultima Data di Rendicontazione (inclusa) tutte le Perdite Intermediario Garantito occorse nel Periodo di Riferimento avente scadenza alla Data di Riferimento immediatamente precedente la relativa Data di Rendicontazione (fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo (d)); e (ii) CDP si impegna, a prima domanda e senza eccezioni, a contro-garantire l'Intermediario Garantito per un importo pari all'80% di ciascuna Perdita Intermediario Garantito, fino a concorrenza di un ammontare massimo pari - in aggregato per tutti i Rapporti Garantiti Inclusi - al Cap Prime Perdite applicabile. Tale pagamento da parte di CDP avverrà mediante utilizzo delle Risorse Intermediario depositate sul Conto Intermediario ed automaticamente secondo il meccanismo previsto ai sensi del successivo Articolo 3.4.
- (c) Resta inteso che la Garanzia potrà essere escussa, con riferimento a ciascun Rapporto Garantito Incluso, solamente entro e non oltre il relativo Termine Finale di Escussione.
- (d) Ferme restando tutte le ulteriori previsioni e limiti di cui al presente Accordo, ove a seguito del verificarsi di una Perdita Intermediario Garantito:
 - (i) la Garanzia non sia escutibile da parte dell'Intermediario Garantito ovvero sia escutibile solamente in parte dallo stesso in relazione ad uno o più

Rapporti Garantiti, a causa del raggiungimento del Cap Prime Perdite maturato a tale data ai sensi del presente Accordo (di seguito, la “**Perdita Non Escutibile**”); e

- (ii) durante i Periodi di Riferimento successivi a quello in cui si sia verificata tale Perdita Non Escutibile (ma in ogni caso, a scopo di chiarezza, entro l'Ultima Data di Rendicontazione), il Cap Prime Perdite applicabile sia aumentato per effetto dell'inclusione di nuovi Rapporti Garantiti nel Portafoglio ai sensi del presente Accordo,

L'Intermediario Garantito potrà richiedere il pagamento della relativa Perdita Non Escutibile anche in tali Periodi di Riferimento successivi al verificarsi di tale Perdita Non Escutibile (alla applicabile Data di Rendicontazione e nei limiti in ogni caso del Cap Prime Perdite effettivamente disponibile a seguito del relativo aumento).

2.5. Variazioni

L'Intermediario Garantito si impegna a comunicare a CDP ogni variazione soggettiva e/o modifica apportata in relazione ai Rapporti Garantiti e/o ai Finanziamenti Garantiti, successivamente alla relativa inclusione nel Portafoglio, restando espressamente inteso che la Garanzia rimarrà valida ed efficace in relazione a tali Rapporti Garantiti soltanto ove la relativa variazione soggettiva e/o modifica non implichi: (a) il venir meno di uno o più Requisiti; e/o (b) la violazione dei termini e condizioni del presente Accordo, dell'Accordo di Controgaranzia Ministero e/o della normativa applicabile.

2.6. Restituzioni

In aggiunta agli ulteriori obblighi di restituzione altrove previsti nel presente Accordo e fermo ogni ulteriore rimedio di CDP, l'Intermediario Garantito si impegna a restituire immediatamente a CDP, entro 10 Giorni Lavorativi dopo la prima tra (i) la data di richiesta di CDP; e (ii) la data in cui l'Intermediario Garantito abbia avuto conoscenza di tali eventi, qualsiasi ammontare corrisposto da CDP (e/o utilizzato dall'Intermediario Garantito ai sensi del presente Accordo) in eccesso rispetto ai limiti massimi previsti dal presente Accordo o in violazione delle previsioni di cui al presente Accordo.

Articolo 3 (Deposito Vincolato)

- 3.1.** A garanzia e ad integrale copertura delle obbligazioni assunte da CDP ai sensi del precedente Articolo 2 (*Garanzia*), CDP si impegna a versare sul Conto Intermediario, un importo massimo pari alle Risorse Intermediario (di seguito, il “**Deposito Vincolato**”) secondo i termini di cui al presente Articolo 3 (*Deposito Vincolato*). Entro 30 Giorni Lavorativi dalla richiesta scritta in tal senso da parte dell'Intermediario Garantito, CDP si impegna a sottoscrivere con l'Intermediario Garantito e perfezionare il Contratto di Pegno Conto Intermediario.
- 3.2.** Resta inteso che il Deposito Vincolato sarà versato da parte di CDP sul Conto Intermediario progressivamente sulla base dei Rapporti Garantiti effettivamente e di volta in volta dallo stesso inclusi nel Portafoglio secondo la seguente tempistica: (i) un importo pari al 50% delle Risorse Intermediario sarà versato da CDP sul Conto Intermediario entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla Data di Sottoscrizione (la “**Prima Tranche**”); e (ii) il

residuo 50% delle Risorse Intermediario sarà versato sul Conto Intermediario alla data in cui il Portafoglio abbia raggiunto un valore almeno pari al 35% dell'Importo Massimo del Portafoglio (la "**Seconda Tranche**").

- 3.3.** CDP, in virtù della delega alla stessa conferita da parte del Ministero ai sensi dell'Accordo di Controgaranzia Ministero, con la sottoscrizione del presente Accordo – conferisce apposito mandato all'Intermediario Garantito ai fini della gestione e della movimentazione del Conto Intermediario, delle Risorse Intermediario oggetto del Deposito Vincolato (il "**Mandato**"), che dovrà essere posta in essere dall'Intermediario Garantito con la diligenza richiesta ad un operatore professionale qualificato, nel rispetto delle proprie ordinarie *policy* interne e comunque nei limiti di quanto previsto nel presente Accordo. CDP si impegna al riguardo, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla Data di Sottoscrizione a perfezionare il Mandato, mediante invio alla banca depositaria del Conto Intermediario di una comunicazione redatta secondo il testo di cui all'Allegato G (*Comunicazione alla banca depositaria*) al presente Accordo. Fermi gli ulteriori diritti di CDP, resta inteso che, in caso di inadempimenti da parte dell'Intermediario Garantito ai propri obblighi di trasferire a CDP le risorse depositate sul Conto Intermediario ai sensi del, e nei casi previsti dal, presente Accordo, quest'ultima potrà direttamente istruire la banca depositaria del Conto Intermediario di procedere a tali pagamenti a valere sulle risorse ivi depositate.
- 3.4.** In particolare, alla luce di quanto precede, le Parti convengono che, senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente Articolo 2 (*Garanzia di CDP*) e ai termini e subordinatamente alle condizioni previsti nel presente Accordo, l'Intermediario Garantito, al verificarsi di un Inadempimento del Beneficiario Finale, potrà escutere la Garanzia decorsi 30 giorni dalla data di invio della relativa Comunicazione di Rendicontazione ai sensi del precedente Articolo 2.4 (*Escussione della Garanzia*) (durante i quali CDP potrà verificare la conformità, solamente formale, della richiesta di escussione alle previsioni di cui al presente Accordo e l'assenza di eventi di cui all'articolo 2.3 del presente Accordo), mediante prelievo, direttamente dal Conto Intermediario, di una porzione del Deposito Vincolato non eccedente l'80% della relativa Perdita Intermediario Garantito ed in ogni caso nei limiti di un importo aggregato non eccedente, per tutti i Rapporti Garantiti, il Cap Prime Perdite. In conseguenza di tale utilizzo del Deposito Vincolato, le obbligazioni di garanzia di CDP relative ai Rapporti Garantiti cui afferisce ciascuna escussione si intenderanno integralmente adempiute.
- 3.5.** Resta inteso che:
- (a) fermo restando quanto previsto ai successivi Paragrafi (b) e (c), nonché al successivo Articolo 3.9, il Deposito Vincolato rimarrà in essere fino alla data che cade 30 giorni di calendario successivi all'Ultima Data di Rendicontazione (inclusa). Successivamente allo scadere di tali termini (e subordinatamente all'avvenuto utilizzo delle Risorse Intermediario spettanti all'Intermediario Garantito a fronte delle escussioni della Garanzia da effettuarsi in tale data) tutti gli importi residui e non utilizzati del Deposito Vincolato dovranno essere versati a CDP da parte dell'Intermediario Garantito entro 1 mese di calendario;
 - (b) in caso di risoluzione del (o recesso dal) presente Accordo ai sensi del successivo Articolo 7 (*Risoluzione/Recesso*), l'Intermediario Garantito dovrà versare a CDP, in concomitanza con la data di efficacia del relativo recesso o risoluzione, l'importo

residuo a tale data del Deposito Vincolato, fatta eccezione per un importo pari al Cap Prime Perdite applicabile a tale data; e

- (c) entro 15 Giorni Lavorativi dall'Ultima Data di Inclusione, l'Intermediario Garantito dovrà versare a CDP, l'importo del Deposito Vincolato esistente a tale data, fatta eccezione per un ammontare pari al Cap Prime Perdite applicabile a tale data.

3.6. L'Intermediario Garantito si impegna ad utilizzare il Conto Intermediario esclusivamente per i fini di cui al presente Accordo e nel rispetto delle relative previsioni. L'Intermediario Garantito si impegna a versare a CDP, mediante accredito sul Conto Piattaforma, entro 30 Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta scritta da parte di CDP ed in ogni caso entro l'Ultima Data di Rendicontazione (e successivamente a tale data, prontamente su richiesta di CDP), gli interessi eventualmente maturati sulle somme di volta in volta depositate sul Conto Intermediario.

3.7. Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 3.6, resta inteso che i costi di gestione del Conto Intermediario (così come risultanti dagli estratti conto del Conto Intermediario da fornirsi a CDP) resteranno a carico dell'Intermediario Garantito.

3.8. A scopo di chiarezza, e nonostante ogni altra previsione contenuta nel presente Accordo, si precisa che le obbligazioni di garanzia di CDP ai sensi del presente Accordo sono limitate all'importo del Deposito Vincolato di volta in volta esistente e pertanto tali obbligazioni verranno meno non appena il Deposito Vincolato sia stato interamente utilizzato in conformità con quanto previsto nel presente Accordo o altrimenti, senza alcun obbligo aggiuntivo del Ministero o di CDP.

3.9. L'Intermediario Garantito prende atto che, ove:

- (a) alla Data di Rendicontazione che cade 12 mesi dopo la prima Data di Rendicontazione, l'Intermediario Garantito non abbia incluso nel Portafoglio Rapporti Garantiti per un importo almeno pari al 25% dell'Importo Massimo del Portafoglio; e/o
- (b) alla data che cade 12 mesi dopo la data di versamento sul Conto Intermediario della Seconda Tranche, l'Intermediario Garantito non abbia incluso nel Portafoglio Rapporti Garantiti per un importo almeno pari al 50% dell'Importo Massimo del Portafoglio,

CDP, anche ai sensi di quanto previsto nell'Accordo di Controgaranzia Ministero, potrà a sua discrezione revocare in tutto o in parte le Risorse Intermediario a tale data non utilizzate (fatta eccezione per un importo pari al Cap Prime Perdite applicabile a tale data) ed in tal caso l'Intermediario Garantito dovrà versare a CDP la relativa porzione del Deposito Vincolato entro 15 Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta.

3.10. Le Parti si danno altresì atto che, previo accordo tra le stesse, l'Intermediario Garantito, in virtù della sottoscrizione del presente Accordo, potrà utilizzare, per le finalità di cui al presente Accordo, eventuali risorse aggiuntive messe a disposizione da CDP nell'ambito della Piattaforma a seguito: (i) dell'eventuale messa a disposizione da parte del Ministero di ulteriori risorse rispetto alle Risorse Mipaaf per i fini di cui alla Piattaforma, ai sensi di quanto previsto nell'Accordo di Controgaranzia Ministero, sulla base di quanto sarà convenuto al riguardo tra CDP ed il Ministero; e/o (ii) dell'eventuale affidamento all'Intermediario Garantito di una porzione aggiuntiva delle Risorse Mipaaf Iniziali a seguito dell'intervenuta revoca dell'affidamento ad altro Intermediario Ammesso della

rispettiva porzione delle Risorse Mipaaf Iniziali, ai sensi di quanto previsto nel relativo accordo di garanzia sottoscritto tra CDP e tale Intermediario Ammesso, sulla base di quanto sarà convenuto al riguardo tra CDP ed il Ministero e di quanto previsto nell'Accordo di Controgaranzia. In tali casi - ed in caso di accordo tra le stesse - le Parti concorderanno le eventuali ed opportune modifiche al presente Accordo, che in ogni caso dovranno essere di gradimento di CDP.

Articolo 4 (Recuperi)

4.1. L'Intermediario Garantito si impegna:

- (i) ad includere, nell'apposita sezione di ciascuna Comunicazione di Rendicontazione da inviarsi in concomitanza con ciascuna Data di Rendicontazione (per chiarezza, anche successiva all'Ultima Data di Rendicontazione) l'indicazione di tutti gli Importi Recuperati (nonché degli Importi Recuperati ESL, ove applicabile) percepiti durante il Periodo di Riferimento avente scadenza alla Data di Riferimento immediatamente precedente la relativa Data di Rendicontazione (di seguito, la **"Comunicazione dei Recuperi"**);
- (ii) a corrispondere a CDP, mediante versamento sul Conto Piattaforma, una porzione pari all'80% di tutti gli Importi Recuperati e l'intero ammontare degli Importi Recuperati ESL (ove applicabile) indicati in ciascuna Comunicazione dei Recuperi entro 15 Giorni Lavorativi dalla data di invio della relativa Comunicazione dei Recuperi; e
- (iii) *[a fare sì che ciascun Finanziatore Sottostante a sua volta si obblighi: (a) a comunicare all'Intermediario Garantito gli Importi Recuperati dallo stesso di volta in volta incassati; (b) a corrispondere all'Intermediario Garantito una percentuale di tali Importi Recuperati pari alla percentuale di copertura della relativa Garanzia Confidi; e (c) ad esercitare con la diligenza richiesta ad un soggetto qualificato e in conformità con le proprie policy interne le Azioni di Recupero, anche in nome e per conto di CDP e del Ministero in virtù della sub-delega di cui al successivo paragrafo 4.5]³³.*

4.2. Resta inteso che ciascun Importo Recuperato di volta in volta versato sul Conto Piattaforma ovvero altrimenti incassato dal Ministero, da CDP e/o dall'Intermediario Garantito *[e/o dai Finanziatori Sottostanti]*³⁴ non avrà l'effetto di ripristinare la disponibilità dell'Importo Massimo del Portafoglio.

4.3. Con la sottoscrizione del presente Accordo, CDP delega all'Intermediario Garantito *[(con facoltà di sub-delega ai sensi del successivo Articolo 4.5 e fatta eccezione per le Attività di Recupero ESL, che non potranno essere delegate al relativo Finanziatore Sottostante)]*³⁵: (a) l'attivazione e la gestione delle Attività di Recupero; e (b) l'attivazione e la gestione delle attività di recupero non giudiziale dell'ESL dovuto nel caso in cui si verifichi un Evento Perdita Agevolazione (le **"Attività di Recupero ESL"**), rimanendo inteso che, decorsi 12 mesi dal verificarsi del relativo Evento Perdita Agevolazione, tale

³³ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia un confidi.

³⁴ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia un confidi.

³⁵ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia un confidi.

delega relativa alle Attività di Recupero ESL si intenderà automaticamente revocata e le eventuali ulteriori attività, anche giudiziali, di recupero dell'ESL saranno svolte dal Ministero in via esclusiva. Resta inteso che tale delega potrà in ogni momento essere revocata da CDP.

- 4.4.** L'Intermediario Garantito, a sua volta si impegna, ad esercitare con la diligenza richiesta ad un soggetto qualificato e comunque in conformità con le proprie *policy* interne le Azioni di Recupero e le Azioni di Recupero ESL (ove applicabile) in nome e per conto di CDP e del Ministero.
- 4.5.** *[Resta inteso che l'Intermediario Garantito, a sua volta, potrà sub-delegare al relativo Finanziatore Sottostante, l'attivazione e la gestione delle Attività di Recupero anche per conto del Ministero e di CDP]*³⁶.

Articolo 5 (Dichiarazioni e garanzie)

5.1 L'Intermediario Garantito dichiara e garantisce a CDP quanto segue:

- (a) è dotato di ogni potere ed autorità necessari (a) per stipulare e sottoscrivere il presente Accordo ed ogni atto esecutivo o ancillare allo stesso e (b) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad esso presente Accordo ed ogni atto esecutivo o ancillare allo stesso;
- (b) tutte le delibere, permessi e/o autorizzazioni di qualsiasi natura richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione, l'esecuzione e l'adempimento del presente Accordo ed ogni atto esecutivo o ancillare allo stesso da parte dell'Intermediario Garantito sono state debitamente e validamente assunte o emesse;
- (c) il presente Accordo prevede obbligazioni valide, efficaci e opponibili;
- (d) l'Intermediario Garantito è in possesso di tutti i Requisiti Intermediari, restando inteso che, senza pregiudizio per quanto previsto al precedente Articolo 2.3 (*Esclusione di un Rapporto Garantito dal Portafoglio*), la violazione della presente dichiarazione e garanzia costituirà un Evento Rilevante ai fini del successivo Articolo 7 (*Risoluzione/Recesso*) solamente ove la stessa, ove rimediabile, non sia stata sanata entro 20 Giorni Lavorativi dalla prima tra le seguenti date: (i) la data in cui l'Intermediario Garantito sia venuto a conoscenza di tale violazione; e (ii) la data in cui CDP abbia rilevato per iscritto l'esistenza di tale violazione;
- (e) l'Intermediario Garantito non ha riportato condanne, ai sensi del Decreto 231/2001, passate in giudicato, né altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- (f) l'Intermediario Garantito non è soggetto a misure interdittive, anche di tipo cautelare, previste dal Decreto 231/2001;

³⁶ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia un confidi.

- (g) l'Intermediario Garantito ha adottato nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il Decreto 231/2001; e
- (h) è consapevole del contenuto del codice etico di CDP (il "**Codice Etico CDP**") disponibile sul sito web (www.cdp.it) di CDP.

5.2 Le Parti convengono che tutte le dichiarazioni e garanzie di cui al Paragrafo 5.1 che precede si intendono rese alla Data di Sottoscrizione e si intenderanno ripetute a ciascuna Data di Rendicontazione sulla base delle circostanze di fatto di volta in volta esistenti.

Articolo 6 (Impegni dell'Intermediario Garantito)

6.1. In aggiunta agli ulteriori impegni a carico dell'Intermediario Garantito previsti altrove nel presente Accordo, con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Intermediario Garantito si impegna nei confronti di CDP a:

- (a) inviare a CDP, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato al successivo Articolo 9.6 (*Comunicazioni*), in concomitanza con ciascuna Data di Rendicontazione, una Comunicazione di Rendicontazione, al fine di rendicontare a CDP l'andamento del Portafoglio e le Risorse Intermediario tempo per tempo disponibili.

Ciascuna Comunicazione di Rendicontazione conterrà le informazioni di dettaglio relative al Portafoglio previste nel presente Accordo e nell'Allegato A, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti informazioni: (i) solamente in concomitanza con una Data Inclusione, l'elenco dei Rapporti Garantiti Inclusi secondo quanto previsto nel precedente Articolo 2.2 (*Inclusione dei Rapporti Garantiti nel Portafoglio*); (ii) in concomitanza con ciascuna Data di Rendicontazione fino all'Ultima Data di Rendicontazione (inclusa), gli importi della Garanzia tempo per tempo oggetto di escussione secondo quanto previsto nel precedente Articolo 2.4 (*Escussione della Garanzia*); e (iii) in concomitanza con ciascuna Data di Rendicontazione (a scopo di chiarezza, anche successiva all'Ultima Data di Rendicontazione), l'ammontare di ciascun Importo Recuperato e di ciascun Importo Recuperato ESL, secondo quanto previsto al precedente Articolo 4 (*Recuperi*);

- (b) adempiere prontamente a tutte le proprie obbligazioni derivanti dai relativi Rapporti Garantiti e ad esercitare diligentemente tutti i propri diritti ai sensi dei medesimi in conformità alle proprie *policy* interne (ove non confliggenti con quanto previsto nel presente Accordo);
- (c) effettuare le attività di calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo in conformità alle previsioni del Regolamento De Minimis ovvero del Regolamento di Esenzione e, più in generale, della normativa sugli aiuti di Stato sulla base del Modulo ESL, verificando, pertanto: (a) l'intensità del relativo aiuto; e (b) il rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa in tema di aiuti di Stato;
- (d) comunicare ai relativi Beneficiari Finali l'Equivalente Sovvenzione Lordo generato dalla misura;

- (e) mantenere evidenze documentali dei Rapporti Garantiti Inclusi idonee a monitorare la trasmissione dei vantaggi derivanti dalla Garanzia ai Beneficiari Finali;
- (f) richiedere ai Beneficiari Finali la dichiarazione, di cui all'art. 6, co. 1, ultimo periodo, Regolamento De Minimis, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto a norma del Regolamento De Minimis o a norma di altri regolamenti "de minimis", durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso, specificando la misura e la forma dell'aiuto stesso;
- (g) effettuare l'istruttoria creditizia in relazione a ciascun Rapporto Garantito nel rispetto delle proprie *policy* interne;
- (h) verificare, anche per conto del Ministero e di CDP, in relazione a ciascuna richiesta di inclusione di un Rapporto Garantito nel Portafoglio, la sussistenza di tutti i Requisiti ed il rispetto delle altre applicabili previsioni del presente Accordo o di legge;
- (i) comunicare a CDP, prontamente e comunque entro e non oltre 30 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, l'eventuale ricorrere di una qualsiasi circostanza che comporti: (a) la perdita dei Requisiti previsti per l'ammissione al beneficio della Garanzia; e/o (b) la non veridicità o inesattezza di una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese ai sensi dell'Articolo 5 (*Dichiarazioni e Garanzie*) che precede;
- (j) acconsentire ai controlli ispettivi, da effettuarsi da parte di CDP con frequenza annuale durante il Periodo di Ramp-Up, allo scopo di verificare che la Garanzia sia stata utilizzata dall'Intermediario Garantito nel rispetto della normativa vigente e del presente Accordo;
- (k) comunicare a CDP mediante indicazione nella relativa Comunicazione di Inclusione, gli incrementi sugli importi garantiti e i dati relativi all'andamento del Portafoglio e, in particolare:
 - (i) le condizioni economiche applicate in ciascun Rapporto Garantito; e
 - (ii) il vantaggio riconosciuto al relativo Beneficiario Finale.

Ai fini di tale informativa, l'Intermediario Garantito dovrà dare evidenza a CDP di avere espressamente indicato e rappresentato al Beneficiario Finale il differente trattamento economico applicabile nelle due ipotesi alternative di "concessione" e di "non concessione" della Garanzia con riferimento, tra l'altro, a:

- (i) *[la minore commissione di garanzia]³⁷/[il minore tasso di interesse]³⁸* richiesta al Beneficiario Finale;
- (ii) il maggiore importo *[della Garanzia Confidi concessa]³⁹/[del Finanziamento Garantito concesso]⁴⁰*; e/o
- (iii) il minore importo delle eventuali ulteriori garanzie reali, assicurative, bancarie e personali richieste al Beneficiario Finale,

³⁷ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia un confidi.

³⁸ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia una banca.

³⁹ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia un confidi.

⁴⁰ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia una banca.

a fronte della concessione della Garanzia;

- (l) comunicare al relativo Beneficiario Finale l'ESL applicabile in relazione a ciascun Rapporto Garantito;
- (m) su base c.d. *best effort*, impegnare integralmente l'Importo Massimo del Portafoglio;
- (n) cooperare con CDP ed il Ministero ai fini dell'implementazione della Piattaforma e nella raccolta di tutti i dati richiesti dalla normativa e dalle linee guida comunitarie e nazionali applicabili nonché dall'Accordo di Controgaranzia Ministero, ai fini del monitoraggio (finanziario, fisico e procedurale) dell'utilizzo delle Risorse Mipaaf Iniziali, garantendo l'archiviazione elettronica e la disponibilità della relativa documentazione;
- (o) mantenere presso la propria sede, i documenti di rispettiva competenza relativi alla gestione della Piattaforma per un periodo di almeno 10 anni, in modo, tra l'altro, di permettere alla Commissione Europea di svolgere gli eventuali controlli previsti dall'articolo 12 del Regolamento di Esenzione e dall'Articolo 6, comma 5, del Regolamento De Minimis;
- (p) consentire, previo congruo preavviso e durante i normali orari di lavoro, le necessarie verifiche di conformità da parte del Ministero e/o CDP delle prestazioni eseguite in esecuzione del presente Accordo, mediante proprio personale;
- (q) promuovere la diffusione dello strumento di cui alla Piattaforma, garantendo allo stesso un'adeguata visibilità sul proprio sito internet;
- (r) comunicare tempestivamente a CDP ogni eventuale condanna passata in giudicato riportata ai sensi del D.Lgs. 231/01 e di ogni misura interdittiva, anche di natura cautelare, sebbene sospesa, ai sensi del Decreto legislativo 231/2001;
- (s) mantenere nell'ambito della propria struttura aziendale procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica Decreto 231/2001;
- (t) non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare:
 - (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (a) che precede; e
 - (iii) i dipendenti di CDP, a violare i principi specificati nel Codice Etico CDP;
- (u) porre in essere gli adempimenti previsti per i "Soggetti Concedenti" ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, co. 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 come successivamente modificata o integrata), in particolare per quanto riguarda la registrazione dei singoli Finanziamenti Garantiti e le verifiche ivi previste;

- (v) anche ai fini del relativo recupero, fare sì che i crediti di CDP e del Ministero a seguito dell'escussione della Garanzia e della Controgaranzia Ministero e i crediti residui dell'Intermediario Garantito in relazione alla relativa porzione di rischio concorrano sempre *pari passu*; e
- (w) ai fini di cui all'Articolo 2.2 (d) (iv), richiedere alla BMTI, via PEC all'indirizzo bmti@ticertifica.it, la dichiarazione attestante: (1) di aver ricevuto le dovute evidenze dai competenti uffici circa il rispetto del Requisito Beneficiari Finali di cui al Paragrafo (viii) dell'Allegato B (Requisiti), Parte I (Requisiti Beneficiari Finali), al presente Accordo; ovvero (2) di aver avviato il procedimento di verifica di tale Requisito Beneficiari Finali e assolto tutti i connessi obblighi procedurali, restando inteso, a scopo di chiarezza, che ove l'autorità competente rilevi la mancanza di tale Requisito Beneficiari Finali, tale evento costituirà un Evento Perdita Agevolazione.

Articolo 7 (Risoluzione/Recesso)

- 7.1.** Fermo ed impregiudicato ogni altro rimedio previsto dalla Legge, al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi (di seguito, gli “**Eventi Rilevanti**”), CDP avrà il diritto, a seconda dei casi e a propria discrezionalità, con le modalità di cui al successivo articolo 7.2 e con gli effetti di cui al successivo Articolo 7.3, di: (i) risolvere il presente Accordo ai sensi dell'Articolo 1454 e/o 1456 del codice civile; ovvero (ii) recedere dal presente Accordo (convenendo le Parti espressamente che ciascuno dei seguenti eventi costituisce giusta causa di recesso); ovvero (iii) dichiarare l'Intermediario Garantito decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell'articolo 1186 del codice civile:
- (a) il verificarsi di un qualsiasi inadempimento dell'Intermediario Garantito ai propri obblighi ai sensi del presente Accordo e/o dei documenti esecutivi dello stesso e/o allo stesso ancillari;
 - (b) l'intermediario Garantito sia sottoposto ad una procedura concorsuale o liquidatoria o non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni di pagamento o sia comunque insolvente;
 - (c) una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese da parte dell'Intermediario Garantito nel presente Accordo o in qualsiasi allegato allo stesso o altro documento, certificato o dichiarazione collegato al presente Accordo, sia stata o risulti essere stata non completa e/o non veritiera in ogni aspetto sostanziale nel momento in cui è stata resa, salvo che, se le circostanze che hanno causato tale non completezza, non veridicità e/o imprecisione possano essere sanate, le stesse non siano sanate entro 10 Giorni Lavorativi; e
 - (d) l'avvenuta risoluzione dell'Accordo di Controgaranzia Ministero (o recesso dallo stesso) per qualsiasi motivo e/o in ogni caso la Controgaranzia Ministero sia o divenga invalida e/o venga meno per qualsivoglia motivo, in tutto o in parte.
- 7.2.** Successivamente al verificarsi di un Evento Rilevante, CDP potrà informare per iscritto l'Intermediario Garantito, mediante PEC, circa la propria intenzione, a seconda dei casi e nella propria discrezionalità, di: (i) risolvere il presente Accordo ai sensi degli Articoli 1454 e/o 1456 del Codice Civile; ovvero (ii) esercitare i diritti di cui all'Articolo 1186 del Codice

Civile e dichiarare pertanto l'Intermediario Garantito decaduto dal beneficio del termine; ovvero (iii) recedere dal presente Accordo (riconoscendo a tal riguardo le Parti che il verificarsi di ciascuno degli Eventi Rilevanti costituisce giusta causa di recesso dal presente Accordo). La risoluzione, il recesso o la decadenza dal beneficio del termine, a seconda dei casi, avranno effetto a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell'Intermediario Garantito della suddetta comunicazione (la "**Data di Risoluzione**").

7.3. Senza pregiudizio per quanto previsto ai successivi Paragrafi 7.4 e 7.5 e al precedente Articolo 2.3 (*Esclusione di un Rapporto Garantito dal Portafoglio*), la risoluzione, il recesso e/o la decadenza dal beneficio del termine ai sensi del presente Articolo 7 (*Risoluzione/Recesso*) avrà efficacia *ex nunc* e, pertanto, a decorrere dalla Data di Risoluzione:

- (a) l'Intermediario Garantito non potrà più includere nel Portafoglio nuovi Rapporti Garantiti;
- (b) tutti gli obblighi delle Parti assunti ai sensi del presente Accordo rimarranno validi e vincolanti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli obblighi di garanzia di CDP, gli obblighi di rendicontazione di cui all'Articolo 6.1 e gli obblighi di retrocessione degli Importi Recuperati), in relazione esclusivamente ai Rapporti Garantiti Inclusi in essere alla Data di Risoluzione;
- (c) la disponibilità delle Risorse Intermediario e la Garanzia resteranno valide ed efficaci tra le Parti, con pieno e immutato diritto di dell'Intermediario Garantito di escutere la Garanzia in relazione esclusivamente ai Rapporti Garantiti Inclusi in essere alla Data di Risoluzione;
- (d) la risoluzione, il recesso e/o la decadenza dal beneficio del termine non pregiudicheranno, né limiteranno in alcun modo l'operatività della Garanzia in relazione ai Rapporti Garantiti Inclusi in essere alla data di efficacia del recesso medesimo, che resterà, pertanto, pienamente valida ed efficace in relazione agli stessi conformemente ai relativi originari termini e condizioni; e
- (e) l'intermediario Garantito dovrà versare a CDP gli importi residui delle Risorse Intermediario oggetto del Deposito Vincolato non utilizzate a tale data, al netto di una porzione pari al relativo CAP Prime Perdite applicabile a tale data.

7.4. In deroga a quanto previsto al precedente Articolo 7.3, resta inteso che nel caso in cui si verifichi l'Evento Rilevante di cui al precedente paragrafo 7.1 (d), per effetto del quale la Controgaranzia Ministero venga meno con efficacia *ex tunc*, la Garanzia si intenderà immediatamente ed automaticamente revocata a decorrere dalla Data di Risoluzione anche in relazione ai Rapporti Garantiti già inclusi nel Portafoglio a tale data e l'Intermediario Garantito dovrà restituire a CDP ogni importo dalla stessa corrisposto ai sensi del presente Accordo ed il Mandato si intenderà per l'effetto automaticamente revocato.

7.5. Nel caso in cui (ricorrendo le condizioni espressamente previste all'articolo 5.3 dell'Accordo Controgaranzia Ministero e al paragrafo 8.3 dell'avviso relativo alla Procedura di Selezione) la verifica iniziale circa il possesso dei Requisiti Intermediari in capo all'Intermediario Garantito non sia stata ancora ultimata alla Data di Sottoscrizione, le Parti, anche in deroga al precedente Articolo 7.3, si danno atto che ove tale verifica dovesse avere esito negativo, la Garanzia si intenderà immediatamente revocata e

l'Accordo integralmente risolto con efficacia *ex tunc*, ai sensi dell'Articolo 1353 del Codice Civile, e l'Intermediario Garantito dovrà restituire a CDP ogni importo dalla stessa corrisposto ai sensi del presente Accordo unitamente ai relativi interessi da calcolarsi in base al tasso di interesse legale, ed il Mandato si intenderà per l'effetto automaticamente revocato.

Articolo 8 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

- 8.1.** In conformità a quanto previsto dall'articolo 12 dell'Accordo di Controgaranzia Ministero, ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*) e agli artt. 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 (*"Misure urgenti in materia di sicurezza"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, l'Intermediario Garantito si obbliga, così come meglio indicato nell'Allegato E (*Conti*), anche in virtù del Mandato:
- (i) ad utilizzare, al fine di effettuare o ricevere i pagamenti previsti dal presente Accordo, il Conto Intermediario, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa di cui al presente Accordo;
 - (ii) a comunicare a CDP le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul Conto Intermediario in virtù del Mandato entro 15 Giorni Lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo;
 - (iii) ad utilizzare, al fine di effettuare o ricevere i pagamenti previsti dal presente Accordo, lo strumento del bonifico, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - (iv) così come meglio previsto nell'Allegato E (*Conti*), ad inserire, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Accordo, ove applicabile, il Codice Identificativo di Gara ("**CIG**") attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Codice Unico di Progetto ("**CUP**") e
 - (v) ad inserire, nei contratti sottoscritti con la filiera delle imprese (come definita nell'Articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136), un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assuma gli applicabili obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, restando inteso, a scopo di chiarezza, che gli obblighi di cui al presente Articolo 8 (*Tracciabilità dei flussi finanziari*) non riguardano i rapporti e/o i pagamenti da effettuarsi tra l'Intermediario Garantito e i *Beneficiari Finali* [e/o i *Finanziatori Sottostanti*]⁴¹, ma esclusivamente i rapporti con eventuali sub-appaltatori, consulenti o sub-contraenti che forniscano assistenza o servizi all'Intermediario Garantito nell'esecuzione del presente Accordo.
- 8.2.** Le Parti si impegnano in particolare a gestire le movimentazioni dei flussi finanziari relativi all'esecuzione del presente Accordo, anche ai fini del rispetto delle disposizioni di tracciabilità dei flussi finanziari, in conformità a quanto previsto nell'Allegato E (*Conti*).

⁴¹ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia un confidi.

Articolo 9 (Miscellanea)

9.1. Divieto di Cessione

Ciascuna parte non potrà cedere i propri diritti e/o obblighi ai sensi del presente Accordo, né i rispettivi crediti dallo stesso nascenti, salvo il preventivo consenso dell'altra Parte.

9.2. Pagamenti

- (a) Tutti i pagamenti dovuti dall'Intermediario Garantito ai sensi del presente Accordo saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Intermediario Garantito procedere a compensare suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti di CDP a qualsiasi titolo.
- (b) Tutti i pagamenti da eseguirsi dall'Intermediario Garantito ai sensi del presente Accordo saranno effettuati senza alcuna deduzione o ritenuta relativa a tasse, imposte o altro, a meno che la deduzione o la ritenuta sia prevista per legge, nel qual caso l'Intermediario Garantito dovrà corrispondere a CDP un importo aggiuntivo affinché l'importo ricevuto da quest'ultima sia pari all'importo che sarebbe stato dalla medesima ricevuto se la deduzione o la ritenuta non fosse stata effettuata.
- (c) Tutti i pagamenti di cui al presente Accordo dovranno essere effettuati secondo quanto previsto nell'Allegato E (*Conti*).

9.3. Limitazione di responsabilità

CDP non sarà in alcun modo responsabile nei confronti dell'Intermediario Garantito in relazione a qualsiasi danno o costo dallo stesso sopportato (o per qualsiasi inadempimento di CDP ai propri obblighi di cui al presente Accordo verificatosi) a causa dell'inadempimento da parte del Ministero ai propri obblighi ai sensi dell'Accordo di Controgaranzia Ministero, salvo dolo o colpa grave di CDP giudizialmente accertati.

9.4. Trattamento dei dati e consenso al trattamento

- (a) Le Parti, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali e nell'esecuzione del presente Accordo, tratteranno i dati personali raccolti in qualità di autonomi Titolari del trattamento ciascuna per quanto di propria competenza, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 della relativa normativa nazionale di dettaglio, nonché degli applicabili provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali ("**Garante**") e più in generale della normativa privacy pro tempore vigente.
- (b) Le Parti, inoltre, prendono atto e consentono, ai sensi della normativa di volta in volta vigente in materia di privacy che i dati personali forniti possano essere oggetto di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dalle Autorità di Vigilanza.
- (c) Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti dichiarano di aver reciprocamente prestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità previste dal sopracitato Accordo.

9.5. Rinunzia e cumulabilità dei rimedi

- (a) L'eventuale mancato o ritardato esercizio da parte di ciascuna delle Parti di qualsiasi diritto, rimedio, potere o privilegio previsto ai sensi del presente Accordo di

Finanziamento non potrà intendersi come rinunzia agli stessi, né l'esercizio isolato o parziale di qualsiasi diritto, rimedio, potere o privilegio ai sensi del presente Accordo di Finanziamento precluderà l'esercizio di altri o ulteriori diritti, rimedi, poteri o privilegi.

- (b) I diritti, rimedi, poteri e privilegi qui previsti sono cumulativi e non escludono altri diritti, rimedi, poteri e privilegi conferiti dalla legge.

9.6. Comunicazioni

Salvo ove diversamente previsto in via espressa nel presente Accordo, tutte le comunicazioni relative al presente Accordo devono essere effettuate mediante Raccomandata A/R con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificata ai seguenti recapiti:

Per **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito n. 4,
00185 ROMA

Alla c.a. di Area Istituzioni Finanziarie – Servizio Finanza Strutturata

pec: cdpspa@pec.cdp.it

Per l'**Intermediario Garantito**

[●]

[●]

Alla c.a. di [●]

e-mail: [●]

pec: [●]

9.7. Modifiche

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata e approvata per iscritto dalle Parti.

9.8. Invalidità parziale

- (a) Fatta salva qualsiasi altra disposizione del presente Accordo, nel caso in cui una o più disposizioni dello stesso fossero o divenissero illegali, invalide o inefficaci sotto qualsivoglia aspetto ai sensi di legge, tale illegalità, invalidità o inefficacia non renderà illegali, invalide o inefficaci le rimanenti disposizioni del presente Accordo.
- (b) Nei limiti del possibile e nella più ampia misura consentita da qualsiasi legge applicabile, le disposizioni ritenute illegali, invalide o inefficaci saranno interpretate o sostituite in maniera tale da riflettere il più fedelmente possibile l'intento contrattuale delle Parti.

9.9. Costi e spese

Fatto salvo per quanto altrimenti previsto in via espressa nel presente Accordo, tutti i costi relativi alla negoziazione, sottoscrizione ed esecuzione del presente Accordo resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.

9.10. Trattamento Fiscale

Il presente Accordo e ogni formalità, garanzia personale e reale connessa, sono esenti dall'applicazione dell'imposta di registro e da qualsiasi altra imposta indiretta ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge (con modifiche) tramite la Legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto relativo ad un'operazione inclusa nella gestione separata di "Cassa depositi e prestiti società per azioni".

Articolo 10 (Scadenza dell'Accordo)

Il presente Accordo cesserà di essere efficace alla Data di Scadenza Finale restando inteso che: (i) gli articoli 2.3, 2.6 (*Restituzioni*), 3.6, 3.7, 3.8, 4 (*Recuperi*), 6.1 (a) (iii), 6.1 (n), 6.1 (o), 6.1 (p), 7, 8, 9 (*Miscellanea*), 10 (*Scadenza dell'Accordo*) e 11 (*Legge applicabile – Foro competente*) rimarranno pienamente in vigore ed efficaci anche dopo la Data di Scadenza Finale; e (ii) in concomitanza con l'Ultima Data di Rendicontazione, l'Intermediario Garantito dovrà inviare a CDP l'ultima Comunicazione di Rendicontazione relativa al Periodo di Riferimento che scade alla Data di Scadenza Finale (che potrà includere l'ultima richiesta di escussione della Garanzia ai sensi del precedente Articolo 2.4 (*Escussione della Garanzia*)).

Resta inteso che, entro 30 Giorni Lavorativi successivi all'Ultima Data di Rendicontazione, qualsiasi importo residuo delle Risorse Intermediario che risulti a tale data depositato sul Conto Intermediario (come indicato nella relativa Comunicazione di Rendicontazione), dovrà essere restituito a CDP.

Articolo 11 (Legge Applicabile – Foro competente)

- (i) Il presente Accordo è governato dalla legge italiana e sarà interpretato ai sensi della stessa.
- (ii) Qualunque controversia dovesse sorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente Accordo, e degli atti conseguenti o comunque connessi, sarà di esclusiva competenza del Tribunale di Roma, fatto salvo per le competenze inderogabili di legge.
- (iii) Ai fini del presente Accordo, ciascuna parte elegge domicilio presso la sede legale indicata in epigrafe.

Allegati:

- Allegato A – Modello di Comunicazione di Rendicontazione
- Allegato B – Requisiti
- Allegato C – Modello di dichiarazione di impegno
- Allegato D – Modello di Comunicazione di Esclusione
- Allegato E - Conti
- Allegato F – Modello di Contratto di Pegno Conto Intermediario
- Allegato G - Comunicazione alla banca depositaria

* * * * *

[inserire data]

Per *[Intermediario Garantito]*

Nome:

Qualifica:

Ai fini di cui all'Articolo 1341, 2° comma, del Codice Civile, l'Intermediario Garantito dichiara di approvare specificamente le seguenti Clausole del presente Accordo:

- (a) Articolo 2.1 (*Garanzia*);
- (b) Paragrafo 2.2 (e);
- (c) Paragrafo 2.3 (*Esclusione di un Rapporto Garantito dal Portafoglio*);
- (d) Articolo 3 (*Deposito Vincolato*);
- (e) Articolo 6 (*Impegni dell'Intermediario*);
- (f) Articolo 7 (*Risoluzione/Recesso*);
- (g) Articolo 9.1 (*Divieto di cessione*);
- (h) Articolo 9.3 (*Limitazione di responsabilità*); e
- (i) Articolo 11 (*Legge applicabile/foro competente*).

* * * * *

Per **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Nome:

Qualifica:

ALLEGATO A ALL'ACCORDO DI GARANZIA

Modello di Comunicazione di Rendicontazione

Piattaforma Olio - Comunicazione di Rendicontazione

Intermediario Garantito: [●]

Data di Rendicontazione: [●]

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito n. 4,

00185 ROMA

Alla c.a. di Area Istituzioni Finanziarie – Servizio Finanza Strutturata

pec: cdpspa@pec.cdp.it

Egregi Signori,

Oggetto: Piattaforma Olio - Comunicazione di Rendicontazione

Facciamo riferimento all'accordo di garanzia sottoscritto tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("CDP") e la scrivente [●] (di seguito, l'"Intermediario Garantito") in data [●] (l'"Accordo di Garanzia").

Salvo ove diversamente definiti nella presente, i termini di seguito utilizzati con iniziale maiuscola avranno il medesimo significato agli stessi attribuito nell'Accordo di Garanzia.

La presente comunicazione costituisce una "Comunicazione di Rendicontazione" ai sensi dell'Accordo di Garanzia relativa al Periodo di Riferimento compreso tra il [●] ed il [●] (di seguito, il "Periodo di Riferimento Rilevante").

In allegato alla presente includiamo un report di rendicontazione relativo allo *status* e all'andamento del Portafoglio (il "Report").

Sezione 1 – Inclusione dei Rapporti Garantiti nel Portafoglio⁴²

Con la presente, Vi comunichiamo [di aver sottoscritto e di includere nel Portafoglio nuovi Rapporti Garantiti per un importo aggregato pari ad Euro [●] (i "Nuovi Rapporti Garantiti")]/[di non aver sottoscritto nuovi Rapporti Garantiti].

[Così come meglio dettagliato nel Report, l'ammontare aggregato dei Finanziamenti Garantiti relativi ai Nuovi Rapporti Garantiti che alla data odierna risulta già erogato ammonta ad Euro [●]].

⁴² Nota: da valorizzarsi esclusivamente nel caso in cui la comunicazione sia inviata in concomitanza con una Data di Inclusione. Si ricorda che i Rapporti Garantiti possono essere inclusi nel Portafoglio solamente entro la seconda Data di Inclusione successiva alla relativa delibera da parte dell'Intermediario Garantito.

[Così come meglio dettagliato nel Report, ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 2.2 (c) (iii) dell'Accordo di Garanzia, in relazione ai Rapporti Garantiti inclusi nel Portafoglio in precedenti Date di Rendicontazione, un importo aggregato dei relativi Finanziamenti Garantiti pari ad Euro [●] non è stato erogato entro i termini massimi indicati nell'Accordo di Garanzia e pertanto la disponibilità dell'Importo Massimo del Portafoglio è ripristinata per un ammontare pari al suddetto importo.]

Dichiarazione di Conformità [Con riferimento ai Nuovi Rapporti Garantiti, dichiariamo che, alla data odierna, a seguito delle nostre specifiche verifiche in conformità a quanto previsto nell'Accordo di Garanzia:

- (1) *l'Intermediario Garantito rispetta gli applicabili Requisiti Intermediari;*
- (2) *il Beneficiario Finale del relativo Finanziamento Garantito rispetta i Requisiti Beneficiari Finali (fermo restando che il Requisito Beneficiari Finali di cui al Paragrafo (viii) dell'Allegato B (Requisiti), Parte I (Requisiti Beneficiari Finali), all'Accordo di Garanzia sarà verificato dal Ministero con il supporto della BMTI);*
- (3) *[ciascuna Garanzia Confidi rispetta i Requisiti Garanzie Confidi;]⁴³*
- (4) *[ciascun Finanziatore Sottostante rispetta gli applicabili Requisiti Intermediari;]⁴⁴*
- (5) *ciascun Finanziamento Garantito rispetta i Requisiti Finanziamenti Garantiti;*
- (6) *ciascun Nuovo Rapporto Garantito rispetta tutte le previsioni dell'Accordo di Garanzia e della normativa di riferimento applicabile;*
- (7) *abbiamo provveduto ad indicare a ciascun Beneficiario Finale l'ESL applicabile in relazione al relativo Finanziamento Garantito, come da noi calcolato sulla base del Modulo ESL (e di quanto previsto nell'Accordo di Garanzia) e riportato nel Report;*
- (8) *abbiamo ricevuto in originale da ciascun Beneficiario Finale una lettera di impegno dallo stesso debitamente sottoscritta secondo il testo di cui all'Allegato C (Modello di dichiarazione di impegno) all'Accordo di Garanzia;*
- (9) *abbiamo ricevuto, tramite PEC, una copia della dichiarazione da parte del Ministero, per il tramite della BMTI, attestante, in relazione a ciascun Beneficiario Finale: (1) di aver ricevuto le dovute evidenze dai competenti uffici circa il rispetto del Requisito Beneficiari Finali di cui al Paragrafo (viii) dell'Allegato B (Requisiti), Parte I (Requisiti Beneficiari Finali), al presente Accordo; ovvero (2) di aver avviato il procedimento di verifica di tale Requisito Beneficiari Finali e assolto tutti i connessi obblighi procedurali;*
- (10) *non vi sono in essere inadempimenti da parte dell'Intermediario Garantito ai propri obblighi ai sensi dell'Accordo di Garanzia;*
- (11) *tutte le dichiarazioni e garanzie rese dall'Intermediario Garantito ai sensi dell'Articolo 5 dell'Accordo di Garanzia sono vere, complete ed accurate alla data odierna;*
- (12) *non vi è in essere alcun Evento Rilevante;*
- (13) *abbiamo richiesto ai (e ottenuto dai) Beneficiari Finali la dichiarazione, di cui all'art. 6, co. 1, ultimo periodo, Regolamento De Minimis, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto a norma del Regolamento De Minimis o a norma di altri regolamenti "de minimis", durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso, specificando la misura e la forma dell'aiuto stesso; e*

⁴³ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia un confidi.

⁴⁴ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia un confidi.

- (14) *abbiamo espressamente indicato e rappresentato a ciascun Beneficiario Finale il differente trattamento economico applicabile nelle due ipotesi alternative di “concessione” e di “non concessione” della Garanzia ai sensi di quanto previsto nell’Articolo 6.1 (k) dell’Accordo di Garanzia.*

Alla luce di quanto precede, ai sensi di quanto previsto nell’Articolo 2.2 (Inclusione dei Rapporti Garantiti nel Portafoglio) ma fermo restando quanto previsto al Paragrafo 2.2 (f), i Nuovi Rapporti Garantiti devono intendersi pertanto inclusi nel Portafoglio, a decorrere dalla relativa data di efficacia.]

Alla luce di quanto precede, l'importo aggregato dei Rapporti Garantiti Inclusi ammonta a complessivi Euro [●].

Sezione 2 – Perdite Intermediario Garantito ed escussione della Garanzia⁴⁵

Con la presente, Vi informiamo che, durante il Periodo di Riferimento Rilevante, si sono verificate Perdite Intermediario Garantito per un importo complessivo pari ad Euro [●] e che, pertanto, salvo quanto previsto al Paragrafo 3.4 dell’Accordo di Garanzia, procederemo, entro 30 giorni di calendario, ad escutere la Garanzia per un importo pari ad Euro [●]⁴⁶ (l’**Importo Escusso**) ai sensi degli (e secondo i meccanismi di cui agli) Articoli 2.4 e 3 dell’Accordo di Garanzia.

[Facciamo presente altresì che una porzione pari ad Euro [●] dell’Importo Escusso viene escussa ai sensi del Paragrafo 2.4 (d), a seguito dell’aumento del Cap Prime Perdite occorso nel Periodo di Riferimento Rilevante ed in relazione alle Perdite Non Escutibili segnalate nella Comunicazione di Rendicontazione del [●]]⁴⁷.

[In relazione a quanto precede, facciamo presente che l’importo del Cap Prime Perdite esistente alla data odierna risulta pari ad Euro [●] e, pertanto, un ammontare dell’Importo Escusso pari ad Euro [●] non risulta alla data odierna escutibile e costituirà pertanto una “Perdita Non Escutibile” ai sensi del Paragrafo 2.4 (d) dell’Accordo di Garanzia]⁴⁸.

Alla luce di quanto precede, l’ammontare complessivo del Cap Prime Perdite disponibile risulta alla data odierna pari ad Euro [●].

Sezione 3 – Importi Recuperati⁴⁹

Con la presente Vi informiamo che, durante [il Periodo di Riferimento Rilevante]/[semestre scaduto al 31 dicembre [●]/30 giugno [●]]⁵⁰, abbiamo incassato un importo pari ad Euro [●] a titolo di Importi Recuperati che ci impegniamo a versare sul Conto Piattaforma entro i termini indicati nell’articolo 4 (Recuperi) dell’Accordo di Garanzia.

⁴⁵ Nota: da valorizzarsi esclusivamente fino all’Ultima Data di Rendicontazione.

⁴⁶ Nota: inserire un importo pari all’80% delle relative Perdite

⁴⁷ Nota: da inserirsi se del caso.

⁴⁸ Nota: da inserirsi se del caso.

⁴⁹ Nota: da valorizzarsi esclusivamente fino all’Ultima Data di Rendicontazione e successivamente a tale data con cadenza semestrale [il 31 gennaio] ed il [31 luglio] di ciascun anno.

⁵⁰ Da inserirsi ove la comunicazione sia inviata successivamente alla Data di Scadenza Finale e all’Ultima Data di Rendicontazione.

Sezione 4 - Importi Recuperati ESL⁵¹

Con la presente, Vi informiamo che, durante [il Periodo di Riferimento Rilevante]/[semestre scaduto al 31 dicembre [●]/30 giugno [●]]⁵², abbiamo incassato un importo pari ad Euro [●] un importo pari ad Euro [●] a titolo di Importi Recuperati ESL, che ci impegniamo a versare sul Conto Piattaforma entro i termini indicati nell'articolo 4 (*Recuperi*) dell'Accordo di Garanzia.

Sezione 5 – Altre informazioni rilevanti

[●]⁵³

Per qualsiasi ulteriore informazione di dettaglio si rimanda al Report.

Con i migliori saluti,

[Intermediario Garantito]

Nome:

Titolo:

Allegato: Report

⁵¹ Il recupero, esclusivamente in via non giudiziale, dell'ESL è delegato a CDP/Intermediari Ammessi solamente fino alla data che cade 12 mesi dopo il verificarsi di ciascun Evento Perdita Agevolazione.

⁵² Da inserirsi ove la comunicazione sia inviata successivamente alla Data di Scadenza Finale e all'Ultima Data di Rendicontazione.

⁵³ Da valutarsi di volta in volta.

Report Sezione 1 – Inclusione dei Rapporti Garantiti nel Portafoglio

Parte 1A - Beneficiari Finali inclusi nel trimestre

Codice campo	1.A.0	1.A.1	1.A.2	1.A.3	1.A.4	1.A.5	1.A.6	1.A.7	1.A.8	1.A.9	1.A.10	1.A.11	1.A.12	1.A.13	1.A.14
Descrizione campo	Codice Fiscale Intermediario Ammesso	Numero identificativo Beneficiario Finale	Denominazione Beneficiario Finale	Codice fiscale/partita IVA Beneficiario Finale	Indirizzo Sede Legale	C.A.P. Sede Legale	Comune Sede Legale	Provincia	Data di costituzione	Settore (Ateco 2007)	Numero di dipendenti alla data dell'ultimo bilancio chiuso	Fatturato Totale (EUR) alla data dell'ultimo bilancio chiuso	Totale Attivo (EUR) alla data dell'ultimo bilancio chiuso (ove disponibile)	Dimensione Beneficiario Finale	Note
Natura campo	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Facoltativo
Formato campo	Codice alfanumerico	Codice alfanumerico	Testo	Testo	Testo	Testo	Testo	Testo (sigla)	Data (gg/mm/aaaa)	Testo	Numero	Numero	Numero	Testo (indicare se "micro", "piccola" o "media" impresa)	Testo

Parte 1B – Nuovi Finanziamenti Garantiti inclusi nel trimestre

Codice campo	1.A.0	1.A.1	1.B.1	1.B.2	1.B.3	1.B.4	1.B.5	1.B.6	1.B.7	1.B.8	1.B.9	1.B.10	1.B.11	1.B.12	1.B.13
Descrizione campo	Codice Fiscale Intermediario Ammesso	Numero identificativo Beneficiario Finale	Numero identificativo finanziamento	Valuta	Importo finanziamento	Data stipula finanziamento	Durata (mesi)	Preammortamento (mesi)	Data erogazione	Importo erogazione	Erogazione finale	Data prima rata ammortamento	Ammortamento	Periodicità ammortamento	Note
Natura campo	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio (se presente)	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio (se applicabile)	Facoltativo
Formato campo	Codice alfanumerico	Codice alfanumerico	Codice alfanumerico	Testo (EUR)	Numero	Data (gg/mm/aaaa)	Numero	Numero	Data (gg/mm/aaaa)	Numero	Testo (Si/No)	Data (gg/mm/aaaa)	Testo (Si/No)	Testo (indicare se mensile, trimestrale, semestrale, annuale o altro)	Testo

Parte 1C – Nuove Garanzie Confidi incluse nel trimestre (report presente nel caso di Intermediari Ammessi Confidi)

Codice campo	1.A.0	1.A.1	1.B.1	1.C.1	1.C.2	1.C.3	1.C.4	1.C.5	1.C.6	1.C.7
Descrizione campo	Codice Fiscale Intermediario Ammesso	Numero identificativo Beneficiario Finale	Numero identificativo finanziamento	Ammontare garanzia	Percentuale garantita	Data concessione garanzia	Data scadenza garanzia	Codice ABI Finanziatore Sottostante	Codice CAB Finanziatore Sottostante	Note
Natura campo	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Facoltativo
Formato campo	Codice alfanumerico	Codice alfanumerico	Codice alfanumerico	Numero	Numero (%)	Data (gg/mm/aaaa)	Data (gg/mm/aaaa)	Testo	Testo	Testo

Parte 1D – Vantaggio riconosciuto ai Beneficiari Finali inclusi nel trimestre

Codice campo	1.A.0	1.A.1	1.B.1	1.D.1	1.D.2	1.D.3	1.D.4	1.D.5	1.D.6	1.D.7	1.D.8
Descrizione campo	Codice Fiscale Intermediario Ammesso	Numero identificativo Beneficiario Finale	Numero identificativo finanziamento	Importo dell'ESL	[Tasso interesse / commissione di garanzia] senza Garanzia CDP (*)	[Tasso di interesse / Commissione di garanzia] con Garanzia CDP (*)	Volume [finanziamento / garanzia concesso/a] concesso senza Garanzia CDP (*)	Volume [finanziamento / garanzia concesso/a] con Garanzia CDP (*)	Altre garanzie richieste in assenza di Garanzia CDP	Altre garanzie richieste con Garanzia CDP	Note
Natura campo	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Facoltativo
Formato campo	Codice alfanumerico	Codice alfanumerico	Codice alfanumerico	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Testo	Testo	Testo

(*) la compilazione di tali campi deve essere effettuata in maniera diversa a seconda che l'Intermediario Ammesso sia un Confidi o una Banca Finanziatrice

Parte 1E –Portafoglio complessivo a partire dalla Data di Attivazione (indicare tutte le operazioni incluse)

Codice campo	1.A.0	1.A.1	1.B.1	1.E.1	1.E.2	1.E.3	1.E.4	1.E.5	1.E.6	1.E.7
Descrizione campo	Codice Fiscale Intermediario Ammesso	Numero identificativo Beneficiario Finale	Numero identificativo finanziamento	Totale erogato	Completamento erogazione finanziamento	Debito residuo	Capitale rimborsato dal Beneficiario Finale	Importo rata	Importo Garanzia CDP	Note

Natura campo	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio (se presente)	Obbligatorio	Facoltativo
Formato campo	Codice alfanumerico	Codice alfanumerico	Codice alfanumerico	Numero (Indicare la sommatoria dei volumi erogati, in presenza di più erogazioni a valere sul medesimo finanziamento)	Testo (S/No)	Numero	Numero	Numero	Numero (Indicare l'80% di ciascun Rapporto Garantito in relazione alla sola quota effettivamente erogata)	Testo

Parte 1F – Rimborso Finanziamenti Garantiti inclusi nel Portafoglio a partire dalla Data di Sottoscrizione

Codice campo	1.A.0	1.A.1	1.B.1	1.F.1	1.F.2
Descrizione campo	Codice Fiscale Intermediario Ammesso	Numero identificativo Beneficiario Finale	Numero identificativo finanziamento	Data pagamento finale	Note
Natura campo	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Facoltativo
Formato campo	Codice alfanumerico	Codice alfanumerico	Codice alfanumerico	Data (gg/mm/aaaa)	Testo

Parte 1G – Variazioni

Codice campo	1.A.0	1.A.1	1.B.1	1.G.1	1.G.2	1.G.3	1.G.4
Descrizione campo	Codice Fiscale Intermediario Ammesso	Numero identificativo Beneficiario Finale	Numero identificativo finanziamento	Campo oggetto di variazione	Vecchio valore	Nuovo Valore	Note
Natura campo	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Facoltativo
Formato campo	Codice alfanumerico	Codice alfanumerico	Codice alfanumerico	Codice alfanumerico (indicare il Codice campo oggetto di variazione)	Testo/Numero	Testo/Numero	Testo

Report Sezione 2 – Perdite Intermediario Garantito ed escussione della Garanzia

Parte 2A – Escussione Garanzia (indicare tutti gli Inadempimenti del Beneficiario Finale intervenuti successivamente alla Data di Sottoscrizione)

Codice campo	1.A.0	1.A.1	1.B.1	1.B.2	3.A.1	3.A.2	3.A.3	3.A.4	3.A.5	3.A.6	3.A.7	3.A.8	3.A.9	3.A.10
Descrizione campo	Codice Fiscale Confidi Ammesso	Numero identificativo Beneficiario Finale	Numero identificativo finanziamento	Valuta	Escussione e già comunicata in report precedenti	Data pagamento escussione	Importo escusso – quota capitale	Importo escusso – quota interessi	Totale importo escusso	Numero rate insolute	Importo [Finanziamento/Garanzia] (*)	Importo Garanzia CDP	Importo escusso Garanzia CDP	Note
Natura campo	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio (da compilare non appena disponibile)	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio (se presenti)	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Facoltativo
Formato campo	Codice alfanumerico	Codice alfanumerico	Codice alfanumerico	Testo (EUR)	Testo (Sì/No)	Data (gg/mm/aaaa)	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Testo

(*) la compilazione di tali campi deve essere effettuata in maniera diversa a seconda che l'Intermediario Ammesso sia un Confidi o una Banca Finanziatrice

Report Sezione 3 – Importi Recuperati

Parte 3A – Importi Recuperati nel trimestre

Codice campo	1.A.0	1.A.1	1.B.1	1.B.2	4.A.1	4.1.2	4.A.3	4.A.4	4.A.5	4.A.6
Descrizione campo	Codice Fiscale Intermediario Ammesso	Numero identificativo Beneficiario Finale	Numero identificativo finanziamento	Valuta	Data recupero	Importo recuperato complessivo	Importo recuperato quota CDP/Mipaaf	Data retrocessione del recupero	Costi attività di recupero	Note
Natura campo	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio (da compilare non appena disponibile)	Obbligatorio	Facoltativo
Formato campo	Codice alfanumerico	Codice alfanumerico	Codice alfanumerico	Testo (EUR)	Data (gg/mm/aaaa)	Numero	Numero	Data (gg/mm/aaaa)	Numero	Testo

Report Sezione 4 – Importi Recuperati ESL

Parte 4A – Importi Recuperati ESL

Codice campo	1.A.0	1.A.1	1.B.1	1.B.2	5.A.1	5.A.2	5.A.3	5.A.4	5.A.5	5.A.6
Descrizione campo	Codice Fiscale Intermediario Ammesso	Numero identificativo Beneficiario Finale	Numero identificativo finanziamento	Valuta	Data recupero ESL	ESL Totale	ESL oggetto di recupero	Data retrocessione del recupero ESL	Costi attività di recupero ESL	Note
Natura campo	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio (ove applicabile)	Obbligatorio (ove applicabile)	Obbligatorio (da compilare non appena disponibile)	Obbligatorio	Facoltativo
Formato campo	Codice alfanumerico	Codice alfanumerico	Codice alfanumerico	Testo (EUR)	Data (gg/mm/aaaa)	Numero	Numero	Data (gg/mm/aaaa)	Numero	Testo

Parte 4B – Importi non Recuperati ESL oggetto di trasferimento al MIPAAF per attività di recupero coattivo

Codice campo	1.A.0	1.A.1	1.B.1	1.B.2	1.D.1	5.B.1	5.B.2
Descrizione campo	Codice Fiscale Intermediario Ammesso	Numero identificativo Beneficiario Finale	Numero identificativo finanziamento	Valuta	Importo ESL	Data prima richiesta restituzione ESL	Note
Natura campo	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Facoltativo
Formato campo	Codice alfanumerico	Codice alfanumerico	Codice alfanumerico	Testo (EUR)	Numero	Data (gg/mm/aaaa)	Testo

ALLEGATO B ALL'ACCORDO DI GARANZIA

Requisiti

(A) Parte I – Requisiti Beneficiari Finali

Al fine di poter accedere alla Piattaforma e beneficiare pertanto della Garanzia e della connessa Controgaranzia Ministero, i Beneficiari Finali dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- (i) siano delle organizzazioni di produttori del settore olivicolo ovvero delle associazioni di organizzazioni di produttori del settore olivicolo riconosciute ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo III, articoli 152, 153 e 156 del regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, così come modificato dall'art. 4 del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio 2393/2017 del 13 dicembre 2017 e del Decreto Beneficiari Finali;
- (ii) siano iscritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 8 del Decreto Beneficiari Finali;
- (iii) soddisfino le condizioni previste dal Regolamento De Minimis ovvero, a seconda dei casi, dal Regolamento di Esenzione, ivi incluse, tra le altre, le seguenti: (a) non abbiano ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del DPCM 23 maggio 2007 ("Impegno Deggendorf"); (b) alla data di inclusione del relativo Rapporto Garantito nel Portafoglio, non possano essere definiti come "impresa in difficoltà", ai sensi dell'art. 2, comma 18, del Regolamento di Esenzione, e (c) alla data di inclusione del relativo Rapporto Garantito nel Portafoglio, non sono soggetti ad procedura concorsuale o non soddisfa le condizioni previste per l'apertura di tale procedura da parte dei creditori, come previsto dall'art. 4, c. 6, lett. a), del Regolamento De Minimis;
- (iv) soddisfino le condizioni previste dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 3 del Decreto;
- (v) alla data di inclusione del relativo Rapporto Garantito nel Portafoglio, non versino in stato di crisi o di insolvenza e non siano soggetti ad alcuna procedura concorsuale o liquidatoria;
- (vi) abbiano reso la dichiarazione, di cui all'art. 6, co. 1, ultimo periodo, Regolamento De Minimis, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto a norma del Regolamento de Minimis, o a norma di altri regolamenti "de minimis", durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso, specificando la misura e la forma dell'aiuto stesso;

- (vii) ai fini del Regolamento De Minimis, qualora risultino beneficiari di altri aiuti:
 - (a) abbiano attuato una distinzione contabile relativamente ai costi attribuibili a ciascuna misura di aiuto; e
 - (b) il cumulo degli aiuti ricevuti non superi il massimale, previsto all'art. 3, co. 2 del Regolamento de Minimis, di Euro 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari;
- (viii) ove richiesto ai sensi di legge, non sussistano nei propri confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2, del decreto legislativo 159/2011).

(B) Parte II – Requisiti Intermediari

Al fine di poter accedere alla Piattaforma, l'Intermediario Garantito *[(ed, ove espressamente richiamati, i Finanziatori Sottostanti)]*⁵⁴ dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

- (i) i requisiti previsti dall'avviso relativo alla Procedura di Selezione;
- (ii) *[siano Banche debitamente autorizzate a svolgere attività bancaria in Italia ai sensi del TUB;]*⁵⁵
- (iii) *[siano Confidi debitamente iscritti nell'elenco di cui all'Articolo 106 del TUB;]*⁵⁶
- (iv) *[nel caso dei Finanziatori Sottostanti, siano Banche o intermediari finanziari debitamente autorizzati all'esercizio dell'attività di erogazione del credito ai sensi della normativa applicabile;]*⁵⁷
- (v) non versi in stato di insolvenza e/o non siano sottoposti ad alcuna procedura concorsuale o liquidatoria.

(C) Parte III – Requisiti Finanziamenti Garantiti

Al fine di poter accedere alla Piattaforma e beneficiare della Garanzia e della Controgaranzia Ministero *[(nonché di una Garanzia Confidi)]*⁵⁸, i Finanziamenti Garantiti dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

⁵⁴ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia un confidi.

⁵⁵ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia una banca.

⁵⁶ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia un confidi.

⁵⁷ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia un confidi.

⁵⁸ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia un confidi.

- (i) siano stati concessi [dall'Intermediario Garantito Garantito]⁵⁹/[da un Finanziatore Sottostante in possesso dei relativi Requisiti Intermediari applicabili]⁶⁰;
- (ii) siano stati concessi in favore di un Beneficiario Finale in possesso dei Requisiti Beneficiari Finali;
- (iii) siano stati concessi nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo e nell'Accordo di Controgaranzia Ministero;
- (iv) siano stati concessi al fine di finanziare l'attivo circolante per l'acquisto di scorte di olio di oliva e olive da mensa dai propri soci, con impegno del relativo Beneficiario Finale a fare quanto in suo potere affinché tali contratti siano perfezionati sulla piattaforma della BMTI;
- (v) non siano subordinati, in linea capitale e/o interessi, al rimborso di ulteriore indebitamento finanziario del relativo Beneficiario Finale;
- (vi) si tratti di finanziamenti concessi *ex novo* con esclusione di qualsiasi operazione di rifinanziamento, consolidamento e/o ristrutturazione di debiti pregressi (o analoghe operazioni);
- (vii) abbiano: (1) una durata massima non eccedente i 12 mesi di calendario; e (2) una data di scadenza che cada in ogni caso entro la Data di Scadenza Finale; e (3) una durata minima non inferiore ad un mese;
- (viii) siano stati concessi per un importo in linea capitale compreso tra Euro 50.000,00 ed un importo massimo tale per cui sia rispettato il limite massimo previsto dalle Linee Guida emanate dal Ministero dello Sviluppo economico prot. n. 182 del 2010, per l'Applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" compatibile per gli aiuti de minimis;
- (ix) siano stati concessi ai sensi del Regolamento di Esenzione ovvero ai sensi del Regolamento De Minimis;
- (x) siano concessi ad un Beneficiario Finale che non abbia contemporaneamente in essere più Finanziamenti Garantiti con diverse Banche Ammesse e/o garantiti da diversi Confidi Ammessi (*i.e.*, i Beneficiari Finali dovranno avere di volta in volta un unico Intermediario Ammesso di riferimento); e

⁵⁹ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia una banca.

⁶⁰ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia un confidi.

- (xi) abbiano un importo per il quale l'importo complessivo della Garanzia prestata a garanzia del relativo Beneficiario Finale non superi, di volta in volta, un importo massimo pari ad Euro 2.500.000,00.

(D) [Parte IV – Requisiti Garanzie Confidi

Al fine di poter accedere alla Piattaforma e beneficiare della Garanzia e della Controgaranzia Ministero, le Garanzie Confidi dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- (i) *siano state concesse dall'Intermediario Garantito che dovrà essere in possesso degli applicabili Requisiti Intermediari;*
- (ii) *siano state concesse in favore di un Finanziatore Sottostante in possesso degli applicabili Requisiti Intermediari;*
- (iii) *siano state concesse nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo e nell'Accordo di Controgaranzia Ministero; e*
- (iv) *siano state concesse a garanzia delle obbligazioni di un Beneficiario Finale in possesso dei Requisiti Beneficiari Finali nei confronti di un Finanziatore Sottostante derivanti da un Finanziamento Garantito che soddisfi i Requisiti Finanziamenti Garantiti e per un importo non superiore all'80% dell'ammontare in linea capitale di quest'ultimo.]⁶¹*

⁶¹ Da inserirsi nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia un confidi.

ALLEGATO C ALL'ACCORDO DI GARANZIA

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI IMPEGNO⁶²

Spett.le

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Via XX Settembre, 20

Alla c.a. di Ufficio PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione

e-mail: pgai2@politicheagricole.it

pec: saq2@pec.politicheagricole.it

(di seguito, il “Ministero”)

e

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito n. 4,

00185 ROMA

Alla c.a. di Area Istituzioni Finanziarie – Servizio Finanza Strutturata

pec: cdpspa@pec.cdp.it

(di seguito, “CDP”)

[Luogo/data]

Oggetto: piattaforma di garanzia a supporto delle organizzazioni di produttori di olio d'oliva e delle relative associazioni (la “Piattaforma”) – Dichiarazione di Impegno

Facciamo riferimento al contratto di finanziamento (il “**Contratto di Finanziamento**”) da noi stipulato in data [●] con [●] [e *garantito da una garanzia di [●]*]⁶³ (di seguito l’“**Intermediario**”), garantito dalla garanzia di CDP (a sua volta contro-garantita dalla controgaranzia del Ministero) prestate nell'ambito della Piattaforma, a valere sulle risorse rese disponibili dal Ministero a valere su quelle di cui al fondo previsto dall'art. 4 (*Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario*), comma 1, del D.L. 5 maggio 2015, n. 51 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2015, n. 9 e relativa normativa secondaria di attuazione.

Con la presente:

⁶² L'originale di tale dichiarazione debitamente sottoscritto sarà conservato dall'Intermediario Garantito, per conto di CDP e del Ministero.

⁶³ Da inserirsi se del caso.

- (a) confermiamo che l'Intermediario ci ha comunicato che l'Equivalente Sovvenzione Lordo applicabile al Contratto di Finanziamento è pari ad Euro [●] (di seguito, l'“ESL”);
- (b) ci impegniamo a comunicare immediatamente all'Intermediario il verificarsi di un qualsiasi Evento Perdita Agevolazione (come di seguito definito); e
- (c) nel caso in cui si verifichi un Evento Perdita Agevolazione (come di seguito definito), ci impegniamo irrevocabilmente a corrispondere a CDP, in nome e per conto del Ministero e per il tramite dell'Intermediario, entro 10 Giorni Lavorativi dal verificarsi di tale Evento Perdita Agevolazione, un importo pari all'ESL.

Ai fini della presente comunicazione, per Evento Perdita Agevolazione si intende [●]⁶⁴.

Cordiali saluti

[Beneficiario Finale]

Nome:

Qualifica:

⁶⁴ Da inserirsi da parte dell'Intermediario Garantito sulla base della definizione utilizzata nell'Accordo di Garanzia.

ALLEGATO D ALL'ACCORDO DI GARANZIA

MODELLO DI COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE

Spett.le

[Intermediario Garantito]

[●]

(di seguito, l'“**Intermediario Garantito**”)

Oggetto Comunicazione di Esclusione ai sensi dell'Accordo di Garanzia (come di seguito definito)

Facciamo riferimento all'accordo di garanzia sottoscritto in data [●] tra la scrivente Cassa depositi e prestiti S.p.A. (“**CDP**”) e l'Intermediario Garantito (di seguito, l'“**Accordo di Garanzia**”).

I termini con le iniziali in lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nell'Accordo di Garanzia.

La presente comunicazione costituisce una Comunicazione di Esclusione ai sensi dell'Articolo 2.3 dell'Accordo di Garanzia.

Con la presente, rileviamo che *[all'esito della Vostra comunicazione del [●]/delle verifiche svolte da CDP]* è emerso che i Rapporti Garantiti descritti in allegato alla presente (i “**Rapporti Garantiti Esclusi**”) non erano *ab initio* ammissibili al beneficio della Garanzia per le cause indicate nell'allegato alla presente Comunicazione di Esclusione e che l'avvenuta concessione della Garanzia in relazione a tali Rapporti Garantiti Esclusi risulta attribuibile alla mancata o erronea verifica di conformità dei Rapporti Garantiti da parte dell'Intermediario Garantito.

Pertanto, a decorrere dalla data odierna:

- (i) i Rapporti Garantiti Esclusi dovranno intendersi esclusi dal Portafoglio e, pertanto, l'Intermediario Garantito non potrà inviare a CDP alcuna richiesta di escussione in relazione a tali Rapporti Garantiti Esclusi;
- (ii) l'Intermediario Garantito dovrà restituire a CDP, entro 30 giorni, eventuali importi del Deposito Vincolato utilizzati dall'Intermediario Garantito ai fini dell'escussione della Garanzia in relazione ai Rapporti Garantiti Esclusi, unitamente agli eventuali interessi, da calcolarsi in base al tasso di interesse legale; e
- (iii) il valore complessivo del Portafoglio si intenderà ridotto di un importo pari al valore dei Rapporti Garantiti Esclusi, rimanendo in ogni caso inteso che l'esclusione dal Portafoglio dei Rapporti Garantiti Esclusi [avrà/non avrà] *[da valutarsi da CDP secondo il suo insindacabile giudizio,]* l'effetto di ripristinare la disponibilità dell'Importo Massimo del Portafoglio per i relativi ammontari.

Cordiali saluti

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Nome:

Qualifica:

Allegato descrittivo

**MODELLO DI COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE NEL CASO DI CUI ALL'ARTICOLO 2.3
(c) (iv) DELL'ACCORDO DI GARANZIA**

Spett.le

[Intermediario Garantito]

[●]

(di seguito, l'“**Intermediario Garantito**”)

Oggetto Comunicazione di Esclusione ai sensi dell'Accordo di Garanzia (come di seguito definito)

Facciamo riferimento all'accordo di garanzia sottoscritto in data [●] tra la scrivente Cassa depositi e prestiti S.p.A. (“**CDP**”) e l'Intermediario Garantito (di seguito, l'“**Accordo di Garanzia**”).

I termini con le iniziali in lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nell'Accordo di Garanzia.

La presente comunicazione costituisce una Comunicazione di Esclusione ai sensi dell'Articolo 2.3 (c) (iv) dell'Accordo di Garanzia.

Con la presente, rileviamo che *[all'esito della Vostra comunicazione del [●]/delle verifiche svolte da CDP]* è emersa la mancanza, *ab initio*, in capo all'Intermediario Garantito, dei Requisiti Intermediari indicati in allegato alla presente comunicazione.

Pertanto, a decorrere dalla data odierna, fermi gli ulteriori diritti e/o rimedi spettanti a CDP, l'Accordo di Garanzia deve intendersi integralmente risolto con efficacia *ex tunc* ed il Mandato immediatamente revocato e l'Intermediario Garantito dovrà integralmente restituire a CDP entro 10 Giorni Lavorativi ogni importo dallo stesso utilizzato a fronte dell'escussione della Garanzia oltre ad ogni importo delle Risorse Intermediario e/o depositato sul Conto Intermediario,

unitamente agli eventuali interessi, da calcolarsi in base al tasso di interesse legale ed il Mandato deve intendersi immediatamente revocato.

Cordiali saluti

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Nome:

Qualifica:

Allegato descrittivo

ALLEGATO E ALL'ACCORDO DI GARANZIA

CONTI

Movimentazioni relative al Conto Piattaforma:

IBAN: [●]

Movimenti		Descrizione della movimentazione del conto	Soggetto attivo	CUP	CIG
Entrata	Uscita				
		Addebito relativo ai versamenti da effettuarsi da CDP in favore dell'Intermediario Garantito ai fini della costituzione del Deposito Vincolato ai sensi dell'Articolo 3 dell'Accordo.	CDP	J58H1700001 0001	
		Accredito degli Importi Recuperati e degli Importi Recuperati ESL ricevuti dall'Intermediario Garantito.	Intermediario Garantito	J58H1700001 0001	Inserire CIG acquisito in sede di Procedura di Selezione
		Accredito degli importi da corrispondersi all'Intermediario Garantito a titolo di restituzione/versamento delle Risorse Intermediario oggetto del Deposito Vincolato nei casi previsti dall'Accordo.	Intermediario Garantito	J58H1700001 0001	Inserire CIG acquisito in sede di Procedura di Selezione
		Accredito degli interessi di volta in volta maturati sul Conto Intermediario alle scadenze previste dall'Accordo.	Intermediario Garantito	J58H1700001 0001	Inserire CIG acquisito in sede di Procedura di Selezione

Movimentazioni relative al Conto Intermediario:

IBAN: comunicato da CDP all'Intermediario Ammesso entro 10 Giorni Lavorativi dalla Data di Sottoscrizione.

Movimenti		Descrizione della movimentazione del conto	Soggetto attivo	CUP	CIG
Entrata	Uscita				
		Accredito del Deposito Vincolato in conformità con quanto previsto nell'Accordo.	CDP	J58H17000010001	Inserire CIG acquisito in sede di Procedura di Selezione Inserire CIG acquisito in sede di Procedura di Selezione
		Addebito degli importi dovuti a titolo di restituzione/versamento degli ammontari del Deposito Vincolato nei casi previsti nell'Accordo, da trasferirsi sul Conto Piattaforma.	Intermediario Garantito	J58H17000010001	Inserire CIG acquisito in sede di Procedura di Selezione
		Addebito degli interessi di volta in volta maturati sul Conto Intermediario da versarsi sul Conto Piattaforma alle scadenze previste dall'Accordo.	Intermediario Garantito	J58H17000010001	Inserire CIG acquisito in sede di Procedura di Selezione
		Addebito degli importi dovuti agli Intermediari Ammessi a titolo di escussione della Garanzia, nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo.	Intermediario Garantito	J58H17000010001	Inserire CIG acquisito in sede di Procedura di Selezione

ALLEGATO F ALL'ACCORDO DI GARANZIA
MODELLO DI CONTRATTO DI PEGNO CONTO INTERMEDIARIO
CONTRATTO DI PEGNO SU CONTI CORRENTI

tra

- (1) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Roma, via Goito n. 4, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 80199230584, CCIAA di Roma n. REA 1053767, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, Codice Fiscale 80199230584, Partita IVA 07756511007 ("**CDP**" o il "**Costituente**"), in persona di [●], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del 20 settembre 2017 ed in forza di delega di cui alla comunicazione di servizio n. [●] del [●];

- da un lato -

e

- (2) [●]¹ (di seguito, l' "**Intermediario Garantito**" e, collettivamente con CDP, le "**Parti**");

- dall'altro lato -

Premesso che:

- (A) in data [●]², CDP e l'Intermediario Garantito hanno sottoscritto un accordo di garanzia (l' "**Accordo di Garanzia**") ai sensi del quale, tra l'altro, ai termini e alle condizioni ivi meglio previste:
- (i) CDP ha prestato in favore dell'Intermediario Garantito, una [garanzia/controgaranzia]³ autonoma e a prima domanda, a titolo gratuito, a garanzia dei Rapporti Garantiti (come definiti ed individuati nell'Accordo di Garanzia) fino ad un importo massimo garantito ed escutibile in aggregato pari ad Euro [●]⁴ (le "**Risorse Intermediario**"), con controgaranzia del (e a valere sulle risorse rese disponibili dal) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (il "**Ministero**"), a valere sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. 5 maggio 2015, n. 51 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2015, n. 9, così come implementato ai sensi, tra l'altro, del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 3048 del 22 luglio 2016, prestata ai sensi dell'accordo di finanziamento e controgaranzia sottoscritto tra il Ministero e CDP in data [●], nell'ambito della piattaforma di garanzia a supporto delle organizzazioni di produttori di olio d'oliva e delle relative associazioni; e
 - (ii) CDP: (a) si è impegnata a versare sul Conto Corrente (come di seguito definito) l'intero importo delle Risorse Intermediario alle scadenze previste dall'Accordo di Garanzia; e (b) ha conferito all'Intermediario Garantito un mandato di gestione delle Risorse Intermediario e del Conto Corrente all'Intermediario Garantito, da svolgersi da parte di

¹ Da inserirsi comparizione completa dell'Intermediario Garantito

² Inserire data di firma dell'Accordo di Garanzia

³ Da precisarsi a seconda dei casi.

⁴ Inserire importo delle Risorse Intermediario assegnate all'Intermediario Garantito indicato nell'Accordo di Garanzia.

quest'ultimo nel rispetto delle finalità previste nell'Accordo di Garanzia nonché dei relativi termini e condizioni (il "**Mandato**");

- (B) con il presente Contratto di Pegno, CDP, su richiesta dell'Intermediario Garantito, intende costituire un pegno in favore dello stesso sul Saldo Creditorio (come di seguito definito) a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'Accordo di Garanzia.

TUTTO CIÒ PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue:

1. PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1 Premesse e Allegati

Le Premesse sopra riportate e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Pegno.

1.2 Definizioni

I riferimenti ad un Articolo, ad una Premessa e/o ad un Allegato sono da intendersi come riferimenti ad un articolo, premessa e/o allegato del presente Contratto di Pegno.

I termini in lettera maiuscola avranno lo stesso significato ad essi attribuito nell'Accordo di Garanzia, salvo ove diversamente specificato.

Oltre ai termini definiti nelle premesse o altrove nel Contratto di Pegno, i termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato:

"Allegatoli": significa ciascuno degli allegati al Contratto di Pegno.

"Banca Depositaria": indica [l'Intermediario Garantito /[●]]⁵.

"Conto Corrente": indica il conto corrente bancario avente codice IBAN n. [●], aperto a nome di CDP presso la Banca Depositaria.

"Contratto di Pegno": significa il presente contratto.

"Costituente": ha il significato attribuito a tale termine in epigrafe al presente Contratto.

"Credito Garantito" ovvero **"Crediti Garantiti"**: significa, rispettivamente, ciascuno dei crediti garantiti ai sensi dell'Articolo 3 (*Crediti Garantiti*) del presente Contratto di Pegno, nonché, collettivamente, tutti i crediti indicati ai sensi dell'Articolo 3 (*Crediti Garantiti*) del presente Contratto di Pegno.

"Decreto 170": significa il Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 170, come successivamente modificato e/o integrato.

"Giorno Lavorativo": ha il significato attribuito al termine nell'Accordo di Garanzia.

"Inadempimento": significa il verificarsi di un qualsiasi inadempimento di CDP ai propri obblighi di pagamento ai sensi dell'Accordo di Garanzia.

"Mandato" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa A.

"Pegno": significa il pegno costituito ai sensi del presente Contratto di Pegno.

⁵ Da precisarsi a seconda dei casi. La Banca Depositaria deve essere di gradimento di CDP.

“Saldo Creditorio”: ha il significato ad esso attribuito nell'Articolo 2 (*Oggetto del Pegno*) che segue.

2. OGGETTO DEL PEGNO

2.1 Costituzione ed Oggetto del Pegno

Con il presente Contratto di Pegno, al fine di garantire l'adempimento dei Crediti Garantiti (come definiti nel successivo Articolo 3 (*Crediti Garantiti*)), il Costituente, anche ai sensi del Decreto 170, costituisce irrevocabilmente in Pegno in favore dell'Intermediario Garantito ogni proprio diritto di credito fondato su, o relativo a:

- (i) il Conto Corrente;
- (ii) tutte le somme di volta in volta accreditate sul Conto Corrente; e
- (iii) la restituzione di tutte le somme di volta in volta accreditate sul Conto Corrente.

2.2 Saldo Creditorio

Gli ammontari, le somme e/o i diritti di credito di cui all'Articolo 2.1 (*Costituzione ed Oggetto del Pegno*) saranno di seguito collettivamente definiti come **“Saldo Creditorio”**.

2.3 Importo massimo garantito

Nonostante ogni altra previsione contenuta nel presente Contratto di Pegno, il Pegno viene costituito nei limiti di un importo massimo garantito pari alle Risorse Intermediario.

3. CREDITI GARANTITI

Il Saldo Creditorio costituito in pegno ai sensi del presente Contratto di Pegno e le somme da esso derivanti garantiranno - congiuntamente e per l'intero loro valore e senza vincolo di previa escussione dell'obbligato principale o di alcun eventuale terzo garante (abbia quest'ultimo rilasciato una garanzia reale o personale) - l'adempimento di ogni obbligazione di pagamento di CDP nei confronti dell'Intermediario Garantito ai sensi dell'Accordo di Garanzia (i **“Crediti Garantiti”**).

4. EFFICACIA DELLA GARANZIA

4.1 Irrilevanza degli adempimenti parziali

Fermo restando quanto previsto nell'Accordo di Garanzia e dall'Articolo 5.2 che segue, il Pegno rimarrà valido ed efficace nella sua integrità nonostante ogni adempimento parziale dei Crediti Garantiti fintantoché tutti i Crediti Garantiti siano stati interamente ed incondizionatamente soddisfatti. Resta comunque inteso che, nei casi di revoca del Mandato espressamente previsti nell'Accordo di Garanzia, il Pegno si intenderà a sua volta integralmente liberato.

4.2 Garanzia non esaustiva

Il Pegno sarà aggiuntivo e indipendente rispetto ad ogni altra garanzia personale o reale di cui CDP possa, in qualsiasi momento, beneficiare o venire a beneficiare in relazione a tutti o ad alcuni dei Crediti Garantiti.

4.3 Irrilevanza delle modifiche

Il Pegno rimarrà valido ed efficace indipendentemente da successive modifiche apportate all'Accordo di Garanzia e/o ai Crediti Garantiti, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le ipotesi di modifica dei termini di rimborso e di cessione totale o parziale dell'Accordo di Garanzia o dei Crediti Garantiti in esso aventi causa.

4.6 Deroga al principio della indivisibilità del Pegno

Il Pegno potrà essere inoltre rilasciato, totalmente o parzialmente, anche in deroga alla previsione contenuta nell'art. 2799 del Codice Civile, secondo quanto previsto al successivo Articolo 5.3 (*Liberazione dal Pegno delle somme prelevate*).

5. PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO

5.1 Perfezionamento del Pegno

- (i) Le parti si danno atto che il Costituente, con la firma del presente Contratto di Pegno, si impegna a fare sì che, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lett. (b) del Decreto 170, la Banca Depositaria annoti, entro 2 (due) Giorni Lavorativi dalla data di firma del presente Contratto di Pegno, nelle proprie scritture contabili che il Saldo Creditorio è stato costituito in pegno a favore dell'Intermediario Garantito al fine di garantire il pieno ed incondizionato adempimento delle Crediti Garantiti e registri ogni versamento fatto sul Conto Corrente in modo da adempiere alle disposizioni dell'articolo 2 del Decreto 170.
- (ii) Senza pregiudizio per le previsioni di cui al paragrafo (i) che precede e agli articoli 2 e 3 del Decreto 170, il Costituente si impegna inoltre in concomitanza con ciascuna data in cui le Risorse Intermediario saranno versate da CDP sul Conto Corrente a notificare, alla Banca Depositaria (con in copia l'Intermediario Garantito) una dichiarazione concernente il Conto Corrente, sottoscritta da persona debitamente autorizzata dal Costituente ed avente data certa, nella forma indicata nell'Allegato 1, con allegato un estratto conto del Conto Corrente alla data in cui tale dichiarazione è resa, recante anch'esso data certa, per assicurare che i diritti di Pegno costituiti ai sensi del presente Contratto di Pegno rispettino, con riferimento al Saldo Creditorio esistente alla data della dichiarazione, i requisiti previsti dall'articolo 2800 e 2805 del Codice Civile e dal Decreto 170. Tali estratti conto da allegarsi alla dichiarazione dovranno riportare il Saldo Creditorio alla data in cui tale dichiarazione è resa con il dettaglio dei versamenti e delle movimentazioni effettuati e registrati sul Conto Corrente durante il periodo decorrente dall'ultima data con riferimento alla quale è stata effettuata una dichiarazione equivalente fino alla data della dichiarazione presa in considerazione.
- (iii) L'obbligo di notificare la dichiarazione di cui al precedente Paragrafo (ii) potrà essere sostituito da una dichiarazione di accettazione da parte della Banca Depositaria, da inviarsi al Costituente e all'Intermediario Garantito, avente data certa, nella forma indicata nell'Allegato 2, con allegato un estratto conto del Conto Corrente alla data in cui tale dichiarazione è resa, recante anch'esso data certa, per assicurare che i diritti di pegno costituiti ai sensi del presente Contratto di Pegno rispettino, con riferimento al Saldo Creditorio esistente alla data della dichiarazione, i requisiti previsti dall'articolo 2800 e 2805 del Codice Civile e dal Decreto 170. Tali estratti conto da allegarsi alla dichiarazione dovranno riportare il Saldo Creditorio al Giorno Lavorativo antecedente la data in cui tale dichiarazione è resa con il dettaglio dei versamenti e delle movimentazioni effettuati e registrati su tali Conti Correnti durante il periodo decorrente dall'ultima data con riferimento alla quale è stata effettuata una dichiarazione equivalente fino alla data della dichiarazione presa in considerazione.

5.2 Utilizzo delle somme depositate sui Conti Correnti

Anche in virtù del Mandato e fermo quanto previsto nell'Accordo di Garanzia, il Conto Corrente sarà movimentato e gestito dall'Intermediario Garantito, esclusivamente secondo le modalità, i termini e le condizioni e per le finalità indicate nell'Accordo di Garanzia.

Resta inteso che, così come meglio previsto nell'Accordo di Garanzia e nonostante il Pegno e quanto previsto nel presente Contratto di Pegno, nel caso in cui l'Intermediario Garantito non adempia ai propri obblighi di trasferimento in favore di CDP di somme dal Conto Corrente a titolo di restituzione delle Risorse Mipaaf e/o a titolo di interessi maturati sulle stesse ai sensi dell'Accordo di Garanzia e nei casi ivi previsti, le corrispondenti somme depositate sul Conto Corrente si intenderanno automaticamente liberate dal Pegno e CDP potrà liberamente utilizzare il Conto Corrente per effettuare i relativi pagamenti. L'Intermediario Garantito si impegna pertanto, in tali casi, a cooperare con CDP al fine di istruire la Banca Depositaria di procedere a tali pagamenti richiesti da CDP.

5.3 Liberazione dal Pegno delle somme prelevate

In caso di prelievo di somme dal Conto Corrente, effettuato ai sensi di quanto previsto al precedente Articolo 5.2 (*Utilizzo delle somme depositate sui Conti Correnti*): (i) le somme prelevate si intenderanno liberate dal Pegno; (ii) ogni prelievo si intenderà effettuato a valere sulle somme accreditate più recentemente; e (iii) il prelievo di tali somme non pregiudicherà l'esistenza del Pegno sul Saldo Creditorio residuo nella misura risultante immediatamente dopo un prelievo effettuato in base all'Articolo 5.2 (*Utilizzo delle somme depositate sui Conti Correnti*).

Salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo di Garanzia e fermo restando quanto disposto dai precedenti Articoli 5.2 (*Utilizzo delle somme depositate sui Conti Correnti*) e 4.6 (*Deroga al principio della indivisibilità del Pegno*), il Costituente si impegna a mantenere, in ogni momento, un saldo attivo almeno pari ad Euro 1000 (mille) su ciascuno dei Conti Correnti.

7. ESCUSSIONE DEL PEGNO

Al verificarsi di un Inadempimento, l'Intermediario Garantito, anche ai sensi dell'articolo 4 del Decreto 170, avrà comunque il diritto di:

- (i) determinare e quantificare l'ammontare dei Crediti Garantiti dovuti dal Costituente per effetto dell'avvenuto Inadempimento, ai sensi di quanto previsto nell'Accordo di Garanzia;
- (ii) istruire la Banca Depositaria di prelevare e trasferire il Saldo Creditorio esistente alla data di escussione, all'Intermediario Garantito, che avrà il diritto di trattenerlo in via definitiva in soddisfacimento e fino a concorrenza dei Crediti Garantiti, imputandolo a soddisfazione dei Crediti Garantiti.

L'Intermediario Garantito darà comunicazione scritta al Costituente in merito alle modalità di escussione adottate ed all'importo ricavato, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, del Decreto 170.

Resta inteso che, fatto salvo quanto previsto nel precedente Articolo 5.2 e quanto diversamente previsto nell'Accordo di Garanzia, qualora tutti i Crediti Garantiti siano stati soddisfatti, qualsiasi eccedenza del Saldo Creditorio dovrà essere immediatamente trasferita al Costituente.

8. ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

8.1 Elezione di domicilio

Ai fini del presente Contratto di Pegno, il Costituente elegge domicilio all'indirizzo indicato nel successivo Articolo 10.2 (*Comunicazioni*). Presso tale domicilio eletto dal Costituente potrà essere inoltrata ogni comunicazione relativa al presente Contratto di Pegno ed ai diritti di garanzia costituiti in forza dello stesso, ivi inclusa la notificazione di ogni atto giudiziario e/o processuale, anche esecutivo, correlato al presente Contratto di Pegno ed ai diritti di garanzia costituiti in forza dello stesso.

8.2 Comunicazioni

Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle parti del presente Contratto di Pegno dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite lettera o messaggio di posta elettronica certificata alla parte interessata, all'indirizzo indicato qui di seguito o ad ogni altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto da ognuna delle parti all'altra ai sensi del presente Articolo 10 (*Elezione di domicilio e Comunicazioni*).

Se all'Intermediario Garantito:

allo stesso, presso:

[•]

[•], [•]

[•]

Attenzione: [•]⁶

Se a CDP:

allo stesso, presso

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito n. 4,

00185 ROMA

Alla c.a. di Area Istituzioni Finanziarie – Servizio Finanza Strutturata

pec: cdpspa@pec.cdp.it

9. DISPOSIZIONI GENERALI

9.1 Modifica del contratto

Qualsiasi modifica alle disposizioni del presente Contratto di Pegno, ovvero al Pegno con esso costituito, ovvero qualsiasi rinuncia ad avvalersi dei diritti in esso previsti, non produrrà alcun effetto a meno che tale modifica o rinuncia risulti da un atto sottoscritto dal Costituente e dall'Intermediario Garantito.

9.2 Contrasto di disposizioni

⁶ Da inserirsi medesimi dettagli indicati nell'Accordo di Garanzia

Le parti di questo Contratto di Pegno convengono che, in caso di contrasto tra le disposizioni dell'Accordo di Garanzia e quelle del presente Contratto di Pegno, le previsioni dell'Accordo di Garanzia avranno prevalenza.

9.3 Titoli

I titoli dei singoli articoli del presente Contratto di Pegno su Conti Correnti sono stati inseriti per comodità di lettura ed essi non assumono rilevanza alcuna ai fini dell'interpretazione del presente Contratto di Pegno su Conti Correnti.

9.4 Invalidità parziale

La contrarietà a norma di legge, e l'invalidità o l'inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Contratto di Pegno su Conti Correnti non avrà alcun effetto sulla validità ed efficacia di qualunque altra disposizione del presente Contratto di Pegno su Conti Correnti.

10. TASSE, IMPOSTE E SPESE

- (i) Le tasse, le imposte, i costi e le spese relative o comunque connesse al Pegno, al presente Contratto di Pegno ed alla sua esecuzione e/o modifica e/o novazione sono a esclusivo carico dell'Intermediario Garantito.
- (ii) Il presente Contratto di Pegno è esente dall'applicazione dell'imposta di registro e da qualsiasi altra imposta indiretta ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge (con modifiche) tramite la Legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto relativo ad un'operazione inclusa nella gestione separata di "Cassa depositi e prestiti società per azioni".

11. LEGGE APPLICABILE

Il presente Contratto di Pegno ed il Pegno costituito in forza dello stesso sono regolati dalla legge italiana e dovranno essere interpretati ai sensi della medesima.

12. FORO COMPETENTE

Senza pregiudizio per le procedure obbligatorie di conciliazione e/o di mediazione previste quali condizione per l'inizio di eventuali azioni giudiziarie, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto di Pegno sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal Codice di Procedura Civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.

[Da munirsi di data certa ai sensi di legge]

ALLEGATO 1 AL CONTRATTO DI PEGNO SU CONTI CORRENTI

NOTIFICA DEL PEGNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 (ii)

[Carta intestata del Costituente]

All'attenzione della Banca Depositaria

[•]

All'attenzione dell'Intermediario Garantito

[•]

[LUOGO/DATA]

Egregi Signori,

Costituzione di pegno sul conto corrente n. IBAN: [•] aperto dalla scrivente presso il Vs. Istituto (il "Conto")

Facciamo riferimento al contratto di pegno (l'"**Atto di Pegno**") sottoscritto in data [•] tra la scrivente Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, il "**Costituente**") e [•] (il "**Creditore Pignoratizio**"), in qualità di creditore garantito, ai sensi del quale il Costituente ha costituito in Pegno il Saldo Creditorio esistente sul Conto in favore del Creditore Pignoratizio a garanzia *inter alia*: (i) delle obbligazioni del Costituente derivanti dall'accordo di garanzia (l'"**Accordo di Garanzia**") sottoscritto in data [•] tra, *inter alios*, il Costituente e il Creditore Pignoratizio; nonché (ii) delle altre obbligazioni indicate nella definizione di "**Crediti Garantiti**" contenuta nell'Atto di Pegno.

I termini indicati in lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nell'Atto di Pegno.

Con la presente – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2800 del codice civile e, in ogni caso, senza alcuna valenza novativa dell'Atto di Pegno – Vi confermiamo che i crediti pecuniari, esistenti o futuri, vantati dal Costituente nei confronti del Vostro Istituto per la restituzione del Saldo Creditorio esistente sul Conto, pari, alla data dell'estratto che alleghiamo alla presente, a euro [•] ([•]), sono costituiti in Pegno a favore del Creditore Pignoratizio.

In aggiunta a quanto precede, Vi chiediamo di, ed autorizziamo a: (i) anche ai sensi dell'Articolo 2, primo comma, lettera (b) del Decreto 170, registrare nei Vostri registri il Pegno sul Saldo Creditorio creato ai sensi dell'Atto di Pegno in favore del Creditore Pignoratizio a garanzia dei Crediti Garantiti; e (ii) registrare ed annotare ciascuna rimessa riguardante il Conto e/o il Saldo Creditorio ai fini di rispettare il disposto dell'Articolo 2 del Decreto 170.

Con la presente, Vi autorizziamo, con esonero da ogni responsabilità, ad eseguire le movimentazioni del Conto Corrente sulla base delle istruzioni fornitevi dal Creditore Pignoratizio.

Cordiali saluti

[•] [Costituente]

[DATA CERTA]

Allegato: estratto conto relativo al Conto

ALLEGATO 2 AL CONTRATTO DI PEGNO SU CONTI CORRENTI

ACCETTAZIONE DEL PEGNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 (iii) [Carta intestata

della Banca Depositaria]

All'attenzione del Costituente

[●]

All'attenzione dell'Intermediario Garantito

[●]

[DATA/LUOGO]

Egregi Signori,

Costituzione di pegno sul conto corrente n. IBAN: [●] aperto presso il Ns. Istituto (il "Conto")

Facciamo riferimento al contratto di pegno (l'"**Atto di Pegno**") sottoscritto in data [●] tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, il "**Costituente**"), in qualità di datore di pegno e [●] (il "**Creditore Pignoratizio**"), in qualità di creditore garantito, ai sensi del quale il Costituente ha costituito in Pegno il Saldo Creditorio esistente sul Conto in favore del Creditore Pignoratizio a garanzia *inter alia*: (i) delle obbligazioni del Costituente derivanti dall'Accordo di Garanzia (l'"**Accordo di Garanzia**") sottoscritto in data [●] tra, *inter alios*, il Costituente e il Creditore Pignoratizio; nonché (ii) delle altre obbligazioni indicate nella definizione di "**Crediti Garantiti**" contenuta nell'Atto di Pegno.

I termini indicati in lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nell'Atto di Pegno.

Per quanto occorrer possa con la presente – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2800 del codice civile e, in ogni caso, senza alcuna valenza novativa dell'Atto di Pegno – prendiamo atto e accettiamo che i crediti pecuniari, esistenti o futuri, vantati dal Costituente nei confronti del nostro Istituto per la restituzione del Saldo Creditorio esistente sul Conto, pari, alla data dell'estratto che alleghiamo alla presente, a euro [●] ([●]), sono costituiti in pegno a favore del Creditore Pignoratizio.

In aggiunta a quanto precede, ci impegniamo a: (i) anche ai sensi dell'Articolo 2, primo comma, lettera (b) del Decreto 170, registrare nei Vostri registri il Pegno sul Saldo Creditorio creato ai sensi dell'Atto di Pegno in favore del Creditore Pignoratizio a garanzia dei Crediti Garantiti; e (ii) registrare ed annotare ciascuna rimessa riguardante il Conto e/o il Saldo Creditorio ai fini di rispettare il disposto dell'Articolo 2 del Decreto 170.

Con la presente, con la presente prendiamo atto che le movimentazioni del Conto Corrente avverranno sulla base delle istruzioni di volta in volta fornite dal Creditore Pignoratizio.

Cordiali saluti

[Banca Depositaria]

[DATA CERTA]

Allegato: estratto conto relativo ai Conti

ALLEGATO G ALL'ACCORDO DI GARANZIA

MODELLO DI COMUNICAZIONE ALLA BANCA DEPOSITARIA

Spett.le

[Banca depositaria]

[●]

Per conoscenza:

[Intermediario Garantito]

[●]

Oggetto: conto corrente n. [●] aperto presso il Vostro istituto intestato a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, il “Conto Corrente”)

Gentili Signori,

con la presente Vi comunichiamo che la scrivente Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale titolare del Conto Corrente ha conferito in favore di [●] (di seguito, l’**“Intermediario Garantito”**), e per esso ai suoi rappresentanti e procuratori, un mandato a gestire e movimentare il Conto Corrente.

Pertanto, fino alla diversa comunicazione scritta da parte nostra, Vi autorizziamo a consentire le movimentazioni del Conto Corrente sulla base delle istruzioni che l’Intermediario Garantito di volta in volta Vi impartirà.

Cordiali saluti

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Nome:

Qualifica:

ALLEGATO B ALL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO E CONTRO-GARANZIA

Modello di Comunicazione di Rendicontazione

Piattaforma Olio - Comunicazione di Rendicontazione

Data di Rendicontazione: [●]

Spettabile

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Via XX Settembre, 20

Alla c.a. di Ufficio PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione

e-mail: pqai2@politicheagricole.it

pec: saq2@pec.politicheagricole.it

Trasmessa a mezzo PEC

Egregi Signori,

Oggetto: Piattaforma Olio - Comunicazione di Rendicontazione

Facciamo riferimento all'accordo di contro-garanzia sottoscritto tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (il "**Ministero**") e la scrivente Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("**CDP**") in data [●] (l' "**Accordo di Controgaranzia**").

Salvo ove diversamente definiti nella presente, i termini di seguito utilizzati con iniziale maiuscola avranno il medesimo significato agli stessi attribuito nell'Accordo di Controgaranzia.

La presente comunicazione costituisce una "Comunicazione di Rendicontazione" ai sensi dell'Accordo di Controgaranzia relativa al Periodo di Riferimento compreso tra il [●] ed il [●] (di seguito, il "**Periodo di Riferimento Rilevante**").

In allegato alla presente includiamo un report di rendicontazione relativo allo *status* e all'andamento del Portafoglio (il "**Report**") in relazione a ciascun Intermediario Ammesso.

Sezione 1 – Inclusione delle Garanzie CDP nel Portafoglio¹

Con la presente, Vi comunichiamo di *[aver emesso durante il Periodo di Riferimento Rilevante nuove Garanzie CDP per un importo aggregato pari ad Euro [●] (le "**Nuove Garanzie**")]**[di non aver emesso nuove Garanzie CDP durante il Periodo di Riferimento Rilevante]*.

¹ Nota: da valorizzarsi esclusivamente nel caso in cui la comunicazione sia inviata in concomitanza con una Data di Inclusione.

[Ai sensi di quanto previsto nell'Articolo 3.2 (Inclusione delle Garanzie CDP nel Portafoglio), le Nuove Garanzie devono intendersi pertanto incluse nel Portafoglio ed integralmente contro-garantite dalla Controgaranzia, a decorrere retroattivamente dalla data di efficacia delle stesse ai sensi del relativo Accordo di Garanzia.]

[Così come meglio dettagliato nel Report: (a) l'ammontare aggregato dei Finanziamenti Garantiti sottostanti alle Nuove Garanzie che alla data odierna risulta già erogato ammonta ad Euro [●]; e (b) in relazione alle Garanzie CDP incluse nel Portafoglio in precedenti Date di Rendicontazione, un importo aggregato dei relativi Finanziamenti Garantiti sottostanti pari ad Euro [●] non è stato erogato entro i termini massimi indicati nell'Accordo di Controgaranzia e pertanto la disponibilità dell'Importo Massimo del Portafoglio è ripristinata per il suddetto importo.]

Alla luce di quanto precede, l'importo aggregato delle Garanzie CDP Incluse ammonta a complessivi Euro [●].

Sezione 2 – Commissione di Gestione²

In virtù di quanto previsto nella precedente Sezione 1, l'importo della Commissione di Gestione spettante a CDP in relazione al Periodo di Riferimento Rilevante ai sensi dell'Articolo 7 (Remunerazione CDP) dell'Accordo di Contro-Garanzia è pari ad Euro [●].

[A tal riguardo, si allega evidenza dei relativi costi sottostanti sostenuti da CDP (ivi inclusi, tra gli altri, i costi connessi alla negoziazione, sottoscrizione, esecuzione ed implementazione del presente Accordo e i costi delle eventuali consulenze esterne attivate anche a tali fini da CDP).]³

Sezione 3 – Perdite CDP ed escussione della Controgaranzia⁴

Con la presente, Vi informiamo che, durante il Periodo di Riferimento Rilevante, si sono verificate Perdite CDP per un importo complessivo pari ad Euro [●] e che, pertanto, procederemo entro 15 giorni di calendario ad escutere la Controgaranzia per un pari importo ai sensi degli (e secondo i meccanismi di cui agli) Articoli 3.3 e 4 dell'Accordo di Controgaranzia.

Alla luce di quanto precede, l'ammontare complessivo del Cap Prime Perdite ancora disponibile risulta alla data odierna pari ad Euro [●].

Sezione 4 – Importi Recuperati⁵

Con la presente Vi informiamo che, durante *[il Periodo di Riferimento Rilevante]**[semestre scaduto al 31 dicembre [●]/30 giugno [●]]*⁶, ci è stato corrisposto dagli Intermediari Ammessi un importo pari ad Euro [●] a titolo di Importi Recuperati.

² Nota: da valorizzarsi esclusivamente in concomitanza con una Data di Rendicontazione Commissione di Gestione.

³ Nota: da inserirsi solo ove alla relativa data siano state incluse nel Portafoglio Nuove Garanzie (come indicato nella Sezione 1).

⁴ Nota: da valorizzarsi esclusivamente fino all'Ultima Data di Rendicontazione.

⁵ Nota: da valorizzarsi esclusivamente fino all'Ultima Data di Rendicontazione e successivamente a tale data con cadenza semestrale il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno.

⁶ Da inserirsi ove la comunicazione sia inviata successivamente alla Data di Scadenza Finale e all'Ultima Data di Rendicontazione.

Alla luce di quanto precede, l'ammontare aggregato di tutti gli Importi Recuperati ad oggi giacenti sul Conto Piattaforma (al netto degli eventuali Importi Recuperati già corrisposti al Ministero) è pari ad Euro [●].

Sezione 5 - Importi Recuperati ESL⁷

Con la presente, Vi informiamo che, durante *[il Periodo di Riferimento Rilevante]*/*[semestre scaduto al 31 dicembre [●]/30 giugno [●]]*⁸, ci è stato corrisposto dagli Intermediari Ammessi un importo pari ad Euro [●] a titolo di Importi Recuperati ESL.

Alla luce di quanto precede, l'ammontare aggregato di tutti gli Importi Recuperati ESL ad oggi giacenti sul Conto Piattaforma (al netto degli eventuali Importi Recuperati ESL già corrisposti al Ministero) è pari ad Euro [●].

Sezione 6 – Altre informazioni rilevanti

[●]⁹

Per qualsiasi ulteriore informazione di dettaglio si rimanda al Report.

Con i migliori saluti,

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Nome:

Titolo:

Allegato: Report

⁷ Il recupero, esclusivamente in via non giudiziale, dell'ESL è delegato a CDP/Intermediari Ammessi solamente fino alla data che cade 12 mesi dopo il verificarsi di ciascun Evento Perdita Agevolazione.

⁸ Da inserirsi ove la comunicazione sia inviata successivamente alla Data di Scadenza Finale e all'Ultima Data di Rendicontazione.

⁹ Da valutarsi di volta in volta.

Report Sezione 1 – Inclusione delle Garanzie CDP nel Portafoglio

Parte 1A - Beneficiari Finali inclusi nel trimestre

Codice campo	1.A.0	1.A.1	1.A.2	1.A.3	1.A.4	1.A.5	1.A.6	1.A.7	1.A.8	1.A.9	1.A.10	1.A.11	1.A.12	1.A.13	1.A.14
Descrizione campo	Codice identificativo Intermediario Ammesso	Numero identificativo Beneficiario Finale	Denominazione Beneficiario Finale	Codice fiscale/partita IVA Beneficiario Finale	Indirizzo Sede Legale	C.A.P. Sede Legale	Comune Sede Legale	Provincia	Data di costituzione	Settore (Ateco 2007)	Numero di dipendenti alla data dell'ultimo bilancio chiuso	Fatturato Totale (EUR) alla data dell'ultimo bilancio chiuso	Totale Attivo (EUR) alla data dell'ultimo bilancio chiuso (ove disponibile)	Dimensione Beneficiario Finale	Note
Natura campo	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Facoltativo
Formato campo	Codice alfanumerico - (assegnato da CDP)	Codice alfanumerico	Testo	Testo	Testo	Testo	Testo	Testo (sigla)	Data (gg/mm/aaaa)	Testo	Numero	Numero	Numero	Testo (indicare se "micro", "piccola" o "media" impresa)	Testo

Parte 1B – Nuovi Finanziamenti Garantiti inclusi nel trimestre

Codice campo	1.A.0	1.A.1	1.B.1	1.B.2	1.B.3	1.B.4	1.B.5	1.B.6	1.B.7	1.B.8	1.B.9	1.B.10	1.B.11	1.B.12	1.B.13
Descrizione campo	Codice identificativo Intermediario Ammesso	Numero identificativo Beneficiario Finale	Numero identificativo finanziamento	Valuta	Importo finanziamento	Data stipula finanziamento	Durata (mesi)	Preammortamento (mesi)	Data erogazione	Importo erogazione	Erogazione finale	Data prima rata ammortamento	Ammortamento	Periodicità ammortamento	Note
Natura campo	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio (se presente)	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio (se applicabile)	Facoltativo
Formato campo	Codice alfanumerico - (assegnato da CDP)	Codice alfanumerico	Codice alfanumerico	Testo (EUR)	Numero	Data (gg/mm/aaaa)	Numero	Numero	Data (gg/mm/aaaa)	Numero	Testo (S/No)	Data (gg/mm/aaaa)	Testo (S/No)	Testo (indicare se mensile, trimestrale, semestrale, annuale o altro)	Testo

Parte 1C – Nuove Garanzie Confidi incluse nel trimestre (report presente nel caso di Intermediari Ammessi Confidi)

Codice campo	1.A.0	1.A.1	1.B.1	1.C.1	1.C.2	1.C.3	1.C.4	1.C.5	1.C.6	1.C.7
--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Descrizione campo	Codice identificativo Intermediario Ammesso	Numero identificativo Beneficiario Finale	Numero identificativo finanziamento	Ammontare garanzia	Percentuale garantita	Data concessione garanzia	Data scadenza garanzia	Codice ABI Finanziatore Sottostante	Codice CAB Finanziatore Sottostante	Note
Natura campo	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Facoltativo
Formato campo	Codice alfanumerico - (assegnato da CDP)	Codice alfanumerico	Codice alfanumerico	Numero	Numero (%)	Data (gg/mm/aaaa)	Data (gg/mm/aaaa)	Testo	Testo	Testo

Parte 1D – Vantaggio riconosciuto ai Beneficiari Finali inclusi nel trimestre

Codice campo	1.A.0	1.A.1	1.B.1	1.D.1	1.D.2	1.D.3	1.D.4	1.D.5	1.D.6	1.D.7	1.D.8
Descrizione campo	Codice identificativo Intermediario Ammesso	Numero identificativo Beneficiario Finale	Numero identificativo finanziamento	Importo dell'ESL	[Tasso interesse / commissione di garanzia] senza Garanzia CDP (*)	[Tasso di interesse / Commissione di garanzia] con Garanzia CDP (*)	Volume [finanziamento / garanzia concesso/a] concesso senza Garanzia CDP (*)	Volume [finanziamento / garanzia concesso/a] con Garanzia CDP (*)	Altre garanzie richieste in assenza di Garanzia CDP	Altre garanzie richieste con Garanzia CDP	Note
Natura campo	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Facoltativo
Formato campo	Codice alfanumerico - (assegnato da CDP)	Codice alfanumerico	Codice alfanumerico	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Testo	Testo	Testo

(*) la compilazione di tali campi deve essere effettuata in maniera diversa a seconda che l'Intermediario Ammesso sia un Confidi o una Banca Finanziatrice

Parte 1E –Portafoglio complessivo a partire dalla Data di Attivazione (indicare tutte le operazioni incluse)

Codice campo	1.A.0	1.A.1	1.B.1	1.E.1	1.E.2	1.E.3	1.E.4	1.E.5	1.E.6	1.E.7
Descrizione e campo	Codice identificativo Intermediari o Ammesso	Numero identificativo Beneficiario Finale	Numero identificativo finanziamento	Totale erogato	Completamento erogazione finanziamento	Debito residuo	Capitale rimborsato dal Beneficiario Finale	Importo rata	Importo Garanzia CDP	Note
Natura campo	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio (se presente)	Obbligatorio	Facoltativo

Formato campo	Codice alfanumerico - (assegnato da CDP)	Codice alfanumerico	Codice alfanumerico	Numero (Indicare la sommatoria dei volumi erogati, in presenza di più erogazioni a valore sul medesimo finanziamento)	Testo (S/No)	Numero	Numero	Numero	Numero (Indicare l'80% di ciascun Rapporto Garantito in relazione alla sola quota effettivamente erogata)	Testo
----------------------	--	---------------------	---------------------	---	--------------	--------	--------	--------	---	-------

Parte 1F – Rimborso Finanziamenti Garantiti inclusi nel Portafoglio a partire dalla Data di Attivazione

Codice campo	1.A.0	1.A.1	1.B.1	1.F.1	1.F.2
Descrizione campo	Codice identificativo Intermediario Ammesso	Numero identificativo Beneficiario Finale	Numero identificativo finanziamento	Data pagamento finale	Note
Natura campo	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Facoltativo
Formato campo	Codice alfanumerico - (assegnato da CDP)	Codice alfanumerico	Codice alfanumerico	Data (gg/mm/aaaa)	Testo

Parte 1G – Variazioni

Codice campo	1.A.0	1.A.1	1.B.1	1.G.1	1.G.2	1.G.3	1.G.4
Descrizione campo	Codice identificativo Intermediario Ammesso	Numero identificativo Beneficiario Finale	Numero identificativo finanziamento	Campo oggetto di variazione	Vecchio valore	Nuovo Valore	Note
Natura campo	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Facoltativo
Formato campo	Codice alfanumerico - (assegnato da CDP)	Codice alfanumerico	Codice alfanumerico	Codice alfanumerico (indicare il Codice campo oggetto di variazione)	Testo/Numero	Testo/Numero	Testo

Report Sezione 2 – Commissioni di gestione

Parte 2A – Costi Sostenuti da CDP

Codice campo	2.A.1	2.A.2	2.A.3	2.A.4
Descrizione campo	Fornitore	Oggetto	Ammontare Costo Sostenuto	Note
Natura campo	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Facoltativo

Formato campo	Testo (Indicare se costi interni di CDP ovvero denominazione eventuale sub-fornitore)	Testo	Numero (comprensivo di IVA, se dovuta)	Testo
---------------	---	-------	--	-------

Report Sezione 3 – Perdite CDP ed escussione della Controgaranzia

Parte 3A – Escussione Controgaranzia del Ministero (indicare tutti gli Inadempimenti del Beneficiario Finale intervenuti successivamente alla Data di Attivazione)

Codice campo	1.A.0	1.A.1	1.B.1	1.B.2	3.A.1	3.A.2	3.A.3	3.A.4	3.A.5	3.A.6	3.A.7	3.A.8	3.A.9	3.A.10
Descrizione campo	Codice identificativo Confidi Ammesso	Numero identificativo Beneficiario Finale	Numero identificativo finanziamento	Valuta	Escussione già comunicata in report precedenti	Data pagamento escussione	Importo escusso – quota capitale	Importo escusso – quota interessi	Totale importo escusso	Numero rate insolute	Importo [Finanziamento/Garanzia] (*)	Importo Garanzia CDP	Importo escusso Controgaranzia	Note
Natura campo	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio (da compilare non appena disponibile)	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio (se presenti)	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Facoltativo
Formato campo	Codice alfanumerico - (assegnato da CDP)	Codice alfanumerico	Codice alfanumerico	Testo (EUR)	Testo (Sì/No)	Data (gg/mm/aaaa)	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Testo

(*) la compilazione di tali campi deve essere effettuata in maniera diversa a seconda che l'Intermediario Ammesso sia un Confidi o una Banca Finanziatrice

Report Sezione 4 – Importi Recuperati

Parte 4A – Importi Recuperati nel trimestre

Codice campo	1.A.0	1.A.1	1.B.1	1.B.2	4.A.1	4.1.2	4.A.3	4.A.4	4.A.5	4.A.6
Descrizione campo	Codice identificativo Intermediario Ammesso	Numero identificativo Beneficiario Finale	Numero identificativo finanziamento	Valuta	Data recupero	Importo recuperato complessivo	Importo recuperato Mipaaf	Data retrocessione del recupero	Costi attività di recupero	Note
Natura campo	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio (da compilare non appena disponibile)	Obbligatorio	Facoltativo
Formato campo	Codice alfanumerico	Codice alfanumerico	Codice alfanumerico	Testo (EUR)	Data (gg/mm/aaaa)	Numero	Numero	Data (gg/mm/aaaa)	Numero	Testo

	- (assegnato da CDP)									
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Report Sezione 5 – Importi Recuperati ESL

Parte 5A – Importi Recuperati ESL

Codice campo	1.A.0	1.A.1	1.B.1	1.B.2	5.A.1	5.A.2	5.A.3	5.A.4	5.A.5	5.A.6
Descrizione campo	Codice identificativo Intermediario Ammesso	Numero identificativo Beneficiario Finale	Numero identificativo finanziamento	Valuta	Data recupero ESL	ESL Totale	ESL oggetto di recupero	Data retrocessione del recupero ESL	Costi attività di recupero ESL	Note
Natura campo	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio (ove applicabile)	Obbligatorio (ove applicabile)	Obbligatorio (da compilare non appena disponibile)	Obbligatorio	Facoltativo
Formato campo	Codice alfanumerico - (assegnato da CDP)	Codice alfanumerico	Codice alfanumerico	Testo (EUR)	Data (gg/mm/aaaa)	Numero	Numero	Data (gg/mm/aaaa)	Numero	Testo

Parte 5B – Importi non Recuperati ESL oggetto di trasferimento al MIPAAF per attività di recupero coattivo

Codice campo	1.A.0	1.A.1	1.B.1	1.B.2	1.D.1	5.B.1	5.B.2
Descrizione campo	Codice identificativo Intermediario Ammesso	Numero identificativo Beneficiario Finale	Numero identificativo finanziamento	Valuta	Importo ESL	Data prima richiesta restituzione ESL	Note
Natura campo	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Facoltativo
Formato campo	Codice alfanumerico - (assegnato da CDP)	Codice alfanumerico	Codice alfanumerico	Testo (EUR)	Numero	Data (gg/mm/aaaa)	Testo

ALLEGATO C ALL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO E CONTRO-GARANZIA

Requisiti

(A) Parte I – Requisiti Beneficiari Finali

Al fine di poter accedere alla Piattaforma e beneficiare pertanto della Garanzia CDP e della connessa Controgaranzia, i Beneficiari Finali dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- (i) siano delle organizzazioni di produttori del settore olivicolo ovvero delle associazioni di organizzazioni di produttori del settore olivicolo riconosciute ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo III, articoli 152, 153 e 156 del regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, così come modificato dall'art. 4 del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio 2393/2017 del 13 dicembre 2017 e del Decreto Beneficiari Finali;
- (ii) siano iscritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 8 del Decreto Beneficiari Finali;
- (iii) soddisfino le condizioni previste dal Regolamento De Minimis ovvero, a seconda dei casi, dal Regolamento di Esenzione, ivi incluse, tra le altre, le seguenti: (a) non abbiano ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del DPCM 23 maggio 2007 ("Impegno Deggendorf"); (b) alla data di inclusione del relativo Rapporto Garantito nel Portafoglio CDP, non possano essere definiti come "impresa in difficoltà", ai sensi dell'art. 2, comma 18, del Regolamento di Esenzione, e (c) alla data di inclusione del relativo Rapporto Garantito nel Portafoglio CDP, non siano soggetti ad procedura concorsuale o non soddisfa le condizioni previste per l'apertura di tale procedura da parte dei creditori, come previsto dall'ar. 4, c. 6, lett. a), del Regolamento De Minimis;
- (iv) soddisfino le condizioni previste dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 3 del Decreto;
- (v) alla data di inclusione del relativo Rapporto Garantito nel Portafoglio CDP, non versino in stato di crisi o di insolvenza e non siano soggetti ad alcuna procedura concorsuale o liquidatoria;
- (vi) abbiano reso la dichiarazione, di cui all'art. 6, co. 1, ultimo periodo, Regolamento De Minimis, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto a norma del Regolamento de Minimis, o a norma di altri regolamenti "de minimis", durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso, specificando la misura e la forma dell'aiuto stesso;

- (vii) ai fini del Regolamento De Minimis, qualora risultino beneficiari di altri aiuti:
 - (a) abbiano attuato una distinzione contabile relativamente ai costi attribuibili a ciascuna misura di aiuto; e
 - (b) il cumulo degli aiuti ricevuti non superi il massimale, previsto all'art. 3, co. 2 del Regolamento De Minimis, di Euro 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari;
- (viii) ove richiesto ai sensi di legge, non sussistano nei propri confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2, del decreto legislativo 159/2011);

(B) Parte II – Requisiti Intermediari

Al fine di poter accedere alla Piattaforma, gli Intermediari Ammessi (ed, ove espressamente richiamati, i Finanziatori Sottostanti) dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- (i) rispettino i requisiti previsti dall'Avviso;
- (ii) nel caso delle Banche Ammesse, siano Banche debitamente autorizzate a svolgere attività bancaria in Italia ai sensi del TUB;
- (iii) nel caso dei Confidi Ammessi, siano Confidi debitamente iscritti nell'elenco di cui all'Articolo 106 del TUB;
- (iv) nel caso dei Finanziatori Sottostanti, siano Banche o intermediari finanziari debitamente autorizzati all'esercizio dell'attività di erogazione del credito ai sensi della normativa applicabile;
- (v) non versino in stato di insolvenza e/o non siano sottoposti ad alcuna procedura concorsuale o liquidatoria.

(C) Parte III – Requisiti Finanziamenti Garantiti

Al fine di poter accedere alla Piattaforma e beneficiare di una Garanzia CDP e della Controgaranzia (nonché di una Garanzia Confidi, ove applicabile), i Finanziamenti Garantiti dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- (i) siano stati concessi da una Banca Ammessa ovvero da un Finanziatore Sottostante in possesso dei relativi Requisiti Intermediari applicabili;
- (ii) siano stati concessi in favore di un Beneficiario Finale in possesso dei Requisiti Beneficiari Finali;
- (iii) siano stati concessi nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo e nell'Accordo di Garanzia;
- (iv) siano stati concessi al fine di finanziare l'attivo circolante per l'acquisto di scorte di olio di oliva e olive da mensa dai propri soci, con impegno del relativo Beneficiario Finale a fare quanto in suo potere affinché tali contratti siano perfezionati sulla piattaforma della BMTI;
- (v) non siano subordinati, in linea capitale e/o interessi, al rimborso di ulteriore indebitamento finanziario del relativo Beneficiario Finale;
- (vi) si tratti di finanziamenti concessi *ex novo* con esclusione di qualsiasi operazione di rifinanziamento, consolidamento e/o ristrutturazione di debiti pregressi (o analoghe operazioni);
- (vii) abbiano: (1) una durata massima non eccedente i 12 mesi di calendario; (2) una data di scadenza che cada in ogni caso entro la Data di Scadenza Finale; e (3) una durata minima non inferiore ad un mese;
- (viii) siano concessi per un importo in linea capitale compreso tra Euro 50.000,00 ed un importo massimo tale per cui sia rispettato il limite massimo previsto dalle Linee Guida emanate dal Ministero dello Sviluppo economico prot. n. 182 del 2010, per l'Applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" compatibile per gli aiuti de minimis;
- (ix) siano stati concessi ai sensi del Regolamento De Minimis ovvero ai sensi del Regolamento di Esenzione;
- (x) siano concessi ad un Beneficiario Finale che non abbia contemporaneamente in essere più Finanziamenti Garantiti con diverse Banche Ammesse e/o garantiti da diversi Confidi Ammessi (*i.e.*, i Beneficiari Finali dovranno avere di volta in volta un unico Intermediario Ammesso di riferimento); e
- (xi) abbiano un importo per il quale l'importo complessivo della Controgaranzia (e delle Garanzie CDP) prestate a garanzia del relativo Beneficiario Finale non superi, di volta in volta, un importo massimo pari ad Euro 2.500.000,00.

(D) Parte IV – Requisiti Garanzie Confidi

Al fine di poter accedere alla Piattaforma e beneficiare di una Garanzia CDP e della Controgaranzia, le Garanzie Confidi dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- (i) siano state concesse da un Confidi Ammesso in possesso degli applicabili Requisiti Intermediari;
- (ii) siano state concesse in favore di un Finanziatore Sottostante in possesso degli applicabili Requisiti Intermediari;
- (iii) siano state concesse nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo e nell'Accordo di Garanzia; e
- (iv) siano state concesse a garanzia delle obbligazioni di un Beneficiario Finale in possesso dei Requisiti Beneficiari Finali nei confronti di un Finanziatore Sottostante derivanti da un Finanziamento Garantito che soddisfi i Requisiti Finanziamenti Garantiti e per un importo non superiore all'80% dell'ammontare in linea capitale di quest'ultimo.

ALLEGATO D ALL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO E CONTRO-GARANZIA

AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI INTERMEDIARI AMMESSI

**PIATTAFORMA DI GARANZIA A SUPPORTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI
DI OLIO D'OLIVA E DELLE RELATIVE ASSOCIAZIONI**

AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

(data pubblicazione: [●])

CIG: [●] – CUP: **J58H17000010001**

1. Finalità

L'obiettivo del presente avviso ("**Avviso**") è di selezionare le Banche e/o i Confidi (così come definiti nell'Accordo di Garanzia allegato al presente Avviso) che saranno ammessi a beneficiare della linea di garanzia concedibile da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("**CDP**") su risorse allocate e contro-garantite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito, il "**Ministero**" o "**Mipaaf**") nell'ambito della piattaforma di garanzia (la "**Piattaforma**"), finalizzata a favorire l'accesso al credito delle organizzazioni di produttori ("**OP**") del settore olivicolo e delle associazioni di organizzazioni di produttori ("**AOP**") del settore olivicolo riconosciute ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo III, articoli 152, 153 e 156 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i. (così come modificato dall'art. 4 del Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017) ("**Reg. n. 1308/2013**") e del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 617 del 13 febbraio 2018 recante "*Nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni*".

Le manifestazioni di interesse ("**Manifestazioni di Interesse**") che saranno presentate dalle Banche o dai Confidi interessati (di seguito anche i "**Manifestanti Interesse**") dovranno essere conformi al presente Avviso.

Oltre al presente documento, l'Avviso comprende:

- Allegato A: Manifestazione di Interesse;
- Allegato A/1: Dichiarazioni relative ai requisiti generali;
- Allegato A/2: Dichiarazioni relative alla normativa antimafia;
- Allegato A/3: Dichiarazioni relative ai requisiti di ammissione;
- Allegato B: Schema di Accordo di Garanzia e relativi allegati.

Salvo ove altrimenti definiti, nel presente Avviso, i termini e le espressioni in maiuscolo avranno il significato agli stessi attribuito nello schema di Accordo di Garanzia di cui all'Allegato B al presente Avviso.

Nel presente Avviso, **“Intermediari Ammessi”** o **“Intermediari Garantiti”** indica ciascuna Banca e ciascun Confidi che sarà ammesso a beneficiare della Garanzia nell'ambito della Piattaforma ad esito della procedura di selezione di cui al presente Avviso.

2. Contesto di riferimento

La Piattaforma viene realizzata in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 (*“Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario”*) comma 1, lett. e) e comma 2 del D.L. 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 9 (il **“DL”**), nonché dall'art. 1, comma 1, lett. e), dall'art. 3, comma 1, lett. b) e dall'art. 8, comma 1, lett. a), comma 2, lett. b) e comma 4, del decreto adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 3048 del 22 luglio 2016, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 24 marzo 2016 (il **“Decreto”**).

In particolare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DL, al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, alla luce delle particolari criticità produttive del settore e in relazione alle crescenti necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività delle aziende olivicole, nonché per perseguire il miglioramento della qualità del prodotto anche ai fini della certificazione e della lotta alla contraffazione, è stato istituito presso il Ministero un fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario (il **“Fondo”**).

Con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 24 marzo 2016, è stato approvato il nuovo *“Piano di settore olivicolo-oleario 2016”*, previsto dal suddetto art. 4 del DL, volto a ridefinire gli obiettivi strategici per tale settore e le misure operative da attuare per l'incremento della produzione nazionale di olive e olio extravergine di oliva, la promozione e valorizzazione dei prodotti e una più forte organizzazione della filiera nazionale, prevedendo, tra l'altro, al paragrafo 7.7, *“Obiettivo E – organizzazione ed aggregazione economica”*, l'attuazione di strumenti che agevolino l'accesso al credito delle imprese associate, soprattutto delle organizzazioni di produttori di olio di oliva e delle relative associazioni, tra i quali *“l'erogazione di una garanzia accessoria sul prestito a costi agevolati”*.

Con il Decreto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del DL, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del piano degli interventi del Fondo. In particolare, l'art. 1, comma 1, lett. e), del Decreto, in aderenza al citato art. 4, comma 1, lett. e) del DL, prevede, tra gli obiettivi da perseguire, quello di *“incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera olivicola, in conformità alla disciplina delle trattative contrattuali nel settore dell'olio di oliva prevista dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”*.

L'art. 8, comma 1, del Decreto dispone che gli interventi volti al perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), sono, tra l'altro, *“misure di sostegno all'accesso al credito per favorire la concentrazione della produzione attraverso le organizzazioni di produttori e le*

associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute” che possono assumere, tra l’altro, la forma di “aiuti al finanziamento del rischio, ai sensi dell’art. 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 ovvero nei limiti del “de minimis” alle condizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013”.

Ai sensi del Decreto, Beneficiari Finali dell’intervento potranno essere, fra gli altri, *“le organizzazioni di produttori del settore olivicolo e le associazioni di organizzazioni di produttori del settore olivicolo riconosciute ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo III, articoli 152, 153 e 156 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”.*

In data 4 ottobre 2017, il Ministero, CDP e la Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. (“**BMTI**”) hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con la finalità di avviare una più stretta collaborazione, nell’ambito delle attività di propria competenza istituzionale, volto alla valutazione del possibile sviluppo e avvio della Piattaforma mediante utilizzo delle risorse stanziare a valere sul Fondo.

Il Ministero ha sottoscritto con CDP, in data 6 dicembre 2017, un accordo di cooperazione inter-amministrativa (l’**“Accordo di Cooperazione”**) ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvato con decreto del Ministero n. 93388 del 27 dicembre 2017.

Ai sensi dell’Accordo di Cooperazione, il Ministero e CDP hanno definito i principi generali disciplinanti la costituzione ed il funzionamento della Piattaforma e, in tale ambito, CDP ha assunto, unitamente all’obbligo di gestione della Piattaforma medesima, l’obbligo di porre in essere, in collaborazione con il Ministero, procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie per la selezione degli Intermediari Ammessi, nonché di sottoscrivere con ciascun Intermediario Ammesso il relativo Accordo di Garanzia.

I termini e le condizioni di dettaglio di funzionamento della Piattaforma sono stati poi definiti dal Ministero e da CDP in apposito accordo di finanziamento e contro-garanzia (l’**“Accordo di Finanziamento”**), stipulato in data [●], ove si è previsto tra l’altro che, ai fini della costituzione della Piattaforma, CDP rilasci una garanzia, interamente contro-garantita dalle risorse messe a disposizione dal Ministero, su una quota pari all’80% dell’ammontare di un portafoglio di nuove esposizioni originate dagli Intermediari Ammessi (tenuto conto delle dimensioni di ciascun Lotto Finanziario come definito al successivo paragrafo 4), con un limite massimo alle prime perdite pari al 7%, della suddetta quota.

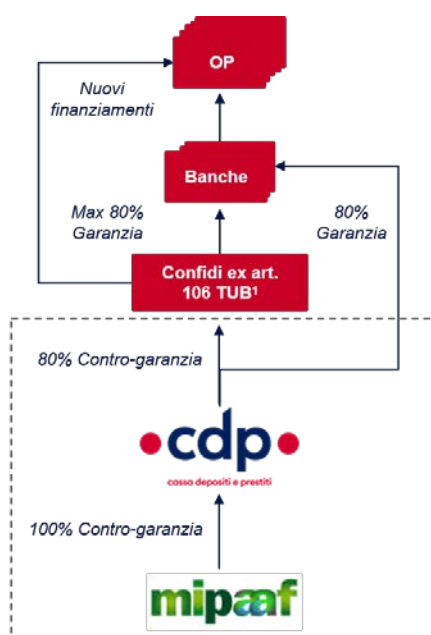
Con la sottoscrizione dell’Accordo di Finanziamento, il Ministero e CDP hanno approvato sia lo schema del presente Avviso che lo schema dell’accordo di garanzia (**“Accordo di Garanzia”**), allegato al presente Avviso, mediante il quale, tra l’altro, CDP presterà ciascuna Garanzia in favore di ciascun Intermediario Ammesso a garanzia dei Rapporti Garantiti.

3. Modalità di attuazione della Piattaforma

L’intervento di CDP sarà attuato attraverso la costituzione di un deposito vincolato in favore degli Intermediari Ammessi a copertura dell’integrale esposizione massima di CDP derivante dalla Garanzia e che sarà: (i) affidato in gestione all’Intermediario Ammesso ai sensi e nei limiti previsti dall’Accordo di Garanzia attraverso il conferimento di apposito Mandato; e (ii) depositato su un conto corrente intestato a CDP, dedicato all’operatività della Piattaforma, che, su richiesta

scritta del relativo Intermediario Ammesso, potrà essere costituito in pegno in favore di quest'ultimo ai sensi del modello di contratto di pegno allegato all'Accordo di Garanzia (il **"Conto Intermediario"**).

Una rappresentazione di sintesi della "Piattaforma" è fornita nello schema seguente:



4. Risorse disponibili e relativa allocazione

A supporto dell'operatività della Piattaforma, il Ministero ha allocato un importo massimo di Euro 7.834.879,23 (le **"Risorse Mipaaf Iniziali"**), al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi derivanti dall'Accordo di Finanziamento di controgarantire l'integrale esposizione di CDP derivante dalla concessione delle Garanzie in favore degli Intermediari Ammessi e a garanzia dei Rapporti Garantiti.

Ai fini della presente procedura, le Risorse Mipaaf Iniziali sono suddivise in 2 lotti minimi di copertura di prima perdita, ciascuno di importo pari a Euro 3.917.439,62 (il **"Lotto Finanziario"**) (corrispondente a un volume di Garanzie Confidi o di Finanziamenti Garantiti pari a Euro 55.963.423,07).

Il Manifestante Interesse è chiamato a indicare nella Manifestazione di Interesse il numero di Lotti Finanziari del/i quale/i richiede l'assegnazione fino al numero massimo di 2, nonché la eventuale disponibilità a gestire risorse ulteriori, aggiuntive rispetto alle Risorse Mipaaf Iniziali, che potrebbero essere messe a disposizione della Piattaforma dal Ministero anche ai sensi

dell'art. 12 dell'Accordo di Cooperazione e dell'art. 2.3 dell'Accordo di Finanziamento (le **"Risorse Mipaaf Aggiuntive"**).

L'assegnazione dei Lotti Finanziari avverrà all'esito della procedura di selezione disciplinata nel paragrafo 8 del presente Avviso.

CDP si riserva di assegnare l'intero importo delle "Risorse Mipaaf Iniziali", corrispondente a 2 Lotti Finanziari, a un singolo Intermediario Ammesso esclusivamente nel caso in cui sia selezionato un solo Intermediario Ammesso. In presenza di più Intermediari Ammessi, ai primi due in ordine di graduatoria sarà assegnato un unico Lotto Finanziario, a prescindere dall'eventuale disponibilità a gestire due Lotti Finanziari indicata nella Manifestazione di Interesse.

Ove, a seguito della conclusione della procedura di cui al presente Avviso, non dovessero essere assegnati uno o più Lotti Finanziari, CDP: (a) offrirà il Lotto/i Finanziario/i residuo/i in favore degli Intermediari Ammessi sulla base dell'ordine di graduatoria; ovvero, nel caso in cui gli Intermediari Ammessi non fossero disponibili ad utilizzare tale importo aggiuntivo; (b) avrà la facoltà di esperire una nuova procedura di selezione relativa all'allocazione di tali risorse residue secondo criteri e modalità da concordarsi con il Ministero.

Terminata la procedura di selezione, l'Intermediario Ammesso sarà chiamato a sottoscrivere congiuntamente con CDP l'Accordo di Garanzia il cui schema è allegato al presente Avviso, fermo restando che, in caso di discordanza tra le previsioni del presente Avviso e quelle dell'Accordo di Garanzia, saranno in ogni caso prevalenti queste ultime.

Ai sensi dell'Accordo di Garanzia, nonché ai termini e condizioni ivi previsti:

- CDP, nell'interesse ultimo dei Beneficiari Finali e nel rispetto (i) dei massimali previsti dal Regolamento De Minimis (art. 3, par. 2) e (ii) della norma sul cumulo degli aiuti (art. 5) ovvero, a seconda dei casi, dal Regolamento di Esenzione presterà in favore dell'Intermediario Garantito (Banca o Confidi), una garanzia ovvero una contro-garanzia, autonoma, diretta, a prima richiesta e senza eccezioni (la **"Garanzia"**) a garanzia delle obbligazioni che saranno assunte:
 - (a) nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia un Confidi, dall'Intermediario Garantito nei confronti di ciascun Finanziatore Sottostante ai sensi di ciascun Rapporto Garantito di volta in volta incluso nel Portafoglio ai sensi dell'Accordo di Garanzia;
 - (b) nel caso in cui l'Intermediario Garantito sia una Banca, da ciascun Beneficiario Finale nei confronti dell'Intermediario Garantito ai sensi di ciascun Rapporto Garantito di volta in volta incluso nel Portafoglio ai sensi dell'Accordo di Garanzia;
- CDP si impegnerà a versare in favore dell'Intermediario Garantito, sul Conto Intermediario, un importo massimo pari all'integrale esposizione massima di CDP derivante dalla Garanzia (i.e., pari all'importo del/i Lotto/i Finanziari affidati ai sensi della presente procedura) secondo i termini descritti dall'Accordo di Garanzia.

Resta inteso che, così come meglio previsto nell'Accordo di Garanzia, ciascuna Garanzia:

- (i) sarà emessa per un importo massimo pari all'80% dell'ammontare iniziale in linea capitale di ciascun Rapporto Garantito incluso nel Portafoglio;
- (ii) nei limiti di un importo massimo garantito ed escutibile non eccedente, in aggregato per tutti i Rapporti Garantiti Inclusi, il Cap Prime Perdite (come quantificato nell'Accordo di Garanzia ed in ogni caso non superiore al Lotto/i Finanziario/i assegnato/i all'Intermediario Garantito); e
- (iii) per una durata non eccedente, in relazione a ciascun Rapporto Garantito Incluso, il relativo Termine Ultimo di Escussione (come indicato nell'Accordo di Garanzia).

La Garanzia viene rilasciata da CDP a titolo gratuito e pertanto in relazione alla stessa nessuna commissione di garanzia o analoga remunerazione sarà dovuta a CDP da parte dell'Intermediario Garantito e/o, ove applicabile, dai Finanziatori Sottostanti e/o da ciascun Beneficiario Finale.

Parimenti, nessuna commissione sarà dovuta da CDP agli Intermediari Garantiti ai sensi dell'Accordo di Garanzia.

Ciascuna Garanzia sarà escutibile dall'Intermediario Ammesso secondo le modalità, i termini e le condizioni indicati nell'Accordo di Garanzia e (fermi i suddetti limiti massimi) per un importo di volta in volta non eccedente l'80% di ciascuna Perdita Intermediari Ammessi occorsa.

Gli Intermediari Garantiti, a fronte delle risorse assegnate, si impegneranno, tra l'altro, a:

- utilizzare il Conto Intermediario esclusivamente per i fini indicati nell'Accordo di Garanzia. L'Intermediario Garantito si impegna a trasferire a CDP, in virtù del mandato di gestione conferitogli, secondo le modalità ed entro i termini indicati nell'Accordo di Garanzia, gli interessi eventualmente maturati sulle somme di volta in volta depositate sul Conto Intermediario. CDP, a sua volta, retrocederà le relative somme al Ministero;
- trasferire integralmente il beneficio finanziario derivante dall'utilizzo delle Risorse Mipaaf Iniziali in favore dei Beneficiari Finali, in conformità con quanto previsto dal Regolamento De Minimis Generale ovvero, a seconda dei casi, dal Regolamento di Esenzione Generale. A tal fine, gli Intermediari Garantiti dovranno, tra l'altro, comunicare a CDP:
 - (i) le condizioni economiche applicate in ciascun Rapporto Garantito; e
 - (ii) il vantaggio riconosciuto al relativo Beneficiario Finale.

Ai fini di tale informativa, l'Intermediario Garantito dovrà dare evidenza a CDP di avere espressamente indicato e rappresentato al Beneficiario Finale il differente trattamento economico applicabile nelle due ipotesi alternative di "concessione" e di "non concessione" della Garanzia con riferimento, tra l'altro, a:

- (i) la minore commissione di garanzia ovvero il minore tasso di interesse richiesti al Beneficiario Finale;
- (ii) il maggiore importo della Garanzia Confidi concessa ovvero il maggiore importo del Finanziamento Garantito concesso; e/o

- (iii) il minore importo delle eventuali ulteriori garanzie reali, assicurative, bancarie e personali richieste al Beneficiario Finale, a fronte della concessione della Garanzia.
- comunicare al relativo Beneficiario Finale l'Equivalente Sovvenzione Lordo¹ ("ESL") applicabile in relazione a ciascun Rapporto Garantito. Ai fini del calcolo dell'ESL, si applicano le Linee guida per l'applicazione del *"Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI"* (N 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010;
 - utilizzare la Garanzia esclusivamente a garanzia dei relativi Rapporti Garantiti e nei limiti di quanto previsto dal Regolamento De Minimis, ovvero, a seconda dei casi, del Regolamento di Esenzione;
 - verificare il rispetto dei Requisiti applicabili ai Finanziamenti Garantiti ed ai Beneficiari Finali indicati nell'Accordo di Garanzia e secondo quanto ivi meglio previsto.

Resta inteso che, nei casi di mancato utilizzo delle risorse da parte degli Intermediari Ammessi, ai sensi dell'art. 3.9 dell'Accordo di Garanzia e nei casi ivi previsti, CDP potrà, a sua discrezione, revocare in tutto o in parte il Lotto/i Finanziario/i non utilizzati e, sulla base dei criteri che saranno definiti da CDP concordemente con il Ministero, riallocare le risorse in favore di altri Intermediari Garantiti previo accordo con gli stessi, secondo un criterio premiale, a partire dall'Intermediario Ammesso che abbia incluso Rapporti Garantiti nel Portafoglio CDP per un maggior importo aggregato.

Resta altresì inteso che, qualora il Ministero, anche avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 12 dell'Accordo di Cooperazione e dall'art. 2.3 dell'Accordo di Finanziamento, metta a disposizione della Piattaforma le Risorse Mipaaf Aggiuntive, CDP potrà assegnare tali Risorse Mipaaf Aggiuntive agli Intermediari Garantiti, previo accordo con gli stessi secondo la disponibilità indicata nella Manifestazione di Interesse nel corso della presente procedura di selezione, sulla base di criteri e modalità che saranno convenute tra il Ministero e CDP.

5. Intermediari finanziari eleggibili

Potranno partecipare alla presente procedura le Banche e i Confidi, in forma singola ovvero aggregata, che, alla data di presentazione della Manifestazione di Interesse, siano in possesso dei seguenti requisiti ("**Requisiti Intermediari**"):

- (a) se si tratta di Banche, siano iscritte all'Albo di cui all'art. 13 del D.Lgs n. 385/1993 (TUB) e debitamente autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;

¹ Conformemente a quanto previsto dai paragrafi 22 ss. della decisione del 6 luglio 2010 (aiuto di Stato N. 182/2010 – Italia, Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI, GU C 226 del 21.08.2010) della Commissione Europea (ovvero ove applicabile, alla Decisione SA.43296 (2015/N) del 28 aprile 2016, pubblicata in OJ C 241, 1.7.2016, p. 1–8, relativa all'Italia, sulla metodologia di calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo per gli aiuti di Stato che riguardano imprese "mid-cap", valida dal 29.04.2016 al 29.04.2022), l'ESL è il valore attualizzato dell'agevolazione concessa ai Beneficiari Finali alla luce della concessione della Controgaranzia e della Garanzia, al lordo della tassazione, rapportato all'intero ammontare del Finanziamento Garantito, con attualizzazione dei flussi, da calcolarsi, in relazione a ciascun Beneficiario Finale, sulla base del Modulo ESL.

- (b) se si tratta di Confidi, siano iscritti all'Albo unico di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 385/1993 (TUB), come modificato dal D.Lgs. n. 141/2010;
- (c) non sussistano nei loro confronti le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- (d) abbiano realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari disponibili alla data di presentazione della Manifestazione di Interesse,
 - i. per i soggetti di cui al precedente comma (a) (Banche), un volume complessivo di
 - a. finanziamenti bancari, di qualsiasi durata, concessi alle OP e alle AOP riconosciute ai sensi del Reg. n. 1308/2013 operanti nel settore dell'olio di oliva e olive da tavola² per un importo almeno pari a € 2.000.000,00;
ovvero, in alternativa
 - b. finanziamenti bancari, di qualsiasi durata, concessi alle OP e alle AOP di qualsiasi settore³, riconosciute ai sensi del Reg. n. 1308/2013 per un importo almeno pari a € 5.000.000,00;
ovvero, in alternativa
 - c. finanziamenti bancari, di qualsiasi durata, concessi a imprese dei settori agricolo e agroalimentare
Codici Ateco/Attività:
 - 01 coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
 - 02 silvicoltura ed utilizzo di aree forestali
 - 03 pesca e acquacoltura
 - 10 industrie alimentari
 - 11 industria delle bevande
 - 46.2 commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi
 - 46.3 commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabaccoper un importo almeno pari a € 20.000.000,00;
 - ii. per i soggetti di cui al precedente comma (b) (Confidi), un volume complessivo di

² L'elenco nazionale aggiornato delle OP e AOP operanti nel settore dell'olio di oliva e dell'olio da tavola riconosciute ai sensi del Reg. n. 1308/2013 è reperibile alla pagina del sito internet del Mipaaf: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/60_63.

³ L'elenco nazionale aggiornato delle OP e AOP (escluso settore ortofrutta) riconosciute ai sensi del Reg. n. 1308/2013 è reperibile alla pagina del sito internet del Mipaaf: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/60_63, mentre l'elenco delle OP del settore ortofrutta riconosciute ai sensi dei Reg. (CE) n.2200/1996, (CE) n.1234/2007 e del Reg. (UE) n. 1308/2013 è reperibile alla pagina <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3951>.

- a. garanzie su finanziamenti bancari, di qualsiasi durata, concessi alle OP e alle AOP riconosciute ai sensi del Reg. n. 1308/2013 operanti nel settore olio di oliva e olive da tavola⁴ per un importo almeno pari a € 1.600.000,00;

ovvero, in alternativa

- b. garanzie su finanziamenti bancari, di qualsiasi durata, concessi alle OP e alle AOP di qualsiasi settore⁵, riconosciute ai sensi del Reg. n. 1308/2013 per un importo almeno pari a € 4.000.000,00;

ovvero, in alternativa

- c. garanzie su finanziamenti bancari, di qualsiasi durata, concessi a imprese dei settori agricolo e agroalimentare

01 coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

02 silvicoltura ed utilizzo di aree forestali

03 pesca e acquacoltura

10 industrie alimentari

11 industria delle bevande

46.2 commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi

46.3 commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco

per un importo almeno pari a € 16.000.000,00.

In caso di presentazione della Manifestazione di Interesse in forma aggregata (in qualsiasi forma tecnica, tra quelle ammesse ai sensi della normativa applicabile), resta inteso che i requisiti di cui ai punti i. e ii. sono da intendersi riferiti all'aggregazione nel suo complesso, fermo restando che essi devono essere posseduti in misura maggioritaria dall'impresa capofila dell'aggregazione;

- (e) per i soggetti di cui al precedente comma (b) (Confidi), siano in regola con i versamenti dei contributi di cui al comma 22, ovvero 23, dell'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni;
- (f) siano iscritti nel Registro delle Imprese;
- (g) non si trovino nella condizione di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e non siano stati sottoposti alla sanzione interdittiva del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui al medesimo articolo.

È vietato ai Manifestanti Interesse (i) di partecipare alla presente procedura in più di un'aggregazione e (ii) al Manifestante Interesse che partecipa alla presente procedura in aggregazione, di partecipare anche in forma individuale.

⁴ Vedi nota 2

⁵ Vedi nota 3

È fatto obbligo ai Manifestanti Interesse di dare immediata comunicazione a CDP di ogni modifica ovvero della perdita dei Requisiti Intermediari da essi dichiarati che dovesse verificarsi successivamente alla presentazione della Manifestazione di Interesse.

6. Beneficiari Finali, Finanziamenti Garantiti e Garanzie Confidi

In relazione ai requisiti dei Beneficiari Finali, dei Finanziamenti Garantiti e delle Garanzie Confidi, si rimanda a quanto previsto nell'Allegato B dello schema di Accordo di Garanzia allegato al presente Avviso.

7. Modalità di presentazione della Manifestazione di Interesse

Le Banche e i Confidi che intendano partecipare alla selezione di cui al presente Avviso sono tenuti a redigere la Manifestazione di Interesse in lingua italiana e in conformità a quanto prescritto di seguito, secondo la modulistica allegata al presente Avviso.

La Manifestazione di Interesse dovrà pervenire in plico non trasparente, perfettamente chiuso, debitamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura da soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza, con l'indicazione del mittente (ragione sociale completa di indirizzo, fax e numeri telefonici) e con la seguente dicitura *"NON APRIRE - PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI INTERMEDIARI PER L'AMMISSIONE ALLA PIATTAFORMA DI GARANZIA A SUPPORTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI DI OLIO D'OLIVA E DELLE RELATIVE ASSOCIAZIONI"* – CIG [●] - CUP J58H17000010001". In caso di aggregazioni, già costituite o da costituirsi, dovranno essere riportate sul plico le informazioni relative a tutti i partecipanti all'aggregazione.

Il plico deve contenere al suo interno 2 buste chiuse e sigillate, recanti all'esterno l'intestazione del mittente (da predisporre secondo quanto previsto per il plico) e la dicitura, rispettivamente:

"A – Documentazione amministrativa"

"B – Relazione tecnica"

La Manifestazione di Interesse dovrà essere presentata, entro e non oltre il [●] (**"Termine di Scadenza"**), al seguente indirizzo:

"Cassa depositi e prestiti S.p.A. - Area Istituzioni Finanziarie - Servizio Finanza Strutturata

Via Castelfidardo, n. 1

00185 Roma"

a mezzo:

- a) servizio postale, con raccomandata A/R;
- b) servizio di corriere speciale;
- c) consegna a mano.

In tale ultimo caso la consegna a mano dovrà avvenire all'indirizzo sopra indicato presso la Reception/Portineria sita al Piano Terra, in tutti i giorni lavorativi (sabato escluso) dalle ore 9:00 alle ore 17:00, entro e non oltre il Termine di Scadenza. Il personale addetto rilascerà ricevuta

nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

La Manifestazione di interesse è costituita dalla documentazione di seguito descritta nel dettaglio.

Busta “A”: “Documentazione amministrativa”

La documentazione amministrativa si compone di:

1. il documento allegato “A” (*Manifestazione di Interesse*) al presente Avviso;
2. il documento allegato “A/1” (*Dichiarazioni relative ai requisiti generali*) al presente Avviso;
3. il documento allegato “A/2” (*Dichiarazioni relative alla normativa antimafia*) al presente Avviso;
4. il documento allegato “A/3” (*Dichiarazioni relative ai requisiti di ammissione*) al presente Avviso;
5. copia dell'atto costitutivo e dello statuto della Banca o del Confidi, vigenti all'atto di presentazione della Manifestazione di Interesse. In caso di partecipazione in forma aggregata tale documentazione dovrà essere resa da ciascun soggetto componente l'aggregazione;
6. copia degli ultimi due bilanci d'esercizio depositati presso il Registro delle Imprese, corredata della relazione degli organi sociali. In caso di partecipazione in forma aggregata tale documentazione dovrà essere resa da ciascun soggetto componente l'aggregazione;
7. copia del presente Avviso e dei relativi allegati, siglata in ogni pagina e firmata in calce per accettazione integrale dei relativi contenuti. In caso di partecipazione in forma aggregata tale documentazione dovrà essere resa da ciascun soggetto componente l'aggregazione;
8. copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore la Manifestazione di Interesse, in corso di validità;
9. in caso di presentazione di Manifestazioni di Interesse da parte di aggregazioni **già costituite**, copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
10. in caso di presentazione di Manifestazioni di Interesse da parte di aggregazioni **non ancora costituite**, dichiarazione attestante:
 - i. l'operatore economico al quale, in caso di ammissione dell'aggregazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
 - ii. l'impegno, in caso di ammissione dell'aggregazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle aggregazioni, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;
11. indicazione dell'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura, restando inteso che:

- i. tutte le comunicazioni tra CDP e i Manifestanti Interesse si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC cdpspa@pec.cdp.it e all'indirizzo indicato dai Manifestanti Interessi nella Manifestazione di Interesse;
- ii. eventuali modifiche all'indirizzo PEC indicato nelle Manifestazioni di Interesse o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate a CDP; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni;
- iii. in caso di aggregazioni, anche non ancora costituite, le comunicazioni inviate al soggetto capofila si intendono validamente rese a tutti i soggetti aggregati o da aggregare.

I documenti da allegare alla Manifestazione di Interesse devono recare attestazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

L'allegato A (Manifestazione di Interesse) deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del Manifestante Interesse, ovvero, in caso di aggregazioni già costituite, dal legale rappresentante del soggetto capofila, e in caso di aggregazioni costituenti, dai legali rappresentanti di ciascuno dei soggetti che costituiranno l'aggregazione.

Gli allegati A/1 (Dichiarazioni relative ai requisiti generali) e A/2 (Dichiarazioni relative alla normativa antimafia) e A/3 (Dichiarazioni relative ai requisiti di ammissione), ove non diversamente indicato, devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del Manifestante Interesse ovvero, in caso di aggregazioni, singolarmente dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiscano o costituiranno l'aggregazione.

Busta "B": "Relazione tecnica"

Nell'ambito della Relazione tecnica, da predisporre in un documento unitario in formato A4, di massimo 40 pagine, i Manifestanti Interesse sono tenuti a sviluppare nel dettaglio i seguenti capitoli, restando inteso che, in caso di Manifestazione di Interesse presentata in forma aggregata, le informazioni di seguito richieste dovranno essere rese con riferimento a ciascuno dei soggetti parte dell'aggregazione:

a. Storia e caratteristiche dell'intermediario

- presentazione del soggetto richiedente;
- prodotti offerti con particolare riferimento ai settori agricolo e agroalimentare;
- area geografica di operatività.

b. Organizzazione, struttura interna dedicata alla valutazione del merito di credito e al controllo dei rischi

- organizzazione dell'intermediario e della struttura che sarà dedicata all'intervento;
- illustrazione della struttura interna per la valutazione del merito di credito:
 - procedure di valutazione delle imprese;
 - procedure di supporto e di controllo delle fasi del processo produttivo;

- sistema delle delibere;
 - sistema dei controlli interni e Organi di controllo;
 - gestione dei rischi;
 - mantenimento di evidenze documentali relative all'attività di erogazione/prestazione dei Finanziamenti Garantiti/Garanzie Confidi che beneficiano della Garanzia, tali da consentire la verifica immediata e univoca della trasmissione dei vantaggi derivanti dalla Garanzia ai Beneficiari Finali;
 - gestione dei conflitti di interesse;
 - illustrazione del sistema informativo per la gestione delle operazioni:
 - collegamento in rete delle strutture del processo produttivo;
 - controlli automatici;
 - *software* in uso;
 - controlli di accesso logico;
 - controlli di accesso fisico;
 - conservazione e protezione dei dati;
 - copie di *back up* e *disaster recovery*.
 - Eventuale esperienza acquisita nell'utilizzo del Registro Nazionale degli Aiuti su interventi agevolativi gestiti per conto della PPAA.
- c. Implementazione della Piattaforma**
- azioni previste per lo sviluppo della Piattaforma: strategia di implementazione, azioni commerciali e attività promozionali; rete di distribuzione;
 - eventuali servizi aggiuntivi offerti in relazione all'operatività della Piattaforma.

La Relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Manifestante Interesse, ovvero

- (i) in caso di aggregazioni già costituite, dal legale rappresentante del capofila;
- (ii) in caso di aggregazioni non ancora costituite, dai legali rappresentanti di ciascuno dei soggetti che costituiranno l'aggregazione.

8. Procedura di selezione

L'esame delle Manifestazioni di Interesse sarà svolto da una Commissione (la "**Commissione**") che CDP provvederà a nominare successivamente al Termine di Scadenza di cui al presente Avviso.

La Commissione valuterà la completezza e la correttezza della documentazione presentata e procederà all'istruttoria e alla valutazione dei Manifestanti Interesse attraverso una procedura di selezione aperta, trasparente, adeguata, non discriminatoria e obiettiva, tale da evitare conflitti

di interesse, tenendo conto dei criteri e dei principi alla base del programma, dell'esperienza e della capacità finanziaria dei Manifestanti Interesse, al fine di massimizzare l'uso efficiente delle risorse rese disponibili per la Piattaforma.

La procedura di selezione condotta da CDP sarà suddivisa nelle seguenti fasi:

- Pre-selezione
- *Due diligence*
- Ammissione

La Commissione, previa verifica della tempestività del deposito e dell'integrità dei plichi pervenuti, procederà all'esame delle Manifestazioni di Interesse in seduta pubblica, che avrà luogo presso la sede di CDP, in via Castelfidardo, n. 1 – Roma il giorno [●] 2018 alle ore 12:00.

Potranno assistere alla seduta pubblica il legale rappresentante di ciascun Manifestante Interesse ovvero procuratore o altra persona delegata. Ad ogni seduta pubblica, potrà assistere esclusivamente un rappresentante per ciascun Manifestante Interesse; a tal fine, il nominativo del soggetto che parteciperà alla seduta pubblica dovrà essere comunicato a CDP esclusivamente mediante trasmissione a mezzo email all'indirizzo cdpspa@pec.cdp.it, entro il giorno precedente a quello fissato per la data della seduta pubblica, con allegate copia fotostatica del documento di identità, nonché apposita delega o procura.

CDP procederà in seduta pubblica all'apertura della "Busta A – Documentazione amministrativa" e all'esame della relativa documentazione amministrativa, onde verificare la conformità della documentazione amministrativa presentata dai Manifestanti Interesse, se del caso attivando la procedura di sanatoria delle irregolarità formali eventualmente riscontrate.

A tal fine, CDP con apposita richiesta assegnerà al Manifestante Interesse un congruo termine – non superiore a 10 giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il Manifestante Interesse produca dichiarazioni o documenti che, a giudizio di CDP, non siano coerenti con la richiesta inoltrata da CDP, quest'ultima potrà chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso di tale termine, CDP procederà alla esclusione del Manifestante Interesse dalla procedura.

Fermo quanto precede, sarà in ogni caso escluso il Manifestante Interesse nei cui confronti si accerti il mancato possesso dei Requisiti Intermediario di cui al paragrafo 5.

Ove non sia necessario procedere a richieste di integrazione e/o chiarimento, si procederà, sempre in seduta pubblica, all'apertura della "Busta B – Relazione tecnica" dei concorrenti ammessi, per la sola ricognizione della presenza dei documenti richiesti ivi contenuti.

La Commissione procederà quindi, in seduta riservata, (i) ad assegnare a ciascuna Manifestazione di Interesse un punteggio secondo i criteri di seguito indicati e (ii) all'esame delle Relazioni tecniche presentate dai Manifestanti Interesse che abbiano superato la Pre-selezione.

8.1 Pre-selezione

Nella fase di Pre-selezione, la Commissione procederà, sulla base dei dati dichiarati dal Manifestante Interesse nell'allegato A/3(Dichiarazioni relative ai requisiti di ammissione), risultanti alla data dell'ultimo bilancio regolarmente approvato disponibile alla data di presentazione della Manifestazione di Interesse, ad assegnare alla Manifestazione di Interesse un punteggio secondo i criteri di seguito indicati:

		Valore	Punti
A)	Avvio dell'operatività dell'intermediario finanziario⁶	$A \geq 15$ anni	3
		$10 \text{ anni} \leq A < 15 \text{ anni}$	2
		$5 \text{ anni} \leq A < 10 \text{ anni}$	1
		$A < 5$ anni	0
B)	Indice di solidità patrimoniale TCR - Total Capital Ratio	$B \geq 16\%$	4
		$14\% \leq B < 16\%$	3
		$11\% \leq B < 14\%$	2
		$8\% \leq B < 11\%$	1
		$B < 8\%$	0
C)	Relazione di revisione contabile del bilancio con giudizio senza modifiche⁷	C = SI	2
		C = NO	0
D)	Indice di asset quality - Per le Banche il Rapporto tra "Esposizioni creditizie verso clientela per cassa"	$D \leq 7,5\%$	3
		$7,5\% < D \leq 10\%$	2

⁶ Nel caso di fusione si considera l'anzianità media dell'operatore oggetto di operazioni di fusione. Nel caso di incorporazione si considera l'anzianità dell'operatore incorporante.

⁷ Per giudizio senza modifiche si intende un giudizio diverso da: "Giudizio con rilievi", "Giudizio negativo", "Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio".

	deteriorate nette" ed "Esposizioni creditizie verso clientela per cassa totali nette" ⁸	10% < D ≤ 12,5%	1
	- Per i Confidi il Rapporto tra "Esposizioni creditizie verso clientela per cassa e fuori bilancio deteriorate nette" ed "Esposizioni creditizie verso clientela per cassa e fuori bilancio totali nette" ⁹	D > 12,5%	0
E)	Presenza di filiali/sedi operative nelle Regioni in cui abbia sede legale almeno una OP/AOP del settore olivicolo	E ≥ 12	4
		9 ≤ E ≤ 11	3
		6 ≤ E ≤ 8	2
		3 ≤ E ≤ 5	1
		E ≤ 2	0
F)	Esperienza nella gestione di fondi pubblici agricoli agevolati nell'ultimo biennio ¹⁰	SI	2
		NO	0
G)	Operatività multi-regionale Numero di Regioni in cui viene concessa una quota pari almeno al 4% dei volumi annui di finanziamenti/garanzie concessi	G ≥ 8	4
		6 ≤ G < 8	3
		4 ≤ G < 6	2
		2 ≤ G < 4	1
		G < 2	0

⁸ Per chiarezza, si specifica che l'indice è calcolato sulla base dei dati riportati in Nota Integrativa - Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura - Rischio di credito - Informazioni di natura quantitativa - Qualità del credito - Tabella A.1.6 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi, netti e fasce di scaduto. Per le banche capogruppo di gruppi bancari, l'indice è calcolato su base consolidata.

⁹ Per chiarezza si specifica che l'indice è calcolato sulla base dei dati riportati in Nota Integrativa - Parte D Altre informazioni - Sezione 3 Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura - Rischio di credito - Informazioni di natura quantitativa - Tabella 2.1 Esposizioni creditizie verso clientela: valori lordi e netti.

¹⁰ Presenza di operatività su strumenti agevolati nel comparto agricolo (ad esempio Anticipazione contributi PAC, altro).

H)	Incidenza operatività settore primario - Per le Banche, stock dei finanziamenti a società non finanziarie e famiglie produttrici del settore primario (codice Ateco 2007 n. 01; 02; 03) rispetto al totale dei finanziamenti a società non finanziarie e famiglie produttrici, alla data dell'ultimo bilancio approvato - Per i Confidi, stock delle garanzie concesse a società non finanziarie e famiglie produttrici del settore primario (codice Ateco 2007 n. 01; 02; 03) rispetto al totale delle garanzie concesse a società non finanziarie e famiglie produttrici, alla data dell'ultimo bilancio approvato	H ≥ 8%	3
		6% ≤ H < 8%	2
		4% ≤ H < 6%	1
		H < 4%	0
I)	Certificazione di qualità	SI	1
		NO	0
	Punteggio totale massimo conseguibile		26

Saranno ammissibili alla successiva fase di Due Diligence tutti gli intermediari finanziari che abbiano conseguito un punteggio superiore a 13. Nel caso di partecipazione in forma aggregata:

- ciascun intermediario finanziario facente parte dell'aggregazione dovrà superare il punteggio minimo di 13;
- il punteggio assegnato all'aggregazione di intermediari finanziari sarà pari alla media dei punteggi conseguiti dai singoli intermediari partecipanti all'aggregazione, ponderato per il volume complessivo di cui all'indicatore di cui al paragrafo 5, lettera (d), i, c), in caso di aggregazioni tra Banche, e al paragrafo 5, lettera (d), ii, c) nel caso di aggregazioni tra Confidi.

8.2 Due Diligence

La Commissione, secondo l'ordine di graduatoria dei punteggi assegnati nella precedente fase di Pre-selezione, procederà a svolgere una Due Diligence sui primi 2 Manifestanti Interesse che abbiano superato la fase di Pre-selezione, al fine di analizzare in modo più dettagliato i relativi aspetti economico-finanziari e operativi di attuazione della Piattaforma.

Resta inteso che, ai fini della graduatoria, in caso di parità di punteggio assegnato a due o più Manifestanti Interesse, prevarrà il Manifestante Interesse che abbia dichiarato di aver conseguito la maggiore incidenza dell'operatività nel settore primario calcolata secondo il parametro "H" di cui al precedente paragrafo 8.1.

La valutazione svolta nell'ambito della Due Diligence, che non comporterà in ogni caso integrazione dei punteggi assegnati dalla Commissione all'esito della fase di Pre-selezione, sarà effettuata sulla base delle informazioni fornite nella Busta "B" con la Relazione Tecnica, ferma restando la facoltà della Commissione di richiedere ogni ulteriore informazione ritenuta utile ai fini dello svolgimento della valutazione, e sarà tra l'altro finalizzata a verificare la qualità dell'*originazione* avuto riguardo a:

- l'adeguatezza in termini di solidità patrimoniale e di redditività della gestione corrente;
- l'adeguatezza della struttura interna atta alla valutazione del merito di credito;
- eventuali rilievi o provvedimenti sanzionatori presentati dall'Autorità di vigilanza;
- la capacità di costituire il Portafoglio;
- le caratteristiche del portafoglio originato, anche in termini di granularità e di distribuzione territoriale;
- il trasferimento dei benefici derivanti dalla concessione della Garanzia ai Beneficiari Finali;
- le potenzialità delle attività di commercializzazione e pubblicità della Piattaforma;
- la strategia della rete di distribuzione;
- la gestione dei rischi;
- l'efficacia dei processi di recupero;
- l'adeguatezza dei sistemi informatici;
- la capacità di rispettare i requisiti di controllo e rendicontazione;
- l'esperienza pregressa nella gestione di fondi e contributi pubblici.

Nell'ambito della *Due Diligence* sarà valutata la capacità del Manifestante Interesse di gestire il/i Lotto/i Finanziario/i oggetto di assegnazione.

La *Due Diligence* potrà altresì includere, a discrezione di CDP, una visita presso la sede operativa dei soggetti Manifestanti Interesse.

È fatta salva in ogni caso la facoltà di CDP di escludere dalla presente procedura i Manifestanti Interesse che, all'esito dello svolgimento della *Due Diligence*, si rivelino, a insindacabile giudizio di CDP, inadeguati per la sottoscrizione dell'Accordo di Garanzia per uno o più dei profili sopra indicati che costituiscono oggetto di valutazione in sede di *Due Diligence*.

In caso di esclusione di uno o più Manifestanti Interesse all'esito della Due Diligence: (i) la lista dei primi 2 Manifestanti Interesse si intenderà di volta in volta integrata dagli ulteriori Manifestanti Interesse (se presenti) in ordine di graduatoria, e (ii) sui Manifestanti Interesse così di volta in volta integrati, CDP svolgerà attività di Due Diligence al fine di selezionare gli Intermediari Ammessi.

Resta intesa la validità della presente procedura anche in caso di selezione un solo Intermediario Ammesso.

8.3 Ammissione

In caso di positivo esito della fase di *Due Diligence*, i Manifestanti Interesse saranno inseriti nella lista degli Intermediari Ammessi - da pubblicarsi sul sito di CDP - e convocati da CDP per presentare i documenti attestanti i Requisiti Intermediari dichiarati ai fini della partecipazione alla presente procedura; CDP effettuerà pertanto la verifica dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati, procedendo, in caso di esito negativo di tale verifica, alla revoca dell'ammissione.

In caso di esito positivo della predetta verifica dei Requisiti Intermediari, gli Intermediari Ammessi saranno poi convocati per la sottoscrizione dell'Accordo di Garanzia, il cui schema viene allegato al presente Avviso, unitamente ai relativi allegati.

Resta inteso che i contenuti dell'Accordo di Garanzia potranno subire modifiche non sostanziali prima della sottoscrizione dell'Accordo stesso su indicazione di CDP ovvero del Ministero.

In via del tutto eccezionale, nel caso in cui la verifica dei Requisiti Intermediari - per ragioni che non dipendono dalla volontà di CDP e degli Intermediari Ammessi - richieda un tempo superiore a 30 giorni, l'Accordo di Garanzia potrà essere sottoscritto in pendenza del completamento della verifica medesima, restando inteso che, nel caso in cui la verifica dovesse avere esito negativo, la relativa Garanzia CDP si intenderà immediatamente revocata e l'Accordo di Garanzia integralmente risolto con efficacia *ex tunc*.

9. Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito "**GDPR**"), CDP fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

9.1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Roma, Via Goito n. 4.

Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) è contattabile scrivendo all'indirizzo mail privacy@cdp.it.

9.2 Fonti e tipologia di dati trattati

I dati raccolti da CDP nell'ambito della presente procedura possono includere informazioni personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, immagine, sesso, stato civile, codice fiscale, ecc.) e informazioni di contatto. Inoltre, nell'adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione del rapporto (quali ad esempio le comunicazioni obbligatorie alle Autorità), nonché in occasione delle comunicazioni da rendersi ai sensi del presente Avviso, può accadere che CDP tratti particolari categorie di dati ex art. 9 GDPR e i dati giudiziari ex art. 10 GDPR.

9.3 Finalità e base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di CDP secondo le seguenti finalità:

- a) finalità strettamente connesse e strumentali allo svolgimento della presente procedura e all'instaurazione ed alla gestione dei rapporti contrattuali (es.: acquisizione di

informazioni necessarie alla stipula dell'Accordo di Garanzia, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dall'Accordo di Garanzia, etc.) ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), GDPR;

- b) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo (nel caso, ad esempio, normativa c.d. "Antiriciclaggio" che impone l'adeguata verifica della clientela, alle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia in relazione allo svolgimento dell'attività creditizia) ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), GDPR.

Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate è necessario per perfezionare, dare esecuzione o proseguire il rapporto contrattuale con CDP.

9.4 Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in presenza di strumenti innovativi introdotti da CDP.

9.5 Conservazione dei dati personali

I dati forniti nell'ambito della presente procedura saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5, comma 1, lett c), GDPR.

CDP potrebbe conservare alcuni dati anche dopo la cessazione del rapporto in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge nonché per finalità di natura amministrativa, fiscale e/o contributiva per il periodo di tempo imposto da leggi e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio.

In ogni caso, i dati vengono trattati oltre che nel rispetto della normativa vigente, secondo i canoni di riservatezza, connaturati allo svolgimento dell'attività finanziaria, ai quali CDP si è sempre ispirata.

9.6 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, CDP potrà comunicare i dati acquisiti nel corso della presente procedura a terzi qualora tali operazioni di comunicazione dei dati siano strumentali alle prestazioni richieste e ai servizi erogati.

I dati potranno, inoltre, essere comunicati a gestori di sistemi privati di informazioni creditizie.

Ulteriori comunicazioni saranno possibili nei confronti di soggetti garanti, se pertinenti al rapporto di garanzia in essere.

I dati potranno essere inoltre comunicati nell'ambito delle società facenti parte del gruppo, per finalità amministrative e contabili, nonché a soggetti terzi in adempimento di obblighi legali.

9.7 Diritti dell'interessato

Gli artt. 15-22 GDPR conferiscono all'interessato la possibilità di esercitare specifici diritti, quali l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso nonché la portabilità dei dati che lo riguardano.

L'interessato ha inoltre diritto di opposizione al trattamento. Nel caso in cui venga esercitato il diritto di opposizione, CDP si riserva la possibilità di non dare seguito all'istanza, e quindi di proseguire il trattamento, nel caso in cui sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà dell'interessato.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta inviata via posta alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., via Goito, n° 4, 00185 - Roma, all'attenzione del Responsabile della Protezione dei dati personali, ovvero a mezzo posta elettronica direttamente al suddetto Responsabile, ai recapiti forniti al paragrafo 9.1.

L'interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

10. Responsabile del procedimento e richieste di chiarimenti

Il responsabile del procedimento è [●].

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento all'indirizzo PEC cdpspa@pec.cdp.it.

Le richieste di chiarimento potranno essere formulate fino a 10 giorni prima del Termine di Scadenza del presente Avviso. Le risposte ai quesiti tempestivamente pervenute saranno pubblicate in forma anonima sul sito di CDP all'indirizzo internet www.cdp.it. almeno 5 giorni prima del citato Termine di Scadenza, salvo il caso di chiusura anticipata della procedura per esaurimento risorse.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

11. Pubblicazione dell'Avviso

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito internet del Ministero e di CDP.

12. Riserva

In relazione alla presente procedura di selezione, CDP si riserva la facoltà di esercitare, sulla base delle proprie valutazioni discrezionali, i poteri e le facoltà alla stessa spettanti ai sensi della normativa applicabile, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di sospendere, revocare e/o annullare (anche in via di autotutela) la presente procedura.

ALLEGATO A ALL'AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI INTERMEDIARI AMMESSI

All'attenzione di: **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Area Istituzioni Finanziarie
Servizio Finanza Strutturata

Via Castelfidardo, n. 1,
00185 - Roma

Oggetto: PIATTAFORMA DI GARANZIA A SUPPORTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI DI OLIO DI OLIVA E DELLE RELATIVE ASSOCIAZIONI - AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI INTERMEDIARI (CIG: [•] – CUP: J58H17000010001)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

[da sottoscrivere a cura del Manifestante Interesse in forma singola, ovvero – in caso di aggregazioni di intermediari (Confidi ovvero Banche) già costituite - dal legale rappresentante dell'intermediario capofila, ovvero – in caso di aggregazioni non ancora costituite – dal legale rappresentante di ciascun intermediario che costituirà l'aggregazione]

Il sottoscritto _____
nato a _____ (prov. _____) il _____
residente in _____
(prov. _____) via _____
CAP _____ in qualità di _____
con sede legale in _____ (prov. _____)
via _____, CAP _____
forma giuridica _____
Codice Fiscale _____ e-mail _____
PEC: _____

con riferimento all'Avviso di cui all'oggetto (CIG: [•] – CUP: J58H17000010001), sottopone, con la presente, la propria Manifestazione di Interesse per la selezione degli intermediari ammessi a beneficiare della linea di garanzia concedibile da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (“**CDP**”) su risorse allocate e contro-garantite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito, il “**Ministero**” o “**Mipaaf**”) nell'ambito della piattaforma di garanzia (la “**Piattaforma**”), a supporto delle organizzazioni di produttori (“**OP**”) e delle associazioni di organizzazioni di produttori (“**AOP**”) del settore olivicolo riconosciute ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo III, articoli 152, 153 e 156 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i. (così come modificato dall'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2017) (“**Reg. n. 1308/2013**”) e del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 617 del 13 febbraio 2018 recante “*Nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni*

di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni".

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali che, in ogni caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- di essere iscritto, alla data di presentazione della presente Manifestazione di Interesse (barrare la casella di pertinenza compilando i relativi dati):

- ☐ all'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs n. 385/1993 (TUB) dal [GG/MM/AAAA] e di essere debitamente autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;

ovvero

- ☐ all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB dal [GG/MM/AAAA];

- di presentare la presente Manifestazione di Interesse (barrare la casella di pertinenza compilando, ove richiesto, i relativi dati):

- ☐ come intermediario singolo;

ovvero

- ☐ in qualità di capofila dell'aggregazione costituita tra le seguenti Banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del TUB dal [GG/MM/AAAA] debitamente autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria in Italia ai sensi del TUB:

Banche	Sede Legale	P.IV/C.F.	Data iscrizione albo intermediari art. 13 TUB

ovvero

- ☐ in qualità di capofila dell'aggregazione costituita tra i seguenti Confidi iscritti, alla data di presentazione della presente Manifestazione di Interesse, all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB:

Confidi	Sede Legale	P.IV/C.F.	Data iscrizione albo intermediari art. 106 del TUB

ovvero

- ☐ in qualità di componente dell'aggregazione, da costituirsi tra le seguenti Banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del TUB dal [GG/MM/AAAA] debitamente autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria in Italia ai sensi del TUB:

Banche	Sede Legale	P.IV/C.F.	Data iscrizione albo intermediari art. 13 TUB

e di impegnarsi, in caso di ammissione dell'aggregazione a beneficiare della controgaranzia concedibile da CDP nell'ambito della Piattaforma, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle aggregazioni, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Banca _____, qualificata come impresa mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;

ovvero

- ☐ in qualità di componente dell'aggregazione, da costituirsi tra i seguenti Confidi iscritti, alla data di presentazione della presente Manifestazione di Interesse, all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB:

Confidi	Sede Legale	P.IVA/C.F.	Data iscrizione albo intermediari art. 106 del TUB

e di impegnarsi, in caso di ammissione dell'aggregazione a beneficiare della controgaranzia concedibile da CDP nell'ambito della Piattaforma, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle aggregazioni, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al Confidi _____, qualificato come impresa mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;

- di essere iscritto nel Registro delle Imprese di _____ al n. _____

ovvero, in caso di aggregazione già costituita

- ☐ che i componenti l'aggregazione sono iscritti nel Registro delle Imprese di:

Nominativo del componente l'aggregazione	Registro delle imprese di	Registro delle imprese n.

- che non sussistono nei propri confronti¹ le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, così come dettagliato nell'Allegato A/1 (*Dichiarazioni relative ai requisiti generali*) alla presente Manifestazione di interesse;
- di essere in possesso del requisito di cui all'art. 3, lett. d). dell'Avviso, in quanto:
(barrare la casella di pertinenza e compilare la tabella ove richiesto)

¹ In caso di aggregazione, costituita o costituenda, la dichiarazione in esame dovrà essere resa separatamente da tutti i componenti.

Per le Banche

- ❑ ha realizzato, negli ultimi due esercizi finanziari disponibili alla data di presentazione della Manifestazione di Interesse, finanziamenti bancari, di qualsiasi durata, concessi alle OP e alle AOP riconosciute ai sensi del Reg. n. 1308/2013 operanti nel settore dell'olio di oliva e olive da tavola² per un importo almeno pari a € 2.000.000,00;

ovvero, in alternativa

- ❑ finanziamenti bancari, di qualsiasi durata, concessi alle OP e alle AOP di qualsiasi settore³, riconosciute ai sensi del Reg. n. 1308/2013 per un importo almeno pari a € 5.000.000,00;

ovvero, in alternativa

- ❑ finanziamenti bancari, di qualsiasi durata, concessi a imprese dei settori agricolo e agroalimentare

Codici Ateco/Attività:

- 01 coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
 - 02 silvicoltura ed utilizzo di aree forestali
 - 03 pesca e acquacoltura
 - 10 industrie alimentari
 - 11 industria delle bevande
 - 46.2 commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi
 - 46.3 commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
- per un importo almeno pari a € 20.000.000,00;

Per i Confidi

- ❑ garanzie su finanziamenti bancari, di qualsiasi durata, concessi alle OP e alle AOP riconosciute ai sensi del Reg. n. 1308/2013 operanti nel settore olio di oliva e olive da tavola⁴ per un importo almeno pari a € 1.600.000,00;.

ovvero, in alternativa

- ❑ garanzie su finanziamenti bancari, di qualsiasi durata, concessi alle OP e alle AOP di qualsiasi settore⁵, riconosciute ai sensi del Reg. n. 1308/2013 per un importo almeno pari a € 4.000.000,00;

ovvero, in alternativa

- ❑ garanzie su finanziamenti bancari, di qualsiasi durata, concessi a imprese dei settori agricolo e agroalimentare

Codici Ateco/Attività:

- 01 coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
 - 02 silvicoltura ed utilizzo di aree forestali
 - 03 pesca e acquacoltura
 - 10 industrie alimentari
 - 11 industria delle bevande
 - 46.2 commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi
 - 46.3 commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
- per un importo almeno pari a € 16.000.000,00

² L'elenco nazionale aggiornato delle OP e AOP (escluso settore ortofrutta) operanti nel settore dell'olio di oliva e dell'olio da tavola riconosciute ai sensi del Reg. n. 1308/2013 è reperibile alla pagina del sito internet del Mipaaf: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/60_63.

³ L'elenco nazionale aggiornato delle OP e AOP (escluso settore ortofrutta) riconosciute ai sensi del Reg. n. 1308/2013 è reperibile alla pagina del sito internet del Mipaaf: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/60_63, mentre l'elenco delle OP del settore ortofrutta riconosciute ai sensi dei Reg. (CE) n.2200/1996, (CE) n.1234/2007 e del Reg. (UE) n. 1308/2013 è reperibile alla pagina <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3951>.

⁴ V. nota 2.

⁵ V. nota 3.

☐ (da compilare esclusivamente in caso di presentazione in forma aggregata) che il requisito di cui all'art. 3, lett. d) dell'Avviso è soddisfatto complessivamente dall'aggregazione ed è posseduto in misura maggioritaria dall'impresa capofila dell'aggregazione, come di seguito specificato:

Nominativo e ruolo del componente l'aggregazione	Indicazione del requisito

- che accetta incondizionatamente tutto quanto previsto nell'Avviso e che, nel caso risultasse ammesso a beneficiare della controgaranzia concedibile da CDP nell'ambito della Piattaforma, si impegna a sottoscrivere l'Accordo di Garanzia e a rispettare tutti gli obblighi ivi indicati⁶;
- di richiedere l'assegnazione di un numero di Lotti Finanziari pari a [____]⁷, nonché
 - ☐ di essere disponibile a gestire risorse ulteriori, aggiuntive rispetto alle Risorse Mipaaf Iniziali, che potrebbero essere messe a disposizione della Piattaforma dal Ministero ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso;
- che ogni comunicazione relativa alla presente procedura può essere inviata all'indirizzo PEC [●], restando inteso che:
 - tutte le comunicazioni tra CDP ed i Manifestanti Interesse si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC cdpspa@pec.cdp.it e all'indirizzo PEC sopra indicato dal sottoscritto Manifestante Interesse;
 - eventuali modifiche all'indirizzo PEC sopra indicato o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate a CDP; diversamente, CDP declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni;
 - in caso di aggregazioni, anche non ancora costituite, le comunicazioni inviate all'impresa capofila si intendono validamente rese a tutti le imprese aggregate.

Per i Confindi:

- di essere in regola con i versamenti dei contributi di cui al comma 22, ovvero 23, dell'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni;

(nota: in caso di aggregazione già costituite, la dichiarazione viene resa anche in nome e per conto delle imprese mandanti componenti l'aggregazione già costituita)

- con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nell'Avviso, di prestare il consenso a che i dati personali raccolti siano trattati, anche con strumenti informatici, con le modalità e per le finalità descritte nell'Avviso e di essere stato informato sui diritti di cui alla vigente normativa in materia di privacy.

Si allega alla presente Manifestazione di Interesse la seguente documentazione:

⁶ Tale impegno, nel caso di aggregazione da costituirsi, sarà assunto dal componente qualificato come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti.

⁷ Indicare il numero di Lotti Finanziari (come definiti nell'Avviso) dei quali si richiede l'assegnazione, fino al numero massimo di 2 (due).

Per ciascun Manifestante Interesse (singolo ovvero componente di un'aggregazione):

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente all'atto di presentazione della Manifestazione di Interesse;
- b) copia degli ultimi due bilanci d'esercizio depositati presso il registro delle imprese, corredati dalla relazione degli organi sociali;
- c) copia dell'Avviso e dei relativi allegati, siglati in ogni pagina e firmati in calce per accettazione integrale dei relativi contenuti;
- d) copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore la Manifestazione di Interesse in corso di validità.

In aggiunta alla sopra riportata documentazione, **in caso di presentazione di Manifestazioni di Interesse da parte di aggregazioni già costituite:**

- e) copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

I documenti da allegare alla Manifestazione di Interesse devono recare attestazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La Manifestazione di Interesse ed i relativi allegati devono essere compilati da ciascun Manifestante Interesse e, in caso di aggregazioni già costituite, sottoscritti dal legale rappresentante dell'intermediario capofila; in caso di aggregazioni non ancora costituite, sottoscritti dai legali rappresentanti di ciascuno degli intermediari che costituiranno l'aggregazione.

_____, lì _____

(luogo) (data)

Firma Legale Rappresentante

ALLEGATO A/1 ALL'AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI INTERMEDIARI AMMESSI

All'attenzione di: **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Area Istituzioni Finanziarie Servizio
Finanza Strutturata

Via Castelfidardo, n. 1,

00185 - Roma

Oggetto: PIATTAFORMA DI GARANZIA A SUPPORTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI DI OLIO DI OLIVA E DELLE RELATIVE ASSOCIAZIONI - AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI INTERMEDIARI (CIG: [●] – CUP: J58H17000010001)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ¹

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____

nato a _____ (prov. _____) il _____

residente in _____

(prov. _____) via _____

CAP _____ in qualità di _____

con sede legale in _____ (prov. _____)

via _____, CAP _____

forma giuridica _____

Codice Fiscale _____ e-mail _____

PEC: _____

e, limitatamente alle successive lettere a), b), c), d), e), f), g) del paragrafo 1, anche in nome e per conto dei seguenti soggetti²

(indicare nome, cognome, data di nascita, carica rivestita dei soggetti per cui si rendono le dichiarazioni)

¹ **In caso di aggregazione, costituita o costituenda, la presente dichiarazione dovrà essere resa da tutti i componenti.**

² Le dichiarazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e paragrafo 2 devono essere rese dal legale rappresentante del Manifestante Interesse anche in nome e per conto dei seguenti soggetti:

- il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice;
- tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, tutti i membri degli organi di direzione o di vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel caso in cui le predette dichiarazioni vengano rese anche in per nome e per conto dei sopra citati soggetti, questi ultimi **NON** sono tenuti ad effettuare le medesime dichiarazioni singolarmente. In caso contrario, i sopra citati soggetti dovranno rendere le dichiarazioni singolarmente.

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero

DICHIARA

l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione elencate nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare che:

1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis c.p. ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-*quater* del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260³ del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. nonché all'art. 2635 c.c.;
 - c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione, condanna)

2. che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del

³ Ora **art. 452-*quaterdecies* c.p.**, ai sensi di quanto disposto dalla tabella "A" richiamata dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21.

medesimo decreto⁴;

3. che l'operatore economico⁵ non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali⁶ ed indica all'uopo i seguenti dati:
 - Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate competente:
 - i. Indirizzo: _____;
 - ii. numero di telefono: _____;
 - iii. PEC, fax e/o e-mail: _____;
4. che l'operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. che l'operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016;
6. che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità⁷;
7. che la partecipazione dell'operatore economico alla procedura di selezione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
8. che la partecipazione dell'operatore economico non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
9. che l'operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
10. che l'operatore economico non si trova nella condizione di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, né è stato sottoposto alla sanzione interdittiva del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui al medesimo articolo;
11. che l'operatore economico non ha presentato nella procedura selettiva in corso documentazioni o dichiarazioni non veritiere;

⁴ La dichiarazione di cui al paragrafo 2 dovrà essere integrata con le dichiarazioni contenute nell'Allegato A/2 (Dichiarazioni relative alla normativa antimafia).

⁵ D'ora innanzi "**operatore economico**" indica l'intermediario finanziario (banca o confidi) di cui il dichiarante è legale rappresentante.

⁶ Ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, "costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande".

⁷ Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), tra i gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità rientrano "Le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione".

12. che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
13. che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
14. che l'operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
15. che, ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, l'operatore economico:

(Barrare la casella di interesse)

- ☐ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella legge n. 68/1999. Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l'Ufficio _____ di _____, Via _____ n. _____ fax _____ e-mail _____;
- ☐ non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla legge n. 68/1999 per i seguenti motivi: *[indicare i motivi di esenzione]*
- _____

16. che l'operatore economico:

(Barrare la casella di interesse)

- ☐ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203.
- ☐ è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
- ☐ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

17. che l'operatore economico [si trova / non si trova (indicare)] rispetto ad altro Manifestante Interesse in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nell'Avviso, di prestare il consenso a che i dati personali raccolti siano trattati, anche con strumenti informatici, con le modalità e per le finalità descritte nell'Avviso, e di essere stato informato sui diritti di cui alla vigente normativa in materia di privacy.

_____, lì _____
(luogo) (data)

(Firma del dichiarante)

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità

ALLEGATO A/2 ALL'AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI INTERMEDIARI AMMESSI

All'attenzione di: **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Area Istituzioni Finanziarie
Servizio Finanza Strutturata

Via Castelfidardo, n. 1,

00185 - Roma

Oggetto: PIATTAFORMA DI GARANZIA A SUPPORTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI DI OLIO DI OLIVA E DELLE RELATIVE ASSOCIAZIONI - AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI INTERMEDIARI (CIG: [●] - CUP: J58H17000010001)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA¹**

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Compilare tutte le sezioni in stampatello, in modo chiaro e leggibile

Il sottoscritto _____
nato a _____ (prov.____) il _____ residente
in _____ (prov.____) via _____
CAP _____ in qualità di _____
con sede legale in _____ (prov.____)
via _____, CAP _____
forma giuridica _____
Codice Fiscale _____ e-mail _____
PEC: _____

consapevole delle sanzioni penali che, in ogni caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di: _____
con numero Repertorio Economico Amministrativo: _____
Denominazione: _____
Forma giuridica: _____
Sede: _____

¹ Dichiarazione rilasciata al fine di consentire la verifica antimafia prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sedi secondarie e Unità Locali:

Codice Fiscale: _____

Data di costituzione: _____

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in carica: _____

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI

Numero componenti in carica:

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti:

OGGETTO SOCIALE

Descrizione:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO	NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	RESIDENZA
Presidente del C.d.A					
Amministratore Delegato					
Consiglieri					

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)²

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	RESIDENZA

SINDACI EFFETTIVI E SUPPLENTI

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	RESIDENZA

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO)³

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	RESIDENZA

² Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati i procuratori generali e i procuratori speciali e i loro familiari conviventi che, ai sensi dell'art. 91, comma 5, del D.Lgs. n. 159/2011 "risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa" (cfr. circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8) del 05/11/2013).

In particolare, dovranno essere indicati soltanto i procuratori generali e speciali che, sulla base dei poteri loro conferiti, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico siano tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.

³ L'art. 85, comma 2 *bis*, del D.Lgs. n. 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano effettuati, oltre che sui soggetti membri del collegio sindacale, e, nei casi contemplati dall' art. 2477 del c.c., sul sindaco, anche sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 8 giugno 2011, n. 231.

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA' DI CAPITALI O COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA' CON SOCIO UNICO), OVVERO SOCIO CHE DETIENE, ANCHE INDIRETTAMENTE, UNA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE PARI ALMENO AL 5% (PER LE SOCIETA' DI CAPITALI ANCHE CORSORTILI, LE SOCIETA' COOPERATIVE, I CONSORZI COOPERATIVI E I CONSORZI CON ATTIVITA' ESTERNA)⁴

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	RESIDENZA

DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTO)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	RESIDENZA

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nell'Avviso, di prestare il consenso a che i dati personali raccolti siano trattati, anche con strumenti informatici, con le modalità e per le finalità descritte nell'Avviso, e di essere stato informato sui diritti di cui alla vigente normativa in materia di privacy.

Si allega alla presente la copia fotostatica dei documenti di identità e dei codici fiscali dei soggetti sopra elencati.

_____, lì _____
(luogo) (data)

⁴ Tale indicazione è richiesta ai sensi dell'art. 85, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 159/2011, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 244 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cfr. circolare Ministero dell'Interno n.11001/119/20(9) del 19 gennaio 2018).

Per **socio di maggioranza** si intende "la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata". N.B. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale. Ciò in coerenza con l'art. 91, comma 5, del D.Lgs. n. 159/2011 e la sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 28 agosto 2012, n. 4654.

(Firma del dichiarante)

NOTA

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere all'Ente erogante, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Nel caso di documentazione incompleta (es. dichiarazioni sostitutive prive di tutti i soggetti di cui all' art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011) l'istruttoria non potrà considerarsi avviata e quindi non potranno decorrere i termini previsti dall' art. 92, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

SOGGETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA ANTIMAFIA

TIPOLOGIA DI SOCIETA'	SOGGETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA ANTIMAFIA
Impresa individuale (art. 85, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2011)	1. titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni (art. 85, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 159/2011)	1. legali rappresentanti 2. collegio sindacale (se previsto) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
Società di capitali anche consortili, società cooperative, consorzi di cooperative, consorzi con attività esterna (art. 85, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 159/2011)	1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione 3. collegio sindacale (se previsto) 4. direttore tecnico (se previsto) 5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione almeno pari al 5 per cento 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni) (art. 85, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 159/2011)	1. legale rappresentante 2. amministratori 3. collegio sindacale (se previsto) 4. direttore tecnico (se previsto) 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 (nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile) 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e gruppi europei di interesse economico (art. 85, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 159/2011)	1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione 3. collegio sindacale (se previsto) 4. direttore tecnico (se previsto) 5. imprenditori e società consorziate (e relativi legali rappresentanti ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione) 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti
Società semplice e in nome collettivo (art. 85, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 159/2011)	1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Società in accomandita semplice (art. 85, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 159/2011)	1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2

Società estere con sede secondaria in Italia (art. 85, comma 2, lett. g), del D.Lgs. n. 159/2011)	1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Raggruppamenti temporanei di imprese (art. 85, comma 2, lett. h), del D.Lgs. n. 159/2011)	1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice) (art. 85, comma 2, lett. i), del D.Lgs. n. 159/2011)	1. soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. direttore tecnico 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia (art. 85, comma 2 <i>ter</i> , del D.Lgs. n. 159/2011)	1. coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa (i cui dati devono essere inseriti nel modello A a firma del legale rappresentante)
Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) anche consortili, Società cooperative di consorzi cooperativi, consorzi con attività esterna e società di capitali con numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 159/2011) concessionarie nel settore dei giochi pubblici (art. 85, comma 2 <i>quater</i> , del D.Lgs. n. 159/2011)	Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u>, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere la documentazione antimafia deve riferirsi 1. anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento 2. ai direttori generali 3. ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi 1. anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società 2. alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società 3. ai direttori generali 4. ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti 5. la documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE⁵

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Compilare tutte le sezioni in stampatello, in modo chiaro e leggibile

Il sottoscritto _____
nato a _____ (prov. _____) il _____
residente in _____ (prov. _____)
via _____ CAP _____
in qualità di _____ con sede legale
in _____ (prov. _____) via _____,
CAP _____
forma giuridica _____
Codice Fiscale _____ e-mail _____
PEC: _____

consapevole delle sanzioni penali che, in ogni caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 85, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 121,

☐ di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età⁶:

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	VINCOLO DI PARENTELA

⁵ La presente dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 sopra elencati.

⁶ Per "familiare convivente" si intende chiunque conviva con i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, purché maggiorenne e residente nel territorio dello Stato italiano.

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	VINCOLO DI PARENTELA

ovvero

☐ di non avere familiari conviventi di maggiore età.

Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nell'Avviso, di prestare il consenso a che i dati personali raccolti siano trattati, anche con strumenti informatici, con le modalità e per le finalità descritte nell'Avviso, e di essere stato informato sui diritti di cui alla vigente normativa in materia di privacy.

_____, lì _____

(luogo) (data)

(Firma del dichiarante)

Si allega copia fotostatica di documento di identità del dichiarante in corso di validità

ALLEGATO A/3 ALL'AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI INTERMEDIARI AMMESSI

All'attenzione di: **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Area Istituzioni Finanziarie-
Servizio Finanza Strutturata

Via Castelfidardo, n. 1,

00185 Roma

Oggetto: PIATTAFORMA DI GARANZIA A SUPPORTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI DI OLIO DI OLIVA E DELLE RELATIVE ASSOCIAZIONI - AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI INTERMEDIARI (CIG: [•] – CUP: J58H17000010001)

DICHIARAZIONI RELATIVE AI REQUISITI DI AMMISSIONE

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

[da sottoscrivere a cura del Manifestante Interesse in forma singola, ovvero – in caso di aggregazioni di intermediari (Confidi ovvero Banche) già costituite - dal legale rappresentante dell'intermediario capofila, ovvero – in caso di aggregazioni non ancora costituite – dal legale rappresentante di ciascun intermediario che costituirà l'aggregazione]

Il sottoscritto _____
nato a _____ (prov. _____) il _____
residente in _____ (prov. _____) via _____
CAP _____ in qualità di _____
con sede legale in _____ (prov. _____)
via _____ CAP _____
forma giuridica _____
Codice Fiscale _____
e-mail _____ PEC: _____

DICHIARA

- di avere avviato la propria operatività in data [•]¹;
 - che il proprio indice di solidità patrimoniale - TCR – Total Capital Ratio è pari a [•]%;
 - di [avere / non avere] ottenuto la relazione di revisione contabile di bilancio con giudizio senza modifiche²;
 - di avere un indice di *asset quality* pari a [•]%;
- ☐ Per le Banche, il Rapporto tra "Esposizioni creditizie verso clientela per cassa deteriorate

¹ Nel caso di fusione si considera l'anzianità media dell'operatore oggetto di operazioni di fusione. Nel caso di incorporazione si considera l'anzianità dell'operatore incorporante.

² Per giudizio senza modifiche si intende un giudizio diverso da: "Giudizio con rilievi", "Giudizio negativo", "Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio".

nette” ed “Esposizioni creditizie verso clientela per cassa totali nette”³

- ☐ Per i Confidi, il Rapporto tra “Esposizioni creditizie verso clientela per cassa e fuori bilancio deteriorate nette” ed “Esposizioni creditizie verso clientela per cassa e fuori bilancio totali nette”⁴.

- di avere [●] filiali/sedi operative [●] nelle seguenti Regioni, ove ha sede legale almeno una OP/AOP del settore olivicolo⁵ [indicare Regioni]:

[●]

[●]

- di avere avuto esperienza nella gestione di fondi pubblici agricoli agevolati nell'ultimo biennio [indicare];

- che nelle seguenti Regioni è stata concessa una quota pari almeno al 4% dei volumi annui di finanziamenti/garanzie concessi:

[●]

[●]

- che, alla data dell'ultimo bilancio approvato:

- ☐ Per le Banche, lo stock dei finanziamenti a società non finanziarie e famiglie produttrici del settore primario (codice Ateco 2007 n. 01; 02; 03) rispetto al totale dei finanziamenti a società non finanziarie e famiglie produttrici, è pari a [●]%;

- ☐ Per i Confidi, lo stock delle garanzie concesse a società non finanziarie e famiglie produttrici del settore primario (codice Ateco 2007 n. 01; 02; 03) rispetto al totale delle garanzie concesse a società non finanziarie e famiglie produttrici, è pari a [●]%;

- di [avere / non avere] ottenuto la seguente certificazione di qualità:

_____.

- [compilare solo in caso di aggregazioni] di aver realizzato, negli ultimi 2 esercizi finanziari disponibili alla data di presentazione della Manifestazione di Interesse:

- ☐ Per le Banche, un volume complessivo di finanziamenti bancari concessi a imprese dei settori agricolo e agroalimentare

Codici Ateco/Attività:

01 coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

02 silvicoltura ed utilizzo di aree forestali

03 pesca e acquacoltura

10 industrie alimentari

11 industria delle bevande

46.2 commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi

³ Per chiarezza, si specifica che l'indice è calcolato sulla base dei dati riportati in Nota Integrativa - Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura - Rischio di credito - Informazioni di natura quantitativa - Qualità del credito - Tabella A.1.6 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi, netti e fasce di scaduto. Per le banche capogruppo di gruppi bancari, l'indice è calcolato su base consolidata.

⁴ Per chiarezza si specifica che l'indice è calcolato sulla base dei dati riportati in Nota Integrativa - Parte D Altre informazioni - Sezione 3 Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura - Rischio di credito - Informazioni di natura quantitativa - Tabella 2.1 Esposizioni creditizie verso clientela: valori lordi e netti.

⁵ L'elenco nazionale aggiornato delle OP e AOP (escluso settore ortofrutta) riconosciute ai sensi del Reg. n. 1308/2013 è reperibile alla pagina del sito internet del Mipaaf: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6063>, mentre l'elenco delle OP del settore ortofrutta riconosciute ai sensi dei Reg. (CE) n.2200/1996, (CE) n.1234/2007 e del Reg. (UE) n. 1308/2013 è reperibile alla pagina <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3951>.

46.3 commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
pari a € [●]

- ☐ Per i Confidi, garanzie su finanziamenti bancari concessi a imprese dei settori agricolo e agroalimentare

Codici Ateco/Attività:

01 coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

02 silvicoltura ed utilizzo di aree forestali

03 pesca e acquacoltura

10 industrie alimentari

11 industria delle bevande

46.2 commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi

46.3 commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
pari a € [●]

Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nell'Avviso, di prestare il consenso a che i dati personali raccolti siano trattati, anche con strumenti informatici, con le modalità e per le finalità descritte nell'Avviso e di essere stato informato sui diritti di cui alla vigente normativa in materia di privacy. Si allega copia fotostatica di documento di identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità.

_____, lì _____
(luogo) (data)

Firma del Legale Rappresentante

ALLEGATO B ALL'AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI INTERMEDIARI AMMESSI

[OMISSIS]

[Per il relativo testo si rimanda all'allegato A all'accordo di finanziamento e contro-garanzia sottoscritto tra il MIPAF e CDP]

ALLEGATO E ALL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO E CONTRO-GARANZIA

Conti

Movimentazioni relative al Conto Ministero:

Movimenti		Descrizione della movimentazione del conto	Soggetto attivo	CUP	CIG
Entrata	Uscita				
		Addebito iniziale delle Risorse Mipaaf da versarsi a CDP in conformità con quanto previsto nell'Articolo 4 (Modalità di Utilizzo del Conto Piattaforma e Deposito Vincolato).	Ministero	J58H1700001 0001	/
		Accredito degli Importi Recuperati e degli Importi Recuperati ESL.	CDP	J58H1700001 0001	/
		Accredito degli importi dovuti a restituzione delle Risorse Mipaaf non utilizzate nei casi previsti nell'Accordo.	CDP	J58H1700001 0001	/
		Accredito degli interessi di volta in volta maturati sul Conto Piattaforma e degli interessi maturati sul Conto Intermediario Ammesso effettivamente incassati da CDP alle scadenze previste dall'Accordo.	CDP	J58H1700001 0001	/

Movimentazioni relative al Conto Piattaforma:

Movimenti		Descrizione della movimentazione del conto	Soggetto attivo	CUP	CIG
Entrata	Uscita				

		Accredito iniziale delle Risorse Mipaaf da versarsi a CDP in conformità con quanto previsto nell'Articolo 4 (<i>Modalità di Utilizzo del Conto Piattaforma e Deposito Vincolato</i>).	Ministero	J58H170000 10001	
		Addebito relativo ai versamenti da effettuarsi da CDP sul Conto Intermediario Ammesso ai fini della costituzione di ciascun Deposito Intermediari Ammessi ai sensi dell'Articolo 4.4 dell'Accordo.	CDP	J58H170000 10001	Inserire CIG acquisito in sede di Procedura di Selezione
		Addebito della Remunerazione CDP e trasferimento sul Conto CDP secondo quanto previsto nell'Articolo 7 (<i>Remunerazione CDP</i>).	CDP	J58H170000 10001	/
		Accredito degli Importi Recuperati e degli Importi Recuperati ESL ricevuti dagli Intermediari Ammessi.	Intermediari Ammessi	J58H170000 10001	Inserire CIG acquisito in sede di Procedura di Selezione
		Accredito degli importi da corrispondersi dagli Intermediari Ammessi a titolo di restituzione/versamento delle Risorse Mipaaf oggetto del relativo Deposito Intermediari Ammessi nei casi previsti dall'Accordo di Garanzia.	Intermediari Ammessi	J58H170000 10001	Inserire CIG acquisito in sede di Procedura di Selezione
		Accredito degli interessi di volta in volta eventualmente maturati sul Conto Intermediario Ammesso alle scadenze previste dall'Accordo di Garanzia.	Intermediari Ammessi	J58H170000 10001	Inserire CIG acquisito in sede di Procedura di Selezione

--	--	--	--	--	--

Movimentazioni relative al Conto CDP

Movimenti		Descrizione della movimentazione del conto	Soggetto attivo	CUP	CIG
Entrata	Uscita				
		Accredito della Remunerazione CDP dal Conto Piattaforma secondo quanto previsto nell'Articolo 7 (Remunerazione CDP).	CDP	J58H17000 010001	/
		Addebito delle risorse necessarie al pagamento dei seguenti sub-fornitori: a) consulenti legali; e/o b) consulenti tecnici; e/o c) altri sub-fornitori.	CDP	J58H17000 010001	<i>Il CIG da indicare è il codice di riferimento specifico della singola gara svolta al fine di selezionare il relativo consulente (legale o tecnico).</i>

Movimentazioni relative a ciascun Conto Intermediario Ammesso:

Movimenti		Descrizione della movimentazione del conto	Soggetto attivo	CUP	CIG
Entrata	Uscita				
		Accredito del Deposito Intermediari Ammessi in conformità con quanto previsto nell'Accordo di Garanzia.	CDP	J58H170000 10001	Inserire CIG acquisito in sede di Procedura di Selezione

		Addebito degli importi dovuti a titolo di restituzione degli ammontari del Deposito Intermediari Ammessi non utilizzati, nei casi previsti nell'Accordo di Garanzia, da trasferirsi sul Conto Piattaforma.	Intermediari Ammessi	J58H170000 10001	Inserire CIG acquisito in sede di Procedura di Selezione
		Addebito degli interessi di volta in volta maturati sul Conto Intermediario Ammesso da versarsi sul Conto Piattaforma alle scadenze previste dall'Accordo di Garanzia.	Intermediari Ammessi	J58H170000 10001	Inserire CIG acquisito in sede di Procedura di Selezione
		Addebito degli importi dovuti agli Intermediari Ammessi a titolo di escussione delle Garanzie CDP, nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo di Garanzia.	Intermediari Ammessi	J58H170000 10001	Inserire CIG acquisito in sede di Procedura di Selezione